

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 maggio 2014

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 230/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (14CE0663)..... Pag. 1

Regolamento n. 231/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (14CE0664)..... Pag. 11

Regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (14CE0665)..... Pag. 27

Regolamento n. 233/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (14CE0666)..... Pag. 44

Regolamento n. 234/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (14CE0667)..... Pag. 77

Regolamento n. 235/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (14CE0668)..... Pag. 85


Regolamento n. 236/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (14CE0669)..... Pag. 95

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (14CE0670)..... Pag. 109

Pubblicati nel n. L 77 del 15 marzo 2014

Regolamento n. 238/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0671)..... Pag. 117

Pubblicato nel n. L 71 del 12 marzo 2014



DIRETTIVE

Direttiva n. 25/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (14CE0672).....

Pag. 119

*Publicata nel n. L 94 del 28 marzo 2014***AVVERTENZA**

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 230/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alla politica estera dell'Unione e subentra al regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013.
- (2) Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo sono tra i principali obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciate, tra l'altro, nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). Le crisi e i conflitti che si verificano in paesi e regioni e altri fattori, quali il terrorismo, la criminalità organizzata, la violenza di genere, i cambiamenti climatici, le sfide alla sicurezza informatica e le minacce per la sicurezza derivanti da catastrofi naturali costituiscono un rischio per la stabilità e la sicurezza. Per affrontare questi problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari specifici strumenti e risorse finanziarie che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine.


⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GUL 327 del 24.11.2006, pag. 1).

(3) Nelle conclusioni del 15 e 16 giugno 2001, il Consiglio europeo ha approvato il programma dell'Unione per la prevenzione dei conflitti violenti, che evidenziava l'impegno politico dell'Unione a porre la prevenzione dei conflitti fra i principali obiettivi delle relazioni esterne dell'Unione stessa e riconosceva che gli strumenti di cooperazione allo sviluppo possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. Le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti hanno ribadito la validità di tale programma quale valida base politica per l'ulteriore azione dell'Unione nel settore della prevenzione dei conflitti. Nelle conclusioni del 17 novembre 2009, il Consiglio ha approvato il «concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'Unione europea».

(4) Le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2007, sulla risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, anch'esse del 19 novembre 2007, sulla sicurezza e lo sviluppo hanno sottolineato che il nesso tra sviluppo e sicurezza dovrebbe informare le strategie e le politiche dell'Unione per contribuire alla coerenza delle politiche per lo sviluppo a norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla coerenza dell'azione esterna dell'Unione in generale. Più specificamente, il Consiglio ha concluso che i lavori futuri in materia di sicurezza e sviluppo debbano includere le implicazioni di sicurezza e sviluppo dei cambiamenti climatici, delle questioni ambientali e relative alla gestione delle risorse naturali nonché della migrazione.

(5) Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003 e l'analisi condivisa della relazione sulla sua attuazione l'11 dicembre 2008. Nella comunicazione intitolata «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura», la Commissione ha messo inoltre in luce l'importanza della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, in particolare al fine di contrastare minacce molteplici come la tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti e il terrorismo.



- (6) Nella comunicazione intitolata «Verso una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità: l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace», la Commissione ha riconosciuto il contributo essenziale dell'Unione alla promozione della pace e della stabilità affrontando manifestazioni di violenza e risalendo alle cause dell'insicurezza e dei conflitti violenti. È opportuno che il presente regolamento contribuisca alla realizzazione di tali obiettivi.
- (7) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato un approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione delle risoluzioni 1325 (2000) e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, riconoscendo gli stretti legami esistenti tra le questioni della pace, della sicurezza, dello sviluppo e della parità di genere. L'Unione ha chiesto ripetutamente la piena attuazione dell'agenda riguardante le donne, la pace e la sicurezza quale figura nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la necessità di combattere la violenza contro le donne nelle situazioni di conflitto e di promuovere la partecipazione delle donne alla costruzione della pace.
- (8) Il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, sollecitano l'elaborazione di orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e attuazione delle misure di assistenza per la lotta al terrorismo e sottolinea che l'eliminazione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del giusto processo (in particolare la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa) sono una priorità dell'Unione nell'attuazione dei diritti umani.
- (9) La democrazia e i diritti umani sono in primo piano nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi e dovrebbero pertanto essere considerati come principi del presente regolamento.
- (10) La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo esortava a integrare gli obiettivi di lotta al terrorismo nei programmi di assistenza esterna. La strategia antiterrorismo dell'Unione europea, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2005, esortava a una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le Nazioni Unite in materia di antiterrorismo. Le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo esortavano a rafforzare la capacità delle autorità competenti coinvolte nella lotta al terrorismo nei paesi terzi al momento della programmazione strategica dello strumento per la stabilità istituito dal regolamento (CE) n. 1717/2006.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e integrata alle situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, per far fronte a specifiche minacce alla sicurezza di portata mondiale e transregionale e potenziare la preparazione alle crisi. Il presente regolamento mira a introdurre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'esperienza maturata con il regolamento (CE) n. 1717/2006, garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte alle minacce e alle sfide alla sicurezza.
- (12) Le misure adottate a norma del presente regolamento dovrebbero perseguire gli obiettivi dell'articolo 21 TUE e degli articoli 208 e 212 TFUE. Dette misure possono essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le misure adottate dall'Unione ai fini degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del titolo V del TUE e con quelle adottate nel quadro della parte quinta del TFUE. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») fissate nella decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽¹⁾. La dichiarazione del 2010 dell'Alto rappresentante sulla responsabilità politica ha ribadito i principi di dialogo con, consultazione di, e fornitura di informazioni e relazioni al Parlamento europeo.
- (14) La Commissione e il SEAE, a seconda dei casi, dovrebbero intrattenere uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo. Inoltre, ai sensi dei pertinenti accordi interistituzionali in materia, il Parlamento europeo deve avere accesso ai documenti per potere esercitare con cognizione di causa il diritto di controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (15) Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono stabilite dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- ⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GUL 201 del 3.8.2010, pag. 30).
- ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).
- ⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).



- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (17) Data la natura di tali atti di esecuzione, soprattutto del loro orientamento politico e della loro incidenza sul bilancio, detti atti di esecuzione dovrebbero in linea di principio essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne nel caso di misure aventi una portata finanziaria limitata.
- (18) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte dell'Unione, imperativi motivi d'urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (19) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'efficacia della sua azione esterna. Questa dovrebbe essere realizzata attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra il presente strumento, gli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.
- (20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il suo periodo di applicazione che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento principale ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾.
- (22) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento (lo «strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace») che fornisce, per il periodo dal 2014 al 2020, sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione incrementando l'efficacia e la coerenza delle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e transregionali.
2. L'Unione avvia misure di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, con organizzazioni regionali e internazionali e con altri attori statali e della società civile secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, la definizione «attori della società civile» include le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone, i gruppi di cittadini e le associazioni professionali locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati nel presente paragrafo.
4. Gli obiettivi specifici del presente regolamento sono:
 - a) in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo 21 TUE;
 - b) contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e la preparazione per far fronte a situazioni di pre- e post-crisi e costruire la pace; e
 - c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali alla pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità.



Articolo 2

Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico globale definito dall'Unione per i paesi partner e, in particolare, con gli obiettivi delle misure di cui al paragrafo 2, nonché con altre pertinenti misure dell'Unione.

2. Le misure adottate a norma del presente regolamento possono essere complementari e coerenti con le misure adottate a norma del titolo V TUE e della parte quinta TFUE. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento tengono debitamente conto dei pareri del Parlamento europeo.

3. L'assistenza dell'Unione prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, è dispensata solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere data con tali strumenti ed è pianificata e attuata in modo tale da mantenere, se applicabile, la continuità delle azioni previste nell'ambito di detti strumenti.

4. Se possibile, sono incluse, anche nella programmazione, le seguenti problematiche trasversali:

- a) la promozione della democrazia e del buon governo;
- b) i diritti umani e il diritto umanitario, compresi i diritti del bambino e i diritti delle popolazioni autoctone;
- c) la non discriminazione;
- d) la parità di genere e l'emancipazione femminile;
- e) la prevenzione dei conflitti; e
- f) i cambiamenti climatici.

5. Le attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma di detti atti non sono finanziate dal presente regolamento.

6. Per migliorare l'efficacia e la complementarità delle misure di assistenza adottate dall'Unione e a livello nazionale e per prevenire il doppio finanziamento, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le attività dell'Unione e quelle degli Stati membri tanto a livello decisionale quanto a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso a un sistema di scambio di informazioni. La Commissione può intraprendere iniziative intese a promuovere tale coordinamento. Inoltre, la Commissione garantisce il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni multilaterali, regionali e subregionali e con altri donatori.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

TITOLO II

TIPOLOGIE DI ASSISTENZA DELL'UNIONE

Articolo 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti

1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), in risposta alle seguenti situazioni straordinarie e impreviste:

- a) a situazioni di urgenza, crisi o al delinarsi di una crisi;
- b) a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità; oppure
- c) a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.

Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui l'Unione ha invocato le clausole sugli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 può riguardare quanto segue:

- a) il sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e della società civile per promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;
- b) il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;
- c) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;
- d) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;



- e) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello stato di diritto;
- f) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;
- g) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;
- h) il sostegno a misure intese a attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;
- i) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;
- j) il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e relativo accesso;
- k) il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, compresa la loro esposizione a violenze di genere, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini;
- l) il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;
- m) il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;
- n) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

- o) il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, comprese le iniziative di pacificazione;
- p) il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;
- q) il sostegno a misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo che rappresentano una minaccia per la stabilità, e a minacce alla salute pubblica connesse a pandemie, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile o in aggiunta a essa.

3. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Unione può anche fornire assistenza tecnica e finanziaria non espressamente contemplata al paragrafo 2 del presente articolo. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) rientrano nel campo di applicazione generale del presente regolamento e negli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a);
- b) la loro durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 7, paragrafo 2;
- c) sarebbero di norma ammissibili al finanziamento nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione o delle altre componenti del presente regolamento ma, a causa della necessità di rispondere rapidamente a una determinata situazione, devono essere adottate come misure rivolte a situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi.

Articolo 4

Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi

1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b). Tale assistenza comprende il sostegno a misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-conflitto, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e della società civile relativamente al loro impegno per:

- a) promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche;
- b) favorire e sviluppare capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emergenti;



- c) rafforzare le capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione;
- d) migliorare la ripresa post-conflitto e la ripresa post-catastrofe con effetti sulla situazione politica e di sicurezza;
- e) frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto, da parte degli interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali.

2. Le misure di cui al presente articolo:

- a) comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi;
- b) contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione della pace;
- c) possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

Articolo 5

Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinarsi

1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) nei seguenti settori:

- a) minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica;
- b) attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione a essi.

2. L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il sostegno a misure volte:

- a) a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, inclusa la cybercriminalità, e a tutte le forme di traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti;
- b) a fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche. Tali misure pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze;

c) a garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;

d) a far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza.

3. Per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2, lettera a):

a) è data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali;

b) esse pongono in particolare l'accento sul buon governo e sono conformi al diritto internazionale;

c) per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento;

d) per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.


4. L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera b):

a) alla promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;

b) al potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

c) a favorire, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, la creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

d) al rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);



- e) allo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale;
- f) allo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

Articolo 6

Quadro generale

L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 tramite:

- a) misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori di cui all'articolo 7;
- b) documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 8;
- c) programmi d'azione annuali, singole misure e misure speciali;
- d) misure di sostegno.

Articolo 7

Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

1. L'assistenza dell'Unione di cui all'articolo 3 è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.

2. Nelle situazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Una siffatta misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di diciotto mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di trenta mesi, nel caso di intralci obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

Nel caso di crisi e conflitti protratti, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare diciotto mesi.

La durata della misura di assistenza straordinaria di cui al primo comma e della misura di assistenza straordinaria di cui al secondo comma non supera trentasei mesi.

3. Se il costo di una misura di assistenza straordinaria è superiore a 20 000 000 EUR essa è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

4. Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 20 000 000 EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa ugualmente il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.

5. Quanto prima possibile dopo l'adozione di una misura di assistenza straordinaria e, in ogni caso, entro tre mesi dalla sua adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio fornendo una descrizione generale della natura, del contesto e della motivazione della misura adottata, compresa la complementarità di tale misura alla risposta dell'Unione, sia in corso che programmata.

6. La Commissione può adottare programmi di intervento transitori secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per l'efficace attuazione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione.

I programmi di intervento transitori si basano su misure di assistenza straordinaria.

7. La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione dell'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.

Articolo 8

Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati.

2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici sono conformi ai principi di efficacia degli aiuti, quali partenariato, coordinamento e, ove applicabile, armonizzazione. A tal fine i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione approvati o adottati nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione.

In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione o, eventualmente, gli Stati membri coinvolti e i paesi o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali, onde garantire che i paesi o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo di programmazione.



In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.

3. Ogni documento di strategia tematico è accompagnato da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di risultato e il calendario dell'assistenza dell'Unione.

Il programma indicativo pluriennale fissa le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun programma tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà specifiche dei paesi o delle regioni partner interessati. Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di forbice di valori.

4. La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo i documenti di strategia tematici o i programmi indicativi pluriennali.

5. La procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 non si applica a modifiche non sostanziali o adeguamenti tecnici dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali conformemente ai quali i fondi sono riassegnati all'interno delle assegnazioni finanziarie indicative per settore prioritario, o l'entità dell'assegnazione finanziaria indicativa iniziale è aumentata o diminuita ma non in misura superiore al 20 % fino a un importo massimo di 10 000 000 di EUR, purché tali modifiche o adeguamenti tecnici non incidano sui settori e gli obiettivi prioritari definiti in tali documenti.

In tali casi, le modifiche o gli adeguamenti tecnici sono comunicati con la massima rapidità al Parlamento europeo e ai rappresentanti degli Stati membri all'interno del comitato di cui all'articolo 11.

6. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati concernenti la necessità di una pronta risposta da parte dell'Unione, la Commissione può modificare i documenti di strategia tematici e i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014.

7. La programmazione o la revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni contenute di detta relazione.

Articolo 9

Società civile

In sede di preparazione, programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure ai sensi del presente regolamento, si agisce, ove possibile e opportuno, in consultazione con la società civile.

Articolo 10

Diritti umani

1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata siano attuate conformemente al diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario.

2. Conformemente al quadro strategico e al piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, la Commissione elabora orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e il rispetto del giusto processo, in particolare la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa. Una chiara dimensione «diritti umani» è presente anche nelle misure in materia di sicurezza informatica e di lotta alla cybercriminalità.

3. La Commissione sorveglia attentamente l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani. La Commissione integra le informazioni al riguardo nelle sue relazioni periodiche.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato (il «comitato dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE, in particolare l'articolo 9.

Articolo 13

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a 2 338 719 000 EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.



3. Nel periodo dal 2014 al 2020:
- a) almeno 70 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3; e
 - b) nove punti percentuali della dotazione finanziaria per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS



Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(*) Ove pertinente.



**REGOLAMENTO (UE) N. 231/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata «Un bilancio per la strategia Europa 2020», la Commissione fissa il quadro relativo agli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, compreso lo strumento di assistenza preadesione (IPA II).
- (2) Poiché il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013, e al fine di rendere più efficace l'azione esterna dell'Unione, è opportuno mantenere per il periodo dal 2014 al 2020 un quadro di programmazione e fornitura dell'assistenza esterna. È opportuno continuare a sostenere la politica di allargamento dell'Unione tramite uno strumento specifico per il finanziamento dell'azione esterna. È pertanto opportuno istituire l'IPA II.
- (3) L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TEU) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, può domandare di diventare membro dell'Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché abbia confermato di rispettare i criteri di adesione stabiliti

al Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i «criteri di Copenaghen») e purché l'adesione non superi la capacità dell'Unione di integrare il nuovo membro. Tali criteri riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di acquisire i diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.


- (4) La strategia di allargamento, fondata su consolidamento, condizionalità e comunicazione, combinata con la capacità dell'Unione di integrare nuovi membri, continua a rappresentare la base di un rinnovato consenso sull'allargamento. Il processo di adesione si fonda su criteri oggettivi e sull'applicazione del principio della parità di trattamento di tutti i paesi richiedenti, ciascuno dei quali è valutato in base ai propri meriti. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.
- (5) Il processo di allargamento consolida la pace, la democrazia e la stabilità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Il potere di trasformazione del processo di allargamento genera riforme politiche ed economiche di vasta portata nei paesi dell'allargamento, il che giova anche all'Unione nel suo insieme.
- (6) Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato all'Islanda, al Montenegro, all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, alla Turchia e alla Serbia. Ha confermato la prospettiva europea dei Balcani occidentali. Fatte salve le posizioni riguardo allo status o eventuali decisioni future che il Consiglio europeo o il Consiglio dovranno adottare, coloro che godono di una tale prospettiva europea ma a cui non è stato concesso lo status di paese candidato possono essere considerati candidati potenziali ai soli fini del presente regolamento. È opportuno concedere assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento a tutti i beneficiari elencati nell'allegato I.
- (7) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, e tenuto conto della comunicazione sulla strategia dell'allargamento e delle relazioni sui progressi

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.


⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).



- comprese nel pacchetto annuale della Commissione sull'allargamento, nonché delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I e conformemente ai partenariati europei e di adesione. È opportuno che l'assistenza sia imperniata principalmente su un numero selezionato di settori che aiuteranno i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi da essi prodigati per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre favorire il loro sviluppo economico e sociale e sottendere un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese, al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020») nonché l'allineamento progressivo ai criteri di Copenaghen. È opportuno rafforzare la coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell'attuazione della strategia di preadesione.
- (8) Al fine di tener conto delle modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell'allegato I, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo all'adattamento e all'aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate nell'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (9) Il potenziamento dello stato di diritto, compresa la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché tali beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell'allegato I.
- (10) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbe inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di aumentare fino almeno al 20 % la quota del bilancio dell'Unione destinata al clima.
- (11) L'Unione dovrebbe altresì fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio di tutti i beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.
- (12) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno prendere le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con altri donatori. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.
- (13) Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in documenti di strategia indicativi elaborati dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2020 in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I, sulla scorta delle rispettive esigenze specifiche e del programma di allargamento, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo debito conto delle pertinenti strategie nazionali. I documenti di strategia dovrebbero anche individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero stabilire le assegnazioni indicative dei fondi dell'Unione per settore, ripartite per anno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima. Dovrebbe essere integrata la flessibilità sufficiente per rispondere all'emergere di nuove esigenze e fornire incentivi per migliorare il rendimento. I documenti di strategia dovrebbero garantire coerenza e concordanza con l'impegno dei beneficiari elencati nell'allegato I risultante dai rispettivi bilanci nazionali e tener conto del sostegno fornito da altri donatori. Per tener conto degli sviluppi interni ed esterni, i documenti di strategia dovrebbero essere oggetto di un riesame e opportunamente riveduti.
- (14) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione.



- (15) L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare il controllo parlamentare, nei beneficiari elencati nell'allegato I, dell'assistenza ad essi fornita.
- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze riguardano i documenti di strategia, i documenti di programmazione e le norme specifiche che stabiliscono tali condizioni uniformi e dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Data la loro natura, soprattutto di orientamento politico, e la loro incidenza finanziaria, in linea di principio questi atti di esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la procedura d'esame, fatta eccezione nel caso di misure aventi una portata finanziaria limitata. All'atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.
- (17) È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006, nonché per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio ⁽²⁾.
- (18) Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria, per il periodo di applicazione, che deve costituire l'importo privilegiato di riferimento, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il Parlamento europeo e il Consiglio ⁽³⁾, nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (19) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per l'azione

esterna, nonché la creazione di sinergie tra IPA II, gli altri strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

- (20) Norme comuni e procedure per l'attuazione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna sono definiti nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (21) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere meglio conseguito a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TFUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) È opportuno assicurare una transizione regolare e senza interruzioni tra lo strumento per l'assistenza pre-adesione (IPA), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006 e l'IPA II e allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽⁵⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo generale

Lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) per il periodo dal 2014 al 2020 sostiene i beneficiari elencati nell'allegato I nell'adozione e nell'attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari si conformino ai valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce norme comuni e procedure per l'attuazione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Tramite tale sostegno l'IPA II contribuisce alla stabilità, sicurezza e prosperità dei beneficiari elencati nell'allegato I.

Articolo 2

Obiettivi specifici

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue il raggiungimento degli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze di ciascuno dei beneficiari elencati nell'allegato I e il rispettivo programma di allargamento:

- a) sostegno alle riforme politiche, tramite, tra l'altro:
- i) il rafforzamento della democrazia e delle sue istituzioni, inclusa una magistratura indipendente ed efficiente, e dello stato di diritto, compresa la sua attuazione;
 - ii) la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un maggior rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, la promozione della parità di genere, non discriminazione, e tolleranza, nonché della libertà dei mezzi di comunicazione e il rispetto della diversità culturale;
 - iii) la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato;
 - iv) la promozione della riconciliazione, la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia;
 - v) la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;
 - vi) il rafforzamento della pubblica amministrazione e del buon governo a tutti i livelli;
 - vii) misure di sviluppo di capacità volte a migliorare l'applicazione della legge, la gestione delle frontiere e l'attuazione della politica migratoria, compresa la gestione dei flussi migratori;
 - viii) lo sviluppo della società civile;
 - ix) il miglioramento del dialogo sociale e il rafforzamento delle capacità delle parti sociali;
- b) sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro:
- i) il raggiungimento degli standard dell'Unione nell'economia, compresa un'economia di mercato funzionante, nonché una governance di bilancio ed economica;
 - ii) le riforme economiche necessarie per far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nell'Unione, contribuendo nel contempo al raggiungimento degli obiettivi sociali e ambientali;

- iii) la promozione dell'occupazione, della mobilità professionale e della creazione di posti di lavoro di qualità e lo sviluppo del capitale umano;
 - iv) la promozione dell'inclusione sociale ed economica, in particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, compresi le persone con disabilità, i profughi e gli sfollati;
 - v) la promozione di un sistema d'istruzione inclusivo e integrato e la tutela e il recupero del patrimonio culturale;
 - vi) lo sviluppo del capitale materiale, compreso il miglioramento delle infrastrutture, e dei collegamenti con l'Unione e le reti regionali;
 - vii) il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della capacità di innovazione;
- c) rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del fondo di coesione e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- d) rafforzamento dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale con la partecipazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. I progressi nella realizzazione degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili riguardanti tra l'altro:

- a) i progressi nel settore del rafforzamento della democrazia, dello stato di diritto e di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente, del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e a gruppi vulnerabili, delle libertà fondamentali, della parità di genere e dei diritti delle donne, della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché della riconciliazione, delle relazioni di buon vicinato e del ritorno dei profughi e, in particolare, dell'effettuazione di bilanci dei risultati ottenuti in tali ambiti;
- b) i progressi nel settore delle riforme socioeconomiche e di bilancio, nell'affrontare squilibri strutturali e macroeconomici, la solidità e l'efficacia delle strategie di sviluppo sociale ed economico, i progressi verso la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la creazione di un'istruzione inclusiva e integrata, di una formazione di qualità e di occupazione, anche tramite investimenti pubblici finanziati dall'IPA II, nonché i progressi nella creazione di contesto imprenditoriale favorevole;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).



- c) i progressi nell'allineare il corpus legislativo all'*acquis* dell'Unione, compreso un bilancio della sua attuazione, i progressi della riforma istituzionale correlata all'Unione, compreso il passaggio alla gestione indiretta dell'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento;
- d) i progressi nella costituzione e nel rafforzamento del buon governo e di capacità amministrative, istituzionali e di assorbimento a tutti i livelli, comprese adeguate risorse umane, necessarie ai fini dell'adozione e dell'applicazione della legislazione collegata all'*acquis*;
- e) le iniziative di cooperazione regionale e territoriale e l'andamento dei flussi commerciali.

3. Gli indicatori di cui al paragrafo 2 sono utilizzati ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento, a seconda dei casi. Le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 4 sono utilizzate come punto di riferimento nell'ambito della valutazione dei risultati dell'assistenza IPA II. I pertinenti indicatori di rendimento sono definiti e inclusi nei documenti di strategia e nei programmi di cui agli articoli 6 e 7 e sono stabiliti in modo da permettere che i progressi siano valutati obiettivamente nel tempo e, se del caso, per tutti i programmi.

Articolo 3

Settori

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è rivolta principalmente ai seguenti settori:
 - a) le riforme in preparazione dell'adesione all'Unione e il correlato rafforzamento delle istituzioni e delle capacità;
 - b) lo sviluppo socioeconomico e regionale;
 - c) l'occupazione, le politiche sociali, l'istruzione, la promozione della parità di genere e lo sviluppo delle risorse umane;
 - d) l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
 - e) la cooperazione regionale e territoriale.
2. L'assistenza nell'ambito di tutti i settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene i beneficiari elencati nell'allegato I nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 1 e 2, in particolare mediante riforme, ravvicinamento delle legislazioni, sviluppo di capacità e investimenti.

Se del caso, particolare attenzione è prestata al buon governo, allo stato di diritto e alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.
3. L'assistenza nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e) può comprendere il finanziamento del tipo di

azioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

4. L'assistenza nell'ambito del settore di cui al paragrafo 1, lettera e), può in particolare finanziare azioni multinazionali od orizzontali nonché azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Articolo 4

Quadro politico di assistenza

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è erogata in conformità del quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio e tiene debito conto della comunicazione sulla strategia dell'allargamento e delle relazioni sui progressi contenute nel pacchetto annuale della Commissione sull'allargamento, nonché delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza e il quadro della politica di allargamento.
2. L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l'intensità dell'assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Essa è intesa principalmente ad aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a ideare e attuare le riforme settoriali. Le politiche e strategie settoriali sono globali e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).



3. Conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le priorità tematiche per fornire assistenza secondo le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I figurano nell'allegato II. Ciascuna di tali priorità tematiche può contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.

4. Conformemente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), l'assistenza sostiene la cooperazione transfrontaliera, sia tra i beneficiari elencati nell'allegato I che tra questi e gli Stati membri o i paesi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato, istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014, al fine di promuovere relazioni di buon vicinato, favorire l'integrazione dell'Unione e promuovere lo sviluppo socioeconomico. Le priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione territoriale figurano nell'allegato III.

Articolo 5

Conformità, coerenza e complementarità

1. L'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento è coerente con le politiche dell'Unione. Essa è conforme agli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I e rispetta gli impegni assunti nell'ambito degli accordi multilaterali di cui essa è parte.

2. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, anche attraverso la diffusione pubblica delle informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, garantendo che i dati siano paragonabili a livello internazionale e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

3. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) cooperano nel garantire la coerenza e mirano a evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita a norma del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri e dalla BEI, anche attraverso riunioni periodiche e inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza.

4. La Commissione, gli Stati membri e la BEI garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza per renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza ed evitare doppi finanziamenti in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali sull'efficacia degli aiuti. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e dell'Unione.

5. Al fine di rendere più efficace ed efficiente la fornitura dell'assistenza ed evitare doppi finanziamenti, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, intraprende i passi necessari per

garantire migliore coordinamento e complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché i donatori diversi dall'Unione.

6. In sede di preparazione, attuazione e controllo dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento, la Commissione agisce in linea di principio in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I. Il partenariato include, a seconda dei casi, le competenti autorità nazionali e locali, nonché le organizzazioni della società civile. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati.

Le capacità delle organizzazioni della società civile sono rafforzate, anche, se del caso, in quanto diretti beneficiari dell'assistenza.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Articolo 6


Documenti di strategia

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita sulla base di documenti di strategia nazionali o multinazionali indicativi («documenti di strategia»), stabiliti per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2020 dalla Commissione in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I.

2. I documenti di strategia definiscono le priorità d'azione per realizzare gli obiettivi nei pertinenti settori di cui all'articolo 3, che sono sostenuti nell'ambito del presente regolamento, conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2. I documenti di strategia sono adottati in conformità del quadro di assistenza di cui all'articolo 4, e tengono debito conto delle pertinenti strategie nazionali.

3. I documenti di strategia comprendono l'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso, e per anno, e prevedono un margine per affrontare l'emergere di nuove esigenze, fatta salva la possibilità di combinare l'assistenza nei diversi settori. I documenti di strategia comprendono gli indicatori per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi ivi riportati.

4. La Commissione effettua una valutazione annuale dell'attuazione dei documenti di strategia e della continuità della loro pertinenza alla luce dell'evoluzione del quadro strategico di cui all'articolo 4. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dei risultati di tale valutazione e può proporre le revisioni dei documenti di strategia di cui al presente articolo e/o dei programmi e delle misure di cui all'articolo 7, secondo il caso. I documenti di strategia sono altresì oggetto di un riesame intermedio e opportunamente riveduti.



5. La Commissione adotta i documenti di strategia di cui al presente articolo e le eventuali loro revisioni secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

TITOLO III

ATTUAZIONE

Articolo 7

Programmazione

1. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuata direttamente, indirettamente o in gestione concorrente tramite i programmi e le misure di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 236/2014 e in conformità delle norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e procedure di gestione, che la Commissione adotta conformemente all'articolo 13 del presente regolamento. Di norma, l'attuazione assume la forma di programmi annuali o pluriennali riguardanti uno o più paesi, nonché di programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti conformemente ai documenti di strategia di cui all'articolo 6 ed elaborati dai rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento e/o dalla Commissione, secondo il caso.

2. Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 (la «relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni di tale relazione.

Articolo 8

Accordi quadro e sussidiari

1. La Commissione e i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza.

2. All'occorrenza, la Commissione può concludere accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I o con le loro autorità competenti.

Articolo 9

Disposizioni trasversali

1. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi e delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni non altrimenti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, qualora il programma o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

2. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti nell'ambito del presente regolamento ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri. L'ammontare del contributo del FESR è determinato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il presente regolamento si applica all'uso di tale contributo.

3. Ove opportuno, l'IPA II può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma di tale regolamento (UE) n. 1299/2014 e a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento.

4. Ove opportuno, l'IPA II può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati a norma del regolamento (UE) n. 232/2014 e a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento.

5. L'IPA II può, se del caso, contribuire ai programmi o alle misure introdotte quale parte di una strategia macro-regionale in cui sono coinvolti i beneficiari elencati nell'allegato I.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare l'allegato II del presente regolamento. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione, e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato II del presente regolamento.

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi



specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Adozione di ulteriori modalità di applicazione

Oltre alle disposizioni del regolamento (UE) n. 236/2014, norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. È istituito un comitato per lo strumento di assistenza preadesione («comitato IPA») ed è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione («comitato IPA II»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Il comitato IPA II assiste la Commissione con riguardo a tutti i settori di cui all'articolo 3. Il comitato IPA II è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006. Esso assiste la Commissione in tutti i settori di cui all'articolo 3.

Articolo 14

Ricompensa per i risultati ottenuti

1. I documenti di strategia di cui all'articolo 6 prevedono che un ammontare adeguato dell'assistenza rimanga a disposizione per premiare un beneficiario elencato nell'allegato I per:

- a) i particolari progressi realizzati verso il soddisfacimento dei criteri di adesione; e/o
- b) l'efficace attuazione dell'assistenza preadesione con il conseguimento di risultati particolarmente positivi in relazione agli obiettivi specifici stabiliti nel pertinente documento di strategia.

2. Qualora i progressi realizzati e/o i risultati ottenuti da un beneficiario elencato nell'allegato I si attestino ampiamente al di sotto dei livelli convenuti figuranti nei documenti di strategia, la Commissione adegua proporzionalmente le assegnazioni, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

3. Un importo adeguato è accantonato al fine delle ricompense di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed è assegnato sulla base di una valutazione dei risultati e dei progressi su un periodo di diversi anni ma non oltre il 2017 e il 2020, rispettivamente. Sono presi in considerazione gli indicatori di rendimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2 specificati nei documenti di strategia.

4. L'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione nei documenti di strategia di cui all'articolo 6 tiene conto della possibilità di assegnare i fondi supplementari in questione sulla base dei risultati e/o progressi conseguiti.

Articolo 15

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 è fissata a 11 698 668 000 EUR a prezzi correnti. Fino al 4 % della dotazione finanziaria è assegnata ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020.

3. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, ossia lo strumento di cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, lo strumento europeo di vicinato, l'IPA II e lo strumento di partenariato, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ è assegnato con riguardo ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di tali paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'uso di questi fondi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus +»: il programma dell'Unione per l'educazione, la formazione, gioventù e sport e che abroga le decisioni 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 che istituisce lo strumento di partenariato per la cooperazione coi paesi terzi (cfr. pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale).



Tali finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali riguardanti, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali finanziamenti figurano nella programmazione prevista dal presente regolamento, in linea con le esigenze e priorità individuate nei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità dell'azione esterna dell'Unione.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente


D. KOURKOULAS



ALLEGATO I

- Albania
- Bosnia-Erzegovina
- Islanda
- Kosovo (*)
- Montenegro
- Serbia
- Turchia
- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



ALLEGATO II


Priorità tematiche per l'assistenza

L'assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche:

- a) il rispetto del principio di una buona amministrazione pubblica e di una governance economica. Gli interventi in tale settore mirano a: potenziare la pubblica amministrazione, comprese la professionalizzazione e la depoliticizzazione della funzione pubblica, creare una cultura meritocratica e garantire procedure amministrative consone; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante e di un'economia più competitiva; sostenere la partecipazione nel meccanismo multilaterale di sorveglianza di bilancio dell'Unione e in una cooperazione sistematica con istituzioni finanziarie internazionali sui principi di base della politica economica nonché rafforzare la gestione delle finanze pubbliche;
- b) la garanzia e la promozione sin dalle primissime fasi del corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: garantire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti, compresi sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi per proteggere le frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i Rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione;
- c) il potenziamento delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, a favore dei beneficiari elencati nell'allegato I e la promozione del collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con attori pubblici e privati;
- d) l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento permanente. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità; ridurre l'abbandono scolastico prematuro; adattare i sistemi di istruzione e formazione professionale (VET) alle domande del mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa;
- e) la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori. Gli interventi in tale settore mirano a: un'integrazione sostenibile di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nel mercato del lavoro, anche mediante misure volte a stimolare gli investimenti per la creazione di posti di lavoro di qualità; sostenere l'integrazione di disoccupati; e a incoraggiare una partecipazione maggiore nel mercato del lavoro di tutti i gruppi sottorappresentati. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, l'adattamento di lavoratori e di imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro;
- f) la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in questo settore mirano a integrare le comunità emarginate quali i ROM; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare la fruizione di servizi accessibili, sostenibili e di alta qualità, quali i servizi sanitari e sociali di interesse generale, compreso mediante la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale;
- g) la promozione di sistemi di trasporti sostenibili e l'eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete, in particolare attraverso gli investimenti nei progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti individuati dovrebbero assumere carattere prioritario secondo il loro contributo alla mobilità, sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pertinenza alle connessioni con gli Stati membri e coerentemente con lo spazio unico europeo dei trasporti;
- h) il miglioramento del settore privato e della competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente in quanto principali motori della crescita, della creazione di posti di lavoro e della coesione. È data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;
- i) il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, in particolare migliorando le infrastrutture di ricerca, promuovendo un contesto favorevole e la incoraggiando la messa in rete e la collaborazione;
- j) il contributo alla sicurezza e alla gestione alimentare dei sistemi agricoli diversificati ed efficienti nelle comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;
- k) l'incremento della capacità del settore agroalimentare di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali in uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali;



- l) la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e il contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al potenziamento delle capacità di resilienza ai cambiamenti climatici e promuovendo la governance e le informazioni relative all'azione per il clima. I fondi IPA II promuovono politiche intese a favorire il passaggio a un'economia efficiente, sicura e sostenibile nell'impiego delle risorse e a basso impiego di carbonio;
- m) la promozione di misure per la riconciliazione, la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.



ALLEGATO III

Priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione territoriale

L'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera può, se del caso, trattare le seguenti priorità tematiche:

- a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, compresa la mobilità transfrontaliera; iniziative comuni nel settore dell'occupazione; servizi di informazione e consulenza e formazione comune; la parità di genere; le pari opportunità; l'integrazione delle comunità immigrate e dei gruppi vulnerabili; investimenti a favore dei servizi pubblici per l'occupazione; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;
- b) proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei suoi effetti, la prevenzione e la gestione dei rischi mediante, tra l'altro: azioni comuni per la protezione dell'ambiente; la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, l'efficienza delle risorse, le fonti energetiche rinnovabili e la transizione ad un'economia sicura e sostenibile a basse emissioni di CO₂; la promozione di investimenti per far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi e preparazione alle emergenze;
- c) promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche mediante, tra l'altro: la riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione; investimenti in sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti;
- d) incoraggiare il turismo e la protezione del patrimonio culturale e naturale;
- e) investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro: lo sviluppo e l'attuazione di iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;
- f) promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;
- g) rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, del commercio e degli investimenti mediante, tra l'altro: la promozione ed il sostegno dell'imprenditorialità, in particolare delle piccole e medie imprese; lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e dell'internazionalizzazione;
- h) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione mediante, tra l'altro: la promozione della condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

I fondi IPA II possono inoltre finanziare, se del caso, la partecipazione di beneficiari elencati nell'allegato I a programmi di cooperazione transnazionale ed interregionale nell'ambito del sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché a programmi di cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato. In tali casi la portata dell'assistenza è stabilita conformemente al quadro normativo dello strumento pertinente (sia i FESR o lo strumento europeo di vicinato).



Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(*) Ove pertinente.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa al finanziamento dei programmi orizzontali per le minoranze

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea convengono che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) debba essere interpretato nel senso che esso consente di finanziare programmi volti a rafforzare il rispetto e la protezione delle minoranze in linea con i criteri di Copenaghen, così come è stato per il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA).




Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.



Dichiarazione del Parlamento europeo relativa ai beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) utilizza l'espressione «i beneficiari elencati nell'allegato I» in tutto il testo. Il Parlamento europeo ritiene che quest'espressione si applichi ai paesi.

14CE0664



REGOLAMENTO (UE) N. 232/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento europeo di vicinato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento istituisce lo strumento europeo di vicinato (ENI) come uno degli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013.
- (2) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
- (3) Nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV), l'Unione offre ai paesi del vicinato europeo relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nonché sulla promozione di questi valori e principi. Essa fornisce

altresi, ove appropriato, un quadro per una maggiore mobilità e un incremento dei contatti interpersonali, in particolare tramite accordi di facilitazione del visto e di riammissione e, in funzione dei singoli casi, tramite la liberalizzazione del visto.


- (4) Da quando è stata varata, la PEV ha consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione, fra cui il lancio di iniziative regionali e il sostegno alla democratizzazione nel vicinato europeo. Diversi sviluppi significativi nel vicinato europeo hanno portato ad un riesame strategico globale. Il riesame fornisce, tra l'altro, maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme secondo l'approccio basato sull'incentivo, (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e «responsabilità reciproca», un partenariato con le società e un approccio più differenziato e su misura nei confronti dei singoli paesi partner. Il presente regolamento dovrebbe stabilire collegamenti chiari tra il quadro della PEV e il sostegno da fornire ai sensi del presente regolamento.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione delle iniziative politiche che hanno contribuito a definire la PEV: il partenariato orientale tra l'Unione e i suoi vicini orientali, il partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa e l'Unione per il Mediterraneo nel vicinato meridionale. Tali iniziative sono tutte di importanza strategica e offrono in eguale misura quadri strategici importanti per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca, della titolarità e della responsabilità condivisa. Il presente regolamento dovrebbe sostenere anche l'attuazione della cooperazione regionale in tutto il vicinato, tra l'altro nel quadro della politica della dimensione settentrionale o della sinergia del Mar Nero, nonché, soprattutto nel caso della cooperazione transfrontaliera, gli aspetti esterni delle strategie macroregionali.
- (6) Gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere perseguiti con l'opportuno coinvolgimento dei partner dell'azione esterna, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione, tenuto conto dell'importanza del loro ruolo. Il presente regolamento dovrebbe inoltre sostenere il rafforzamento della capacità delle organizzazioni della società civile di garantire un'efficace assunzione di responsabilità interna e una titolarità locale e di svolgere un ruolo determinante nel processo di democratizzazione.
- (7) Il presente regolamento riconosce lo status specifico della Federazione russa quale vicino dell'Unione e partner strategico nella regione.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag.77.

⁽²⁾ GU C 391 dell'18.12.2012, pag. 110.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).



- (8) Il sostegno erogato a titolo del presente regolamento e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dovrebbe essere previsto nei programmi di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, da una parte, e paesi partner e/o la Federazione russa, dall'altra parte («altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera»), lungo i confini esterni dell'Unione onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile e la cooperazione tra le zone frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini. Per garantire l'attuazione efficace della cooperazione transfrontaliera è importante armonizzare le procedure con quelle utilizzate nel contesto della cooperazione territoriale europea, se del caso.
- (9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione tra l'Unione e i suoi partner, nonché per gli altri paesi partecipanti, a loro comune beneficio, in particolare ottimizzando e rendendo più efficace, in particolare, il coordinamento delle risorse messe a disposizione e combinando i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente a beneficio dei progetti di cooperazione transfrontaliera e cooperazione regionale, dei progetti infrastrutturali che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato, e in altri ambiti di cooperazione.
- (10) Le unità territoriali lungo le frontiere situate nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e le unità territoriali pertinenti dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ dovrebbero poter parimenti partecipare alla cooperazione transfrontaliera. La partecipazione dei paesi del SEE ai programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbe continuare a essere finanziata dalle loro risorse proprie.
- (11) Ci si aspetta dagli Stati membri, dai paesi partner e da altri paesi partecipanti che prendono parte alla cooperazione transfrontaliera e alla cooperazione regionale un cofinanziamento, atto a rafforzare la titolarità del paese, aumentare le risorse finanziarie a disposizione dei programmi e agevolare la partecipazione delle parti interessate locali.
- (12) Per armonizzare la terminologia utilizzata nel presente regolamento con quella della cooperazione territoriale europea, i documenti di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere chiamati programmi operativi comuni.
- (13) Il sostegno fornito ai paesi vicini in via di sviluppo nell'ambito della PEV deve essere coerente con gli obiettivi e i principi delle politiche esterne dell'Unione, e in particolare della sua politica di sviluppo e della politica estera e di sicurezza comune. Occorre inoltre garantire la coerenza con le dimensioni esterne delle politiche e degli strumenti interni dell'Unione.
- (14) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra l'ENI, gli altri strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre comportare il potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.
- (15) La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.
- (16) L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza, l'efficacia e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino a vicenda, è opportuno prevedere una programmazione congiunta a cui ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Al contempo dovrebbe essere garantito un livello adeguato di cooperazione e coordinamento con altri donatori non dell'Unione.
- (17) In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere allineato alle strategie e misure nazionali o locali corrispondenti dei paesi partner e, ove appropriato, anche a quelle della Federazione russa.
- (18) La Commissione dovrebbe cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.
- (19) La lotta ai cambiamenti climatici è una delle principali sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo, annunciato nella comunicazione della Commissione, del giugno 2011, dal titolo «un bilancio per l'Europa 2020» di aumentare di almeno il 20 % la quota del bilancio dell'Unione destinata ai cambiamenti climatici.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).



- (20) Un quadro stabile di cooperazione con i paesi vicini nel settore dell'energia e delle risorse, che sia coerente con le norme dell'Unione relative al mercato interno, contribuisce a migliorare la sicurezza dell'Unione in tale settore.
- (21) La parità di genere, i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e la lotta alle discriminazioni ed alle disuguaglianze sono obiettivi trasversali di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.
- (22) Nelle relazioni con i propri partner su scala mondiale, l'Unione si è impegnata a promuovere il lavoro dignitoso, e la giustizia sociale, nonché a ratificare e applicare effettivamente le norme sul lavoro internazionalmente riconosciute, ivi inclusa l'eliminazione del lavoro minorile, e degli accordi ambientali multilaterali.
- (23) Il presente regolamento istituisce, per il periodo della sua applicazione, una dotazione finanziaria che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾.
- (24) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi.
- (25) Al fine di adattare il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco delle priorità per il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento e le assegnazioni finanziarie per tipo di programma. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (26) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.
- (27) Le competenze di esecuzione connesse a un quadro di sostegno globale pluriennale alle norme di esecuzione che stabiliscono disposizioni specifiche per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (28) Per l'adozione di tali atti di esecuzione dovrebbe essere utilizzata, in linea di massima, la procedura di esame, data la natura di tali atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico o le loro implicazioni finanziarie, fatta eccezione per le misure di entità finanziaria limitata.
- (29) Norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione sono stabilite dal regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (30) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sono stabilite nella decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (31) Nei paesi del vicinato europeo, dove l'allineamento alle regole e agli standard dell'Unione è uno degli obiettivi politici chiave, l'Unione si trova in posizione favorita per prestare il proprio sostegno ai sensi del presente regolamento. Un certo supporto specifico può essere fornito solo a livello di Unione. L'esperienza di transizione degli Stati membri può altresì contribuire al successo delle riforme nei paesi del vicinato europeo e alla promozione di valori universali nel vicinato europeo.
- (32) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽²⁾ Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme comuni e procedure per l'attuazione dello strumento dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna (Cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale)

⁽⁴⁾ Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GUL 201 del 3.8.2010, pag. 30).

⁽¹⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.



- (33) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio⁽¹⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

Articolo 2

Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

Obiettivo generale e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) inteso a progredire ulteriormente verso uno spazio di prosperità condivisa e buon vicinato tra l'Unione e i paesi e i territori di cui all'allegato I (i «paesi partner») sviluppando relazioni privilegiate fondate sulla cooperazione, la pace e la sicurezza, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani conformemente al TUE.

2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è utilizzato a beneficio dei paesi partner e delle zone coinvolte nella cooperazione transfrontaliera. Esso può essere utilizzato anche a beneficio comune dell'Unione e dei paesi partner.

3. I finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento possono essere inoltre utilizzati per consentire alla Federazione russa di partecipare alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione regionale con la partecipazione dell'Unione e ai pertinenti programmi multinazionali, inclusa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti.


4. L'Unione promuove, sviluppa e consolida i valori di libertà, democrazia, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il loro rispetto, e i principi di uguaglianza e stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi in osservanza del diritto internazionale. Di conseguenza, i finanziamenti erogati a norma del presente regolamento sono tenuti a rispettare questi valori e principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale, tenendo conto delle politiche e posizioni pertinenti dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

1. Il sostegno dell'Unione concesso a norma del presente regolamento punta a promuovere una più intensa cooperazione politica, una democrazia radicata e sostenibile, una progressiva integrazione economica, nonché a rafforzare il partenariato con le società tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti o di documenti equivalenti.

2. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento mira in particolare a:

- a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo stato di diritto, i principi di uguaglianza e la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo, la lotta contro la corruzione, il rafforzamento della capacità istituzionale a tutti i livelli e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;
- b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati incluso attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, in particolare nelle interconnessioni;
- c) creare i presupposti per la migliore organizzazione dell'immigrazione legale e la promozione di una gestione efficace della mobilità delle persone, per l'attuazione di accordi presenti o futuri conclusi conformemente all'approccio globale in materia di migrazione, e per la promozione dei contatti interpersonali, con particolare riferimento ad attività culturali, educative, professionali e sportive;
- d) sostenere tutti gli aspetti dello sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo; ridurre la povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato e ridurre l'esclusione sociale; promuovere le capacità in materia di scienza, istruzione, in particolare d'istruzione superiore, tecnologia, ricerca e innovazione; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna; incoraggiare lo sviluppo rurale; promuovere la sanità pubblica; e sostenere la tutela dell'ambiente, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;
- e) promuovere le misure per la creazione di fiducia, di relazioni di buon vicinato ed altre misure a favore della sicurezza in tutte le sue forme e della prevenzione/risoluzione dei conflitti, inclusi i conflitti persistenti;
- f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato europeo e la cooperazione transfrontaliera.



3. Per valutare il conseguimento degli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 si utilizzano in particolare le relazioni periodiche dell'Unione sull'attuazione della PEV; per quelli di cui paragrafo 2, lettere a), d) ed e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'entità dell'adozione del quadro normativo dell'Unione da parte dei paesi partner, ove pertinente; per quelli di cui al paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti.

Gli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento di obiettivi specifici sono prestabiliti, chiari, trasparenti e, ove appropriato, specifici per i singoli paesi e misurabili e comprendono, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un sistema giudiziario indipendente, cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, il livello di corruzione, i flussi commerciali, la parità di genere e gli indicatori che consentano di misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

4. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento può essere utilizzato anche in altri settori pertinenti quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della PEV.

Articolo 3

Quadro politico

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni della Commissione, conclusioni del Consiglio europeo e conclusioni del Consiglio e le pertinenti dichiarazioni dei vertici o conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner della PEV, anche nel contesto del partenariato orientale e dell'Unione per il Mediterraneo, e anche le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo costituiscono, pur nel rispetto del principio di titolarità, il quadro strategico generale del presente regolamento ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento.

2. Gli elementi di riferimento essenziali per individuare le priorità del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento e per la valutazione dei progressi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, sono: i piani d'azione o altri documenti equivalenti definiti di comune accordo, quali le agende di associazione, tra i paesi partner e l'Unione a titolo bilaterale o multilaterale, incluso, secondo i casi, nel quadro del partenariato orientale e della dimensione meridionale della PEV.

3. Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento può essere fornito qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea e viene programmato in base a tali obiettivi, tenendo conto delle esigenze del paese interessato.

Articolo 4

Differenziazione, partenariati e cofinanziamenti

1. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento fornito a ciascun paese partner a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è basato su incentivi e differisce per forma e entità, considerati di tutti gli elementi elencati in appresso, a seconda del paese, rispecchiandone:

- le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;
- l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali;
- l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile;
- il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;
- la capacità di utilizzazione e l'impatto potenziale del sostegno Unione ai sensi del presente regolamento.

Tale sostegno figura nei documenti di programmazione pluriennale di cui all'articolo 7.


2. Successivamente all'adozione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 7 e fatti salvi gli altri elementi descritti nel paragrafo 1 del presente regolamento, la quota di risorse disponibili offerta ai paesi partner è adattata principalmente in funzione dei rispettivi progressi compiuti nella costruzione e nel consolidamento di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali, in linea con l'approccio basato su incentivi.

Per i programmi multinazionali quadro, tale quota è determinata in funzione dei progressi compiuti dai paesi partner nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, tenendo conto anche dei progressi da essi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che contribuiscono al raggiungimento di tale scopo.

I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati periodicamente, in particolare tramite le relazioni sulla PEV che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.

Il sostegno può essere riesaminato in caso di grave o persistente regresso.

3. L'approccio basato su incentivi non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra autorità locali, al sostegno al miglioramento della situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alla crisi. In caso di grave o persistente regresso, tale sostegno può essere rafforzato.



4. L'approccio basato su incentivi a titolo del presente regolamento è oggetto di periodici scambi di vedute al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, le seguenti parti interessate nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione:

- a) le autorità nazionali e locali; e
- b) organizzazioni della società civile;

anche attraverso la consultazione e l'accesso tempestivo alle pertinenti informazioni per consentire loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.

6. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner e dagli altri paesi partecipanti tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, segnatamente di piccole organizzazioni della società civile, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 5

Coerenza e coordinamento dei donatori

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con tutti gli ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziarie ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.

2. L'Unione, gli Stati membri e la BEI garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalle istituzioni finanziarie europee.

3. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico e di prevenire la sovrapposizione dei finanziamenti conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informa-

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

zioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo. La programmazione congiunta è attuata ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Qualora ciò non possa essere realizzato, al fine di garantire il più elevato livello di coordinamento, sono considerate altre modalità quali la cooperazione delegata e i sistemi di trasferimento.

La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con gli Stati membri nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014, presentando anche raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non pienamente realizzata.

4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie, incluse le consultazioni in una fase iniziale del processo di programmazione, per garantire la complementarità e un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'Unione.

5. I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 fanno altresì riferimento, nella misura del possibile, alle attività di altri donatori dell'Unione.

TITOLO II


PROGRAMMAZIONE INDICATIVA E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 6

Tipi di programmi

1. Ai sensi del presente regolamento, il sostegno dell'Unione è programmato attraverso:

- a) programmi bilaterali a sostegno dell'Unione di un unico paese partner;
- b) programmi multinazionali che affrontino sfide comuni a tutti i paesi partner o ad alcuni di essi, sulla base delle priorità del partenariato orientale e della dimensione meridionale della PEV e tenendo conto dei lavori svolti nel contesto dell'Unione per il Mediterraneo, e cooperazione regionale e subregionale principalmente tra due o più paesi partner, anche nel quadro della dimensione settentrionale e della sinergia del Mar Nero. La Federazione russa può partecipare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3;
- c) programmi di cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più paesi partner e/o la Federazione russa («altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera»), dall'altra, attuati lungo la loro parte condivisa della frontiera esterna dell'Unione.



2. Le priorità del sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento figurano nell'allegato II.

3. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento viene fornito in conformità del regolamento (UE) n. 236/2014 e con le regole di esecuzione che fissano specifiche disposizioni per l'esecuzione della cooperazione transfrontaliera, come indicato all'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 7

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi per paese e programmi indicativi multinazionali

1. Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi per paese sono determinate in base ai criteri definiti all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Per i paesi per i quali i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento esistono, viene adottato un quadro di sostegno unico pluriennale secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale quadro:

- (a) esamina i progressi compiuti in relazione al quadro strategico, il conseguimento di obiettivi precedentemente concordati e fa il punto della situazione per quanto riguarda le relazioni tra l'Unione il paese partner, anche in ordine al grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione;
- (b) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione, selezionandoli prevalentemente fra quelli indicati nei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, e nelle strategie/nei piani dei paesi partner, ove tali strategie o piani siano coerenti con il quadro strategico globale, e per cui le valutazioni periodiche dell'Unione hanno evidenziato la necessità di un sostegno;
- (c) indica i risultati attesi; e
- (d) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.

Le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun quadro di sostegno unico sono indicate con un margine di variazione non superiore al 20 % di tali assegnazioni.

La durata del quadro di sostegno unico corrisponde in linea di massima alla durata del documento pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento.

3. Per i paesi per i quali i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento non esistono, viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento:

- a) definisce la strategia di risposta dell'Unione in base a un'analisi della situazione del paese interessato, alle sue relazioni con l'Unione, e alle strategie/ai piani dei paesi partner laddove tali strategie o piani siano coerenti con il quadro strategico globale;

b) stabilisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione;

c) indica i risultati attesi; e

d) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.

Le assegnazioni finanziarie indicative corrispondenti sono indicate con un margine di variazione non superiore al 20 % di tali allocazioni. Il documento di programmazione ha una durata pluriennale appropriata.

4. Per i programmi multinazionali è adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento:

a) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione, riprendendo dove necessario le priorità stabilite nel quadro del partenariato orientale o dell'Unione per il Mediterraneo;

b) indica i risultati attesi; e


c) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.

Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi multinazionali sono determinate sulla base di criteri trasparenti e oggettivi.

Il documento di programmazione ha una durata pluriennale appropriata.

5. I documenti del quadro unico di sostegno sono riesaminati all'occorrenza, anche alla luce delle pertinenti relazioni periodiche dell'Unione, nonché dei lavori degli organismi misti istituiti nel quadro degli accordi conclusi con i paesi partner, e possono essere riveduti secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. I documenti di programmazione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono soggetti a una revisione a medio termine od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la stessa procedura.

6. Per facilitare l'attuazione dell'approccio basato su incentivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, un importo approssimativo del 10 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è assegnata ai programmi multinazionali quadro che integreranno le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le pertinenti decisioni della Commissione che istituiscono detti programmi quadro precisano i paesi che possono beneficiare delle dotazioni, mentre le assegnazioni effettive saranno decise sulla base dei progressi compiuti verso una democrazia radicata e sostenibile e la realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che concorrono alla realizzazione di quest'obiettivo.



7. I finanziamenti erogati a norma del presente regolamento possono essere associati a finanziamenti concessi in virtù di altri regolamenti dell'Unione, quando ciò sia necessario per attuare in maniera più efficace misure vantaggiose per l'Unione e per i paesi partner in settori quali la cooperazione transnazionale e le interconnessioni. In tal caso la Commissione decide quale serie unica di norme deve applicarsi per l'attuazione.

8. Gli Stati membri sono coinvolti nel processo di programmazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Gli Stati membri e gli altri donatori che si sono impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'Unione partecipano in modo particolarmente attivo. Ove opportuno, i documenti di programmazione possono riguardare anche il loro contributo.

9. Nel caso in cui gli Stati membri e gli altri donatori si siano impegnati a programmare congiuntamente il loro sostegno, un documento di programmazione pluriennale congiunto può sostituire il quadro di sostegno unico e i documenti di programmazione di cui ai paragrafi 3 e 4, purché soddisfatti i requisiti indicati in tali paragrafi.

10. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere a una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra le politiche dell'Unione, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

11. Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della di tale relazione.

b) per le frontiere marittime, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente situate lungo le frontiere marittime tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, separate da un massimo di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione;

c) per un bacino marino, inglobando le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e agli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera.

2. Al fine di assicurare la continuazione dei programmi di cooperazione esistenti e in altri casi giustificabili, e nella prospettiva di contribuire agli obiettivi del programma, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1 può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera. Le condizioni alle quali le unità territoriali limitrofe possono partecipare alla cooperazione sono definite nei programmi operativi congiunti.

3. In casi debitamente giustificati, possono essere inclusi centri sociali, economici o culturali importanti situati negli Stati membri o in altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, non confinanti con le unità territoriali ammissibili, purché la loro partecipazione contribuisca al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione. Le condizioni alle quali tali centri possono partecipare alla cooperazione sono definite nei programmi operativi congiunti.

4. Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione, di concerto con i partecipanti, può proporre che l'ammissibilità geografica sia estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l'unità territoriale di livello NUTS 3.

5. La cooperazione transfrontaliera mira a essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali attuali e future.

TITOLO III

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Articolo 8

Ammissibilità geografica

1. I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), possono essere istituiti:

a) per le frontiere terrestri, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello 3 o equivalente della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, fatti salvi gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4;

Articolo 9

Programmazione e assegnazione dei fondi per la cooperazione transfrontaliera

1. È elaborato un documento di programmazione per definire quanto segue:

a) gli obiettivi strategici della cooperazione transfrontaliera, nonché le priorità e i risultati attesi di detta cooperazione;

b) l'elenco dei programmi operativi congiunti da porre in essere;



- c) la ripartizione indicativa delle risorse tra i programmi relativi alle frontiere terrestri e marittime di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e i programmi per un bacino marino di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);
- d) le assegnazioni indicative pluriennali per ciascun programma operativo congiunto;
- e) le unità territoriali che possono beneficiare di ciascun programma operativo congiunto e le unità territoriali e i centri di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4;
- f) l'assegnazione indicativa per sostenere, ove opportuno, le azioni orizzontali di sviluppo delle capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra programmi;
- g) i contributi ai programmi transnazionali stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ a cui partecipano i paesi partner e/o la Federazione russa.

Il documento di programmazione copre un periodo di sette anni ed è adottato dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale documento è soggetto a una revisione intermedia, o ogniqualvolta necessario, e può essere riesaminato secondo tale procedura.

2. I programmi operativi congiunti sono cofinanziati dal FESR. L'importo complessivo del contributo del FESR è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il presente regolamento si applica all'uso di tale contributo.

3. Lo strumento di preadesione (IPA II) come istituito dal regolamento (UE) n. 236/2014 può essere utilizzato per cofinanziare i programmi operativi congiunti a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I di tale regolamento. Il presente regolamento si applica all'uso di tale cofinanziamento.

4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai programmi operativi congiunti si basano su criteri oggettivi, in particolare sulla popolazione delle unità territoriali ammissibili di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Al momento di determinare le assegnazioni indicative possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del FEDR e i contributi provenienti dal presente regolamento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione.

Articolo 10

Programmi operativi congiunti

1. La cooperazione transfrontaliera è attuata mediante programmi operativi congiunti riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o a un gruppo di frontiere, i quali contem-

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

plano azioni pluriennali volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità e che possono essere attuate tramite il sostegno dell'Unione. I programmi operativi congiunti si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e contengono una descrizione sintetica dei sistemi di gestione e di controllo riguardante gli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2.


2. I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e marittime sono istituiti in relazione a ciascuna frontiera al livello territoriale adeguato e includono unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera.

3. I programmi operativi congiunti relativi ai bacini marini hanno carattere multilaterale, sono istituiti al livello territoriale appropriato e includono unità territoriali ammissibili che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera.

4. Entro un anno dall'approvazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 9, e dopo l'adozione delle norme per l'attuazione delle norme che fissano specifiche disposizioni per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera, i paesi partecipanti presentano insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotta, entro il termine fissato nelle norme di esecuzione, ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificata la rispondenza al presente regolamento, al documento di programmazione e alle norme di esecuzione. Entro un mese dalla loro adozione, la Commissione presenta per informazione al Parlamento europeo e agli Stati membri i programmi operativi congiunti.

5. Le zone situate in paesi diversi dagli Stati membri o dagli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, che confinano con le zone ammissibili definite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), o si affacciano su un bacino marino comune in cui è in fase di istituzione un programma operativo congiunto possono rientrare in un programma operativo congiunto e beneficiare del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento a norma delle condizioni stabilite nel documento di programmazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

6. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per garantire che i programmi di cooperazione transfrontaliera, in particolare per i bacini marini, istituiti a norma del presente regolamento e i programmi di cooperazione transnazionale istituiti a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 che hanno una parziale sovrapposizione della copertura geografica siano del tutto complementari e si rafforzino a vicenda.



7. I programmi operativi congiunti possono essere riveduti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione per motivi quali:

- a) mutate priorità della cooperazione oppure evoluzione socioeconomica;
- b) risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione;
- c) necessità di adeguare l'importo dei fondi disponibili e di riassegnare le risorse.

8. Entro la fine dell'anno successivo all'adozione dei programmi operativi congiunti, la Commissione conclude una convenzione di finanziamento con gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera. Tale convenzione di finanziamento include le disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione del programma operativo congiunto e può essere confermata dagli altri paesi partecipanti e dall'autorità di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) o dal paese che ospita l'autorità di gestione.

All'occorrenza è concluso un accordo, ad esempio, sotto forma di memorandum d'intesa, tra i paesi partecipanti e l'autorità di gestione per definire le competenze finanziarie specifiche e le modalità di attuazione del programma dei paesi interessati, che comprende i loro compiti e le competenze in materia di gestione e amministrazione.

9. È istituito un programma operativo congiunto che coinvolga più di uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera se almeno uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera firma la convenzione di finanziamento. Gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera interessati da un programma istituito possono aderire al programma in qualsiasi momento firmando la convenzione di finanziamento.

10. Se un paese partecipante si impegna a cofinanziare un programma operativo congiunto, quest'ultimo precisa le modalità e le necessarie salvaguardie di controllo, erogazione, utilizzazione e monitoraggio del cofinanziamento. La relativa convenzione di finanziamento è firmata da tutti i paesi partecipanti e dall'autorità di gestione del programma operativo congiunto o dal paese che ospita l'autorità di gestione.

11. I programmi operativi congiunti possono prevedere anche un contributo finanziario degli strumenti finanziari con cui potrebbero essere combinate le sovvenzioni, nel rispetto delle norme di tali strumenti, purché questo contribuisca alla realizzazione delle priorità dei programmi operativi congiunti.

12. Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti e le loro autorità locali, ove appropriato, selezionano insieme le azioni a cui è destinato il sostegno dell'Unione in linea con le priorità e le misure del programma operativo congiunto.

13. In casi specifici e debitamente giustificati, qualora:

- a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione e uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera impediscano di presentare un programma operativo congiunto;
- b) un programma operativo congiunto non possa essere attuato a causa di problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti;
- c) i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto entro il 30 giugno 2017; oppure
- d) nessuno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera nel programma abbia firmato la relativa convenzione di finanziamento per la fine dell'anno successivo all'adozione del programma,

la Commissione adotta le misure necessarie, previa consultazione con lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati, per consentire ad esso o ad essi di utilizzare il contributo del FEDR al programma operativo congiunto a norma dell'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1299/2013.

14. Gli impegni di bilancio per le azioni o i programmi di cooperazione transfrontaliera di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.

Articolo 11

Gestione dei programmi operativi congiunti

1. Di norma, i programmi operativi congiunti sono attuati in gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia, i paesi partecipanti possono proporre per l'attuazione una gestione indiretta ad opera di un'entità elencata nel regolamento finanziario e in conformità delle norme di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, che lo Stato membro, in caso di gestione concorrente, o l'altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera o l'organizzazione internazionale, in caso di gestione indiretta, abbiano predisposto e gestiscono sistemi di gestione e di controllo conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al presente regolamento e alle sue norme di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento.



Gli Stati membri, gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera e le organizzazioni internazionali interessate garantiscono il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e di controllo, la legittimità e la regolarità delle relative operazioni e il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. Essi sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi.

La Commissione può chiedere a uno Stato membro o a uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera o all'organizzazione internazionale interessata di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di operazioni sostenute a norma del presente titolo o al funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

3. Per consentire una preparazione adeguata dell'attuazione dei programmi operativi congiunti, le spese sostenute dopo la presentazione di un programma operativo congiunto alla Commissione sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2014.

4. Laddove l'ammissibilità sia limitata a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2014, l'entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che può pubblicare inviti a presentare proposte e bandi di gara, ha il diritto di considerare ammissibili gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

Articolo 12

Norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera

1. Le norme di esecuzione recanti disposizioni specifiche per l'attuazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014.

2. Le norme di esecuzione comprendono, tra l'altro, disposizioni dettagliate sui seguenti aspetti:

- a) tasso e metodi di cofinanziamento;
- b) contenuto, preparazione, modifica e chiusura dei programmi operativi congiunti;
- c) ruolo e funzione delle strutture dei programmi, ad esempio comitato di monitoraggio congiunto, autorità di gestione e suo segretariato tecnico congiunto, compresa la loro identificazione e responsabilità permanente ed effettiva, descrizione dei sistemi di gestione e controllo e condizioni relative alla gestione tecnica e finanziaria del sostegno dell'Unione, compresa l'ammissibilità della spesa;
- d) procedure di recupero in tutti i paesi partecipanti;
- e) monitoraggio e valutazione;
- f) attività di visibilità e di informazione;
- g) gestione concorrente e indiretta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2014.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato II. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione intermedia e in base alle raccomandazioni contenute in tale relazione, entro il 31 marzo 2018, la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato II.

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15


Comitato

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento europeo di vicinato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Partecipazione di un paese terzo non contemplato dall'articolo 1

1. In circostanze debitamente giustificate e per garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere, caso per caso, di estendere l'ammissibilità delle azioni specifiche in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014 a paesi, territori e aree che altrimenti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti.



Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2014, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei territori e delle aree interessati possono partecipare alle procedure di attuazione delle azioni.

2. Nei documenti di programmazione di cui all'articolo 7, può essere prevista la possibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 17

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a 15 432 634 000 EUR a prezzi correnti. Fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

3. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, e precisamente lo strumento di cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014, e dallo strumento di partenariato, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo

e del Consiglio ⁽³⁾, è assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, istituzioni e organizzazioni di questi paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

I finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi quattro anni e ai tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali finanziamenti figura nella programmazione indicativa pluriennale di cui al presente regolamento, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità dell'azione dell'esterna dell'Unione.

Articolo 18

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio


Il presidente

D. KOURKOULAS

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GUL 347 del 20.12.2013, p. 50).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (Cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 234/2014 Del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (Cfr. pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale).



ALLEGATO I

I paesi partner di cui all'articolo 1 sono:

Algeria
Armenia
Azerbaijan
Bielorussia
Egitto
Georgia
Israele
Giordania
Libano
Libia
Repubblica moldova
Marocco
Territori palestinesi occupati
Siria
Taiwan
Ucraina



ALLEGATO II

Priorità per il sostegno dell'Unione ai norma del presente regolamento

Per sostenere il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, tenendo conto anche dei documenti definiti di comune accordo, come indicato all'articolo 3, paragrafo 2, i finanziamenti dell'Unione possono essere rivolti alle priorità di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato.

Alcune di tali priorità possono essere pertinenti per più di un tipo di programma. Eventuali modifiche al presente elenco indicativo di priorità rispetta i principi della titolarità condivisa.

Questioni trasversali, fra cui una democrazia radicata e sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, la lotta contro la corruzione e l'ambiente, sono trattate nell'ambito di tali priorità.

1. Il sostegno dell'Unione a livello bilaterale, affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:

- i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto, compresa la riforma della giustizia, dell'amministrazione pubblica e del settore della sicurezza;
- la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità, anche per l'attuazione degli accordi Unione;
- il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nella transizione democratica;
- lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo, anche a livello regionale e locale, e la coesione territoriale;
- lo sviluppo dei settori sociali, in particolare per i giovani, con particolare attenzione alla giustizia e alla coesione sociale e all'occupazione;
- lo sviluppo del commercio e del settore privato, compreso il sostegno alle piccole e medie imprese, l'occupazione e la realizzazione di zone di libero scambio globali e approfondite;
- l'agricoltura e lo sviluppo rurale, compresa la sicurezza alimentare;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- il settore dell'energia, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili;
- i trasporti e le infrastrutture;
- l'istruzione e lo sviluppo di competenze, compresa l'istruzione e la formazione professionale;
- la mobilità e la gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti;
- la creazione di fiducia e altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.

Le priorità di cui al presente punto possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.

2. Il sostegno dell'Unione a livello multilaterale affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:

- i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto;
- la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;
- la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa;
- l'istruzione superiore e lo sviluppo di competenze, la mobilità degli studenti e del personale, i giovani e la cultura;
- lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo del commercio e del settore privato e il sostegno alle piccole e medie imprese;
- il settore energetico, comprese le reti energetiche;
- i trasporti e l'interconnessione delle infrastrutture;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, la crescita verde, l'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti;
- il sostegno alla società civile;
- la mobilità e la gestione della migrazione;
- la promozione delle misure per la creazione di fiducia e delle altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti.

Le priorità di cui al presente punto possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.



3. Il sostegno dell'Unione tramite i programmi di cooperazione transfrontaliera affronta, ove opportuno, le seguenti priorità:

- Lo sviluppo sociale ed economico;
- L'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza;
- La mobilità delle persone, dei beni e dei capitali.

Le priorità di cui al presente punto rispecchiano sfide comuni. Costituiscono il quadro per l'individuazione delle priorità specifiche con i paesi che partecipano alla cooperazione transfrontaliera. Le organizzazioni della società civile saranno coinvolte nell'elaborazione dei programmi e ne saranno, insieme alle autorità locali e regionali, i principali beneficiari.

Assegnazioni finanziarie per tipo di programma

Programmi bilaterali: fino all'80 %

Programmi multinazionali: fino al 35 %

Cooperazione transfrontaliera: fino al 5 %



Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(*) Ove pertinente.

Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».



Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

14CE0665



REGOLAMENTO (UE) N. 233/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il presente regolamento fa parte della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e rientra tra gli strumenti di sostegno alle politiche esterne dell'Unione. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

(2) La lotta contro la povertà rimane il principale obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione, come definito al titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e alla parte quinta, titolo III, capo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e altri impegni di sviluppo internazionalmente convenuti, nonché obiettivi approvati dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto delle Nazioni Unite (ONU) e di altri consessi internazionali competenti.

(3) La dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «il consenso europeo» ⁽⁴⁾ («il consenso europeo»), con le relative modifiche convenute, fornisce il quadro politico generale, gli orientamenti e lo scopo che guidano l'attuazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

⁽⁴⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(4) Col tempo, l'assistenza dell'Unione dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dagli aiuti.

(5) L'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve essere guidata dai principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo, vale a dire democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione deve cercare di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi, dei territori e delle regioni partner a favore di questi principi. Perseguendo tali principi, l'Unione dimostra il suo valore aggiunto in qualità di attore nelle politiche di sviluppo.

(6) Nell'attuazione del presente regolamento e, in particolare, nel corso del processo di programmazione, è opportuno che l'Unione tenga in debita considerazione le priorità, gli obiettivi e i parametri di riferimento in materia di diritti umani e di democrazia stabiliti dall'Unione per i paesi partner, in particolare le sue strategie in materia di diritti umani per ciascun paese.

(7) Il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali, la promozione dello stato di diritto, i principi democratici, la trasparenza, il buon governo, la pace e la stabilità nonché la parità di genere sono essenziali per lo sviluppo dei paesi partner e tali questioni dovrebbero essere integrate nella politica di sviluppo dell'Unione, in particolare nell'ambito della programmazione e della conclusione di accordi con paesi partner.

(8) Efficacia degli aiuti, maggiori trasparenza, cooperazione, complementarità e armonizzazione, ulteriore allineamento con i paesi partner e miglior coordinamento delle procedure, non solo tra l'Unione e gli Stati membri ma anche nei rapporti con altri donatori e attori dello sviluppo, sono fattori essenziali a garanzia della coerenza e della pertinenza degli aiuti e permettono al tempo stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner. L'Unione è impegnata, nell'ambito della politica di sviluppo, ad attuare le conclusioni della dichiarazione sull'efficacia degli aiuti adottata dal Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005, del programma d'azione di Accra adottato il 4 settembre 2008 e della successiva dichiarazione di Busan del 1° dicembre 2011. Tali impegni hanno portato a una serie di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di



- Consiglio, quali il Codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo e il quadro operativo sull'efficacia degli aiuti. È opportuno potenziare gli sforzi e le procedure per conseguire la programmazione congiunta.
- (9) È opportuno che l'assistenza dell'Unione offra sostegno alla strategia comune Africa-UE adottata al vertice UE-Africa tenutosi l'8 e 9 dicembre 2007 a Lisbona, come successivamente modificata e integrata, sulla base della visione, dei principi e degli obiettivi condivisi su cui si fonda il partenariato strategico Africa-UE.
- (10) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la coerenza, il coordinamento e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente e per assicurare aiuti efficienti in termini di costi, evitando nel contempo sovrapposizioni e divari, è urgente e opportuno prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno.
- (11) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli OSM, quali l'eliminazione della povertà estrema e della fame, compresa ogni sua successiva modifica, e agli obiettivi, ai principi e agli impegni in materia di sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nel contesto della loro cooperazione nell'ambito dell'ONU e di altri sessi internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo. La politica e l'azione internazionale dell'Unione si richiamano inoltre ai suoi impegni e obblighi in materia di diritti umani e di sviluppo, compresa la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione ONU sui diritti del fanciullo e la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo.
- (12) L'Unione è fortemente impegnata a favore della parità di genere in quanto diritto umano, questione di giustizia sociale e valore fondamentale della politica di sviluppo dell'Unione. La parità di genere è fondamentale ai fini del conseguimento di tutti gli OSM. Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha approvato il piano d'azione 2010-2015 dell'UE sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo.
- (13) È opportuno che l'Unione promuova con elevata priorità un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione e post-crisi. Un tale approccio dovrebbe basarsi, in particolare, sulle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2007 sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità e sulle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, anch'esse del 19 novembre 2007, su sicurezza e sviluppo, nonché sulle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti, nonché su eventuali pertinenti conclusioni successive.
- (14) In particolare, nelle situazioni in cui le necessità sono più urgenti e la povertà è più diffusa e radicata, è opportuno che il sostegno dell'Unione sia teso a rafforzare la resilienza dei paesi e delle popolazioni agli eventi avversi. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso una adeguata combinazione di approcci, risposte e strumenti, soprattutto garantendo l'equilibrio, la coerenza e un efficace coordinamento delle impostazioni orientate alla sicurezza, umanitarie e in materia di sviluppo, creando così un collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo.
- (15) È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la sua capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione dovrebbe essere applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati con una capacità limitata di accesso ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale. L'Unione dovrebbe sviluppare nuovi partenariati con i paesi che sono esclusi dai programmi di aiuti bilaterali, basandosi soprattutto sui programmi regionali e tematici previsti da detti strumenti e su altri strumenti tematici per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione, in particolare lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («strumento di partenariato»).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (cfr. pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale).



- (16) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso un approccio globale per ciascun paese, fondato sulla coerenza e sulla complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra questo strumento, gli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna. L'Unione, impegnandosi per garantire la coerenza complessiva della sua azione esterna a norma dell'articolo 21 TUE, deve assicurare la coerenza delle politiche di sviluppo come previsto dall'articolo 208 TFUE.
- (17) Nel rispetto del principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, il presente regolamento dovrebbe consentire una maggiore coerenza tra le politiche dell'Unione. Dovrebbe altresì permettere il pieno allineamento con i paesi e le regioni partner facendo ricorso, ove possibile, quale base per la programmazione dell'azione dell'Unione, a piani di sviluppo nazionali o simili documenti che definiscono le grandi linee della strategia di sviluppo, adottati con il coinvolgimento degli organismi nazionali e regionali interessati. Dovrebbe inoltre ottenere, grazie alla programmazione congiunta, un maggior coordinamento dei donatori, soprattutto tra l'Unione e gli Stati membri.
- (18) In un contesto mondiale globalizzato, diverse politiche dell'Unione a valenza interna, in materia di ambiente, cambiamenti climatici, promozione delle energie rinnovabili, lavoro (anche di un lavoro dignitoso per tutti), parità di genere, energia, risorse idriche, trasporti, sanità, istruzione, giustizia, sicurezza, cultura, ricerca, innovazione, società dell'informazione, migrazione e agricoltura e pesca fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'Unione.
- (19) Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda modelli di crescita che migliorino la coesione sociale, economica e territoriale e consentano agli indigenti di incrementare il loro contributo alla ricchezza nazionale e di beneficiarne maggiormente, ribadisce l'impegno dell'Unione a promuovere questo tipo di crescita nell'ambito delle sue politiche interne e esterne coniugando tre pilastri: economico, sociale e ambientale.
- (20) Tra le grandi sfide che l'Unione e i paesi in via di sviluppo devono affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento nazionale e internazionale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a realizzare l'obiettivo di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione alla transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il programma su beni pubblici e sfide globali di cui al presente regolamento dovrebbe destinare almeno il 25 % dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Per raggiungere un impatto maggiore è opportuno che, nella misura del possibile, le azioni in questi ambiti si sostengano a vicenda.
- (21) Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di contribuire al rispetto dell'impegno congiunto dell'Unione volto a fornire sostegno continuato allo sviluppo umano per il miglioramento della vita delle persone. Per contribuire a tale obiettivo, almeno il 25 % dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali dovrebbe essere destinato a questo settore dello sviluppo.
- (22) Almeno il 20 % dell'assistenza a norma del presente regolamento dovrebbe essere assegnato a servizi sociali di base, con particolare attenzione alla sanità e all'istruzione, nonché all'istruzione secondaria, riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, come nei casi in cui è prevista un'assistenza eccezionale. I dati relativi all'osservanza di tale requisito dovrebbero essere inclusi nella relazione annuale di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (23) Nel programma d'azione di Istanbul dell'ONU per i paesi meno sviluppati per il decennio 2011-2020, i paesi meno sviluppati si sono impegnati a integrare gli scambi e le politiche di sviluppo delle capacità commerciali nelle loro strategie di sviluppo nazionali. Inoltre, nell'8ª conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio tenutasi a Ginevra il 15-17 dicembre 2011, i ministri hanno convenuto di mantenere, dopo il 2011, livelli di aiuti al commercio che riflettono almeno la media del periodo 2006-2008. Tali sforzi devono essere accompagnati da aiuti al commercio e da un'agevolazione degli scambi migliori e più mirati.
- (24) Anche se i programmi tematici dovrebbero sostenere in primo luogo i paesi in via di sviluppo, è opportuno che siano ammissibili a tali programmi tematici, fatte salve le condizioni definite nel presente regolamento, anche alcuni paesi beneficiari nonché i paesi e territori d'oltremare (PTOM) i cui caratteri non soddisfano i requisiti che consentano loro di essere qualificati come destinatari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/DAC»), ma che sono disciplinati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).



- (25) I dati particolareggiati riguardanti i settori di cooperazione e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie per zona geografica e settore di cooperazione sono elementi non essenziali del presente regolamento. Al fine di aggiornare gli elementi degli allegati del presente regolamento che stabiliscono i dati particolareggiati relativi ai settori di cooperazione nell'ambito dei programmi geografici e tematici e le assegnazioni finanziarie indicative per zona geografica e settore di cooperazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (26) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui al presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (27) Data la natura di tali atti di esecuzione, soprattutto il loro orientamento politico e la loro incidenza sul bilancio, essi dovrebbero essere adottati in linea di principio secondo la procedura d'esame, tranne nel caso di misure aventi una portata finanziaria limitata.
- (28) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (29) Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono definite nel regolamento (UE) n. 236/2014.
- (30) L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna sono stabiliti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽²⁾.
- (31) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata dell'azione,

essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (32) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il suo periodo di applicazione che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento principale ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾.
- (33) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento («strumento per la cooperazione allo sviluppo» o «SCS») in forza del quale l'Unione può finanziare:

- a) programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC, eccettuati:
- i) i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽⁵⁾, escluso il Sud Africa;
- ii) i paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GUL 201 del 3.8.2010, pag. 30).

⁽³⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽⁵⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.



- iii) i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («Strumento europeo di vicinato»);
- iv) beneficiari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («strumento di assistenza preadesione»);
- b) i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali connessi allo sviluppo e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nei paesi partner ai sensi della lettera a) del presente paragrafo, i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo degli strumenti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), del presente paragrafo, nonché i paesi e i territori che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2013/755/UE del Consiglio ⁽³⁾;
- c) un programma panafricano a sostegno del partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione, comprese modifiche e aggiunte successive, per coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa.

2. Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.

3. I paesi e territori di cui al paragrafo 1 sono denominati nel presente regolamento, a seconda dei casi, «paesi partner» o «regioni partner» nell'ambito del pertinente programma geografico, tematico o panafricano.

Articolo 2

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1. Nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e del consenso europeo e le relative modifiche concordate:

- a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a lungo termine, eliminare la povertà;
- b) coerentemente con l'obiettivo primario di cui alla lettera a), la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce a:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).
⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 231 /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).
⁽³⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

- i) promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile; e
- ii) consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i pertinenti principi del diritto internazionale.

La realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma è misurata tramite rilevanti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), e, dopo il 2015, altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri in ambito internazionale.

2. La cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce a realizzare gli impegni e gli obiettivi internazionali nel campo dello sviluppo che l'Unione ha accettato, in particolare gli OSM, e i nuovi obiettivi di sviluppo post 2015.

3. Le azioni nell'ambito dei programmi geografici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

Le azioni nell'ambito dei programmi tematici e del programma panafricano sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC, tranne se:

- a) l'azione si applica a un paese o a un territorio beneficiario che non è considerato paese o territorio beneficiario degli APS dall'OCSE/DAC; oppure
- b) l'azione è intesa a realizzare un'iniziativa globale, una priorità politica dell'Unione o a rispettare un obbligo o impegno internazionale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) ed e), e non ha le caratteristiche per soddisfare i criteri per gli APS.

4. Fatta salva la lettera a) del paragrafo 3, almeno il 95 % della spesa prevista dai programmi tematici e almeno il 90 % della spesa prevista dal programma panafricano deve rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

5. Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio ⁽⁴⁾ e ammissibili al finanziamento in forza di detto regolamento non possono essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame effettivo tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GUL 163 del 2.7.1996, pag. 1).



Articolo 3

Principi generali

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

2. Nel dare esecuzione al presente regolamento è adottato un approccio differenziato tra i paesi partner atto a garantire una cooperazione specifica e su misura che tenga conto, per ciascun paese:

- a) delle proprie esigenze, sulla base di criteri quali la popolazione, il reddito pro capite, l'estensione della povertà, la ripartizione del reddito e il livello di sviluppo umano;
- b) della propria capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;
- c) dei propri impegni e delle prestazioni, sulla base di criteri e indicatori quali i progressi a livello politico, economico e sociale, la parità di genere, i progressi in materia di buon governo e diritti umani, e l'assorbimento efficace dell'aiuto, in particolare il modo in cui un paese sfrutta risorse limitate ai fini dello sviluppo, cominciando dalle proprie; e
- d) l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità e vulnerabilità.

Si tiene conto di criteri quali l'indice di sviluppo umano, l'indice di vulnerabilità economica e altri indici pertinenti, anche per misurare la povertà e la disuguaglianza interne, al fine di sostenere l'analisi e l'individuazione dei paesi più bisognosi.

3. Le problematiche trasversali quali definite nel consenso europeo sono integrate in tutti i programmi. Sono inoltre integrati, ove opportuno, la prevenzione dei conflitti, il lavoro dignitoso e i cambiamenti climatici.

Si intende che le problematiche trasversali di cui al primo comma comprendono le seguenti dimensioni, a cui si presta particolare attenzione se le circostanze lo richiedono: la non discriminazione, i diritti di persone che appartengono a minoranze, i diritti di persone con disabilità, i diritti di persone con

malattie potenzialmente letali e altri gruppi vulnerabili, i diritti fondamentali dei lavoratori e l'inclusione sociale, l'emancipazione delle donne, lo stato di diritto, lo sviluppo di capacità per i parlamenti e la società civile, e la promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, nonché il rafforzamento istituzionale, anche a livello locale e regionale.

4. Nell'attuazione del presente regolamento si garantisce la coerenza politica per lo sviluppo e l'omogeneità con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate, conformemente all'articolo 208 TFUE.

A tale proposito, le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione allo sviluppo definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi partner e le regioni interessate, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie pertinenti dell'Unione.

5. L'Unione e gli Stati membri cercano di attivare frequenti e sistematici scambi di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un coordinamento e una complementarità maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso ad accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

6. L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide globali e coopera con gli Stati membri a tal fine. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

7. Le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, hanno come fondamento e promuovono i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, nonché i principi della titolarità e della responsabilità reciproca.

Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione.



8. L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, conformemente alle migliori prassi internazionali. Essa allinea il proprio sostegno alle loro strategie di sviluppo nazionali o regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner, ove possibile, e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine promuove:

- a) un processo di sviluppo trasparente e sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali;
- b) un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner a ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti;
- c) la partecipazione alle decisioni della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è prestata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità;
- d) modalità e strumenti di cooperazione efficaci, come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 236/2014, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito, del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto conformemente agli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà.

Tutti i programmi, gli interventi e le modalità e gli strumenti di cooperazione sono adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner e sono incentrati su approcci per programma, sulla concessione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese;

- e) la mobilitazione delle entrate nazionali tramite il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;

f) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori;

g) il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner improntato a orientamenti e principi di migliori prassi concordati in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;

h) approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e basati, ove opportuno, su traguardi e indicatori internazionalmente convenuti, quali quelli degli OSM, per valutare e comunicare i risultati, compresi realizzazioni, esiti e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.

9. L'Unione sostiene, ove opportuno, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.

10. La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

11. La Commissione intrattiene scambi sistematici di informazioni con la società civile e le autorità locali.

12. Nelle sue attività di cooperazione allo sviluppo l'Unione si avvale, ove opportuno, delle esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condivide.

13. L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento non è utilizzata per finanziare l'acquisto di armi o munizioni o operazioni che hanno obiettivi militari o di difesa.

TITOLO II

PROGRAMMI

Articolo 4

Attuazione dell'assistenza dell'Unione

L'assistenza dell'Unione è posta in essere conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 tramite:

- a) i programmi geografici;
- b) i programmi tematici, composti da:
 - i) un programma di «beni pubblici e sfide globali», e
 - ii) un programma di «organizzazioni della società civile e delle autorità locali», e
- c) un programma panafricano.



Articolo 5

Programmi geografici

1. La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo riguarda azioni di natura nazionale, regionale, transregionale e continentale.

2. I programmi geografici comprendono attività di cooperazione, nei settori di pertinenza:

a) a livello regionale con i paesi partner di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in particolare al fine di attenuare l'impatto della modulazione nei paesi partner in cui si registrano disuguaglianze marcate o in aumento; o

b) a livello bilaterale:

i) con i paesi partner che non sono a reddito medio-alto secondo l'elenco dei paesi in via di sviluppo dell'OCSE/DAC o il cui prodotto interno lordo non è superiore all'1 % del prodotto interno lordo mondiale;

ii) in casi eccezionali, ivi incluso in vista dell'eliminazione graduale delle sovvenzioni per lo sviluppo, la cooperazione bilaterale può essere intrapresa anche con un numero limitato di paesi partner, laddove ciò sia debitamente giustificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. L'eliminazione graduale ha luogo in stretto coordinamento con altri donatori. La conclusione di tale tipo di cooperazione è accompagnata, laddove opportuno, da un dialogo politico con i paesi interessati incentrato sulle esigenze dei gruppi più poveri e vulnerabili.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, i programmi geografici sono elaborati in base ai settori di cooperazione previsti dal consenso europeo e sue successive modifiche concordate, nonché in base ai seguenti settori di cooperazione:

a) diritti umani, democrazia e buon governo:

i) diritti umani, democrazia e stato di diritto;

ii) parità di genere, emancipazione e parità di opportunità per le donne;

iii) gestione del settore pubblico a livello centrale e locale;

iv) politica e amministrazione fiscale;

v) lotta contro la corruzione;

vi) società civile e autorità locali;

vii) promozione e tutela dei diritti dei minori;

b) crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano:

i) sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura;

ii) clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali;

iii) agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale;

iv) energia sostenibile;

v) gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali e idriche;

vi) cambiamenti climatici e ambiente;

c) altri settori significativi per lo sviluppo:

i) migrazione e asilo;

ii) collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo;

iii) resilienza e riduzione del rischio di catastrofi;

iv) sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti.

4. Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 3 sono previsti nell'allegato I.

5. Nell'ambito di ciascun programma bilaterale, l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori al massimo, da convenire ove possibile con il paese partner interessato.

Articolo 6

Programmi tematici

1. Le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e sono complementari e coerenti con queste.

2. La programmazione delle azioni tematiche è soggetta ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) gli obiettivi politici dell'Unione stabiliti dal presente regolamento non possono essere conseguiti in modo adeguato e efficace tramite programmi geografici, ivi compreso, se del caso, qualora il programma geografico non esista o sia stato sospeso o nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo con il paese partner interessato;

b) le azioni riguardano iniziative mondiali a sostegno di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti o beni pubblici e sfide globali;



- c) le azioni hanno natura multiregionale, multinazionale e/o trasversale;
- d) le azioni sono intese a realizzare politiche innovative o iniziative volte a indirizzare azioni future;
- e) le azioni rispecchiano una priorità politica dell'Unione o un obbligo o un impegno internazionale dell'Unione pertinente al settore della cooperazione allo sviluppo.

3. Se non diversamente previsto dal presente regolamento, le azioni tematiche vanno a beneficio diretto dei paesi o territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e sono realizzate in tali paesi o territori. Tali azioni possono essere realizzate al di fuori di detti paesi o territori se ciò consente di conseguire gli obiettivi del programma interessato nel modo più efficace.

Articolo 7

Beni pubblici e sfide globali

1. L'obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma «Beni pubblici e sfide globali» è sostenere azioni in settori da trarre da:

- a) ambiente e cambiamenti climatici;
- b) energia sostenibile;
- c) sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura;
- d) sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile, nonché
- e) migrazione e asilo.

2. Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 figurano nella parte A dell'allegato II.

Articolo 8

Organizzazioni della società civile e autorità locali

1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma «Organizzazioni della società civile e autorità locali» è consolidare le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner e, ove previsto dal presente regolamento, nell'Unione e nei beneficiari ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014.

Le azioni da finanziare sono realizzate in primo luogo dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali. Ove opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali azioni possono essere realizzate da altri attori a vantaggio delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali interessate.

2. Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al presente articolo figurano nella parte B dell'allegato II.

Articolo 9

Programma panafricano

1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione a norma del programma panafricano è sostenere il partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione, come successivamente modificato e integrato, per coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa.

2. Il programma panafricano provvede alla complementarità e alla coerenza con altri programmi di cui al presente regolamento, nonché con altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione, nello specifico il Fondo europeo di sviluppo e lo strumento europeo di vicinato.

3. Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al presente articolo figurano nell'allegato III.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 10

Quadro generale

1. Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati partendo da un documento di strategia, come previsto all'articolo 11.

Nel caso dei programmi tematici, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati conformemente all'articolo 13.

Il programma indicativo pluriennale panafricano è elaborato conformemente all'articolo 14.

2. La Commissione adotta le misure di esecuzione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014 in base ai documenti di programmazione di cui agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento.

3. Il sostegno dell'Unione può essere erogato anche tramite misure non previste dai documenti di programmazione di cui agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento, come stabilito dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014.

4. In una prima fase e durante tutto il processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Tali consultazioni possono portare a una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione consulta inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, la società civile e le autorità regionali e locali, ivi compresi i rappresentanti della società civile, le autorità locali e altri organismi di esecuzione. Il Parlamento europeo è informato.



5. La programmazione ai sensi del presente regolamento tiene nella debita considerazione i diritti umani e la democrazia nei paesi partner.

6. I fondi di cui al presente regolamento possono rimanere non assegnati al fine di assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di circostanze impreviste, soprattutto in situazioni fragili, di crisi e post-crisi, nonché per consentire la sincronizzazione con i cicli strategici dei paesi partner e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie indicative a seguito delle revisioni effettuate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 3. L'impiego di tali fondi, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati secondo le procedure di cui all'articolo 15, è deciso in una data successiva conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014.

La quota di fondi che resta non assegnata a livello di ciascun tipo di programma non supera il 5 %, eccetto a fini di sincronizzazione e per i paesi di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

7. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione può prevedere uno specifico stanziamento di fondi al fine di assistere i paesi e le regioni partner nel rafforzamento della loro cooperazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione.

8. Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di tale relazione.

Articolo 11

Documenti di programmazione per i programmi geografici

1. La preparazione, l'attuazione e il riesame di tutti i documenti di programmazione ai sensi del presente articolo rispettano i principi della coerenza strategica dello sviluppo e quelli dell'efficacia degli aiuti, vale a dire titolarità democratica, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento con i paesi partner o i sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca, orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 3, paragrafi da 4 a 8. Ove possibile, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici del paese partner.

I documenti di programmazione per i programmi geografici, compresi i documenti di programmazione congiunta, si basano, per quanto possibile, su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri interessati e il paese o la regione partner interessati, compresi i parlamenti nazionali e regionali, e coinvolge la

società civile, le autorità locali e altre parti, così da migliorare la titolarità del processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare quelle volte alla riduzione della povertà.

2. I documenti di strategia sono elaborati dall'Unione per il paese o la regione partner interessati per fornire un quadro coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e detto paese o regione partner, in linea con le finalità globali, l'ambito d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le disposizioni d'intervento di cui al presente regolamento.

3. I documenti di strategia non sono richiesti:

- a) quando il paese ha elaborato una strategia di sviluppo nazionale sotto forma di piano di sviluppo nazionale, o simile documento di sviluppo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;
- b) nel caso di paesi o regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto che definisce una strategia globale dell'Unione, comprensivo di un capitolo specifico sulla politica di sviluppo;
- c) nel caso di paesi o regioni per i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;
- d) per le regioni che hanno una strategia convenuta di concerto con l'Unione;
- e) nel caso di paesi in cui l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi anteriormente al 1° gennaio 2017; in tali casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale contiene la risposta dell'Unione per tale paese;
- f) per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 000 000 di EUR per il periodo 2014-2020.

Nei casi di cui alle lettere b) e f) del primo comma, il programma indicativo pluriennale per il paese o regione interessati contiene la strategia di sviluppo dell'Unione per tale paese o regione.

4. I documenti di strategia sono soggetti a revisione intermedia o a una revisione base ad hoc, secondo necessità, conformemente agli opportuni principi e procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner interessati.



5. Programmi indicativi pluriennali per programmi geografici sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione finanziaria indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. A eccezione dei paesi e delle regioni di cui alle lettere e) e f) del primo comma del paragrafo 3, tali documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti equivalenti di cui al paragrafo 3.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo può considerato il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui all'articolo 15.

I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di rendimento chiari, specifici e trasparenti e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per priorità e, se del caso, le modalità di aiuto.

Nell'ambito di ciascun programma geografico la Commissione adotta le assegnazioni finanziarie indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi.

Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di massimo e minimo e/o alcuni fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. Non può essere prevista alcuna assegnazione finanziaria indicativa dopo il periodo 2014/2020, a meno di non essere specificamente soggetta alla disponibilità di risorse oltre tale periodo.

I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati anche ai fini di un'efficace attuazione, tenendo conto di revisioni intermedie o ad hoc del documento di strategia su cui si basano.

Le assegnazioni finanziarie indicative, le priorità, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e, se del caso, le modalità di aiuto, possono parimenti essere adattate in esito a revisioni, in particolare in seguito a situazioni di crisi o post crisi

Tali revisioni dovrebbero contemplare le esigenze nonché l'impegno e i progressi in relazione agli obiettivi convenuti in materia di sviluppo, anche per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto e il buon governo.

6. La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con gli Stati membri nella relazione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014, presentando anche raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non pienamente realizzata.

Articolo 12

Programmazione per i paesi e regioni in situazioni di crisi, post crisi o di fragilità

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post crisi, o di fragilità, o esposti alle catastrofi naturali, sono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati.

È opportuno prestare la dovuta attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto, nonché al ruolo delle donne e ai diritti dei minori in tali processi.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o di fragilità, è rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo tra tutti i pertinenti attori per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.

I documenti di programmazione per i paesi e le regioni in una situazione di fragilità o soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni, affrontano il problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.

2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014, per modificare i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Queste revisioni possono comportare una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti di politica umanitaria a quelli di politica di sviluppo.



*Articolo 13***Documenti di programmazione per i programmi tematici**

1. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato e, in ordine al programma «Beni pubblici e sfide globali», per ciascun settore di cooperazione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di prestazione chiari, specifici e trasparenti, la situazione internazionale e le attività dei principali partner e, se applicabili, le modalità di aiuto.

Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione a iniziative globali.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici sono complementari rispetto ai programmi geografici e coerenti con i documenti di strategia di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. Se necessario, l'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di massimo e/o minimo. Tali fondi possono essere lasciati non assegnati.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici sono riesaminati, se necessario, per garantire un'attuazione efficace, tenendo presenti le revisioni intermedie o ad hoc.

Le assegnazioni finanziarie indicative, le priorità, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e, se del caso, le modalità di aiuto possono parimenti essere adattate in esito a revisioni.

*Articolo 14***Documenti di programmazione per il programma panafricano**

1. La preparazione, l'attuazione e la revisione dei documenti di programmazione per il programma panafricano rispettano i principi dell'efficacia degli aiuti come previsto all'articolo 3, paragrafi da 4 a 8.

I documenti di programmazione per il programma panafricano si basano su un dialogo che coinvolga tutte le parti interessate pertinenti, a esempio il Parlamento panafricano.

2. Il programma indicativo pluriennale per il programma panafricano definisce le priorità individuate ai fini del finanziamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di prestazione chiari, specifici e trasparenti e, se del caso, le modalità di aiuto.

Il programma indicativo pluriennale per il programma panafricano è coerente con i programmi geografici e tematici.

3. Il programma indicativo pluriennale per il programma panafricano specifica l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. Se necessario, l'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di massimo e minimo.

Il programma indicativo pluriennale per il programma panafricano può essere rivisto, se necessario, per rispondere a sfide impreviste o a problemi di attuazione, nonché per tenere conto di eventuali revisioni del partenariato strategico.

*Articolo 15***Approvazione dei documenti di strategia e adozione dei programmi indicativi pluriennali**

1. La Commissione approva i documenti di strategia di cui all'articolo 11 e adotta i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 11, 13 e 14 mediante atti di esecuzione. tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Detta procedura si applica anche a revisioni aventi come effetto modifiche significative della strategia o della relativa programmazione.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, come crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, la Commissione può rivedere i documenti di strategia di cui all'articolo 11 del presente regolamento e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 16***Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento**

In circostanze eccezionali e debitamente giustificate e fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali conformemente all'articolo 15 del presente regolamento o delle misure di esecuzione pertinenti conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014, di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi e territori che non potrebbero altrimenti beneficiare dei finanziamenti in forza dell'articolo 1 del presente regolamento, laddove l'azione da realizzare è di portata mondiale, regionale, transregionale o transfrontaliera.



Articolo 17

Delega di potere alla Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare:

a) i dettagli dei settori di cooperazione menzionati:

i) all'articolo 5, paragrafo 3 di cui all'allegato I, Parti A e B;

ii) all'articolo 7, paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte A;

iii) all'articolo 8, paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte B;

iv) all'articolo 9, paragrafo 3 di cui all'allegato III, in particolare nel seguito da riservare ai vertici Africa-UE;

b) le assegnazioni finanziarie indicative nell'ambito dei programmi geografici e del programma tematico «Beni pubblici e sfide globali» di cui all'allegato IV. Le modifiche non producono l'effetto di diminuire l'importo iniziale per oltre il 5 % a eccezione delle assegnazioni nell'ambito dell'allegato IV, punto 1), lettera b).

2. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito per il periodo di validità del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato DCI»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato DCI per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

Articolo 20

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è pari a 19 661 639 000 EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2. Gli importi indicativi assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati nell'allegato IV.

3. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR, così come stabilito da strumenti di vario tipo per il finanziamento dell'azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di partenariato e lo strumento di assistenza preadesione), è assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni di questi paesi.

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'utilizzo di tali fondi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus +»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n.1298/2008/CE (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 50).



Il finanziamento è reso disponibile attraverso due attribuzioni pluriennali che coprono, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali fondi è fissata nella programmazione indicativa pluriennale di cui al presente regolamento, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze imprevedute o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione.

4. Il finanziamento a norma del presente regolamento alle azioni di cui al paragrafo 3 non supera 707 000 000 EUR. I fondi provengono dalle assegnazioni finanziarie per i programmi geografici, e sono specificati la distribuzione regionale attesa e il tipo di azioni da finanziare. I fondi in forza del presente regolamento per il finanziamento delle azioni previste dal regolamento (UE) n. 1288/2013 sono utilizzati per le azioni a beneficio dei paesi partner di cui al presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi più poveri. Le azioni per la mobilità degli studenti e del personale, finanziata mediante assegnazioni dal presente regolamento, si concentra su ambiti rilevanti per lo sviluppo inclusivo e sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

5. La Commissione include nella relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 236/2014 un elenco di tutte le azioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono finanziate dal presente regolamento, compresa la loro conformità con gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 21

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS



ALLEGATO I

SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI

A. SETTORI COMUNI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI

I programmi geografici sono elaborati in base alle aree di cooperazione di seguito riportate, che non vanno intese come settori. Le priorità sono stabilite in linea con gli impegni internazionali nel settore della politica di sviluppo cui partecipa l'Unione, in particolare gli OSM e i nuovi obiettivi di sviluppo post 2015 convenuti a livello internazionale, che modificano o sostituiscono gli OSM e sulla base di un dialogo politico con ciascun paese o regione ammissibile.

I. Diritti umani, democrazia e buon governo

- a) Diritti umani, democrazia e stato di diritto
 - i) sostenere la democratizzazione e rafforzare le istituzioni democratiche, compreso il ruolo dei parlamenti;
 - ii) rafforzare lo stato di diritto e l'indipendenza dei sistemi giudiziari e di protezione nonché garantire un accesso equo e agevole alla giustizia per tutti;
 - iii) sostenere il funzionamento trasparente e responsabile delle istituzioni e del decentramento; promuovere un dialogo sociale interno partecipativo e altri tipi di dialogo su governance e diritti umani;
 - iv) promuovere la libertà dei media, compresi i moderni mezzi di comunicazione;
 - v) promuovere il pluralismo politico, la tutela dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali e la protezione delle persone appartenenti a minoranze e ai gruppi più vulnerabili;
 - vi) sostenere la lotta alla discriminazione e alle pratiche discriminatorie di qualsiasi natura, comprese quelle fondate su origine razziale o etnica, casta, religione o credo, sesso, identità di genere o orientamento sessuale, appartenenza sociale, disabilità, stato di salute o età;
 - vii) promuovere la registrazione civile, soprattutto la registrazione delle nascite e dei decessi.
- b) Parità di genere, conferimento di responsabilità e parità di opportunità per le donne
 - i) promuovere la parità di genere e l'equità;
 - ii) tutelare i diritti delle donne e delle ragazze, anche tramite azioni contro i matrimoni di minori e altre pratiche tradizionali dannose, come la mutilazione genitale femminile e qualsiasi forma di violenza contro donne e ragazze e sostegno per le vittime della violenza di genere;
 - iii) promuovere l'empowerment delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace.
- c) Gestione del settore pubblico a livello centrale e locale
 - i) sostenere lo sviluppo del settore pubblico con l'obiettivo di migliorare l'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base, in particolare nei settori di sanità e istruzione;
 - ii) sostenere i programmi volti a migliorare la formulazione delle politiche, la gestione delle finanze pubbliche, compresi l'istituzione e il potenziamento di organismi e misure di audit, controllo e antifrode, e lo sviluppo istituzionale, compresa la gestione delle risorse umane;
 - iii) rafforzare la competenza tecnica dei parlamenti, consentendo loro di valutare la formulazione e il controllo dei bilanci nazionali e di contribuirvi, anche in materia di entrate nazionali provenienti dall'estrazione di risorse e questioni fiscali.
- d) Politica e amministrazione fiscale
 - i) sostenere la costituzione o il rafforzamento di sistemi fiscali nazionali equi, trasparenti, efficaci, progressivi e sostenibili;
 - ii) rafforzare le capacità di controllo nei paesi in via di sviluppo nella lotta contro l'evasione fiscale e i flussi finanziari illegali;
 - iii) sostenere la produzione e la diffusione di attività sulla frode fiscale e i suoi effetti, in particolare da parte di organi di vigilanza, parlamenti e organizzazioni della società civile;



- iv) sostenere le iniziative multilaterali e regionali in materia di amministrazione fiscale e riforme fiscali;
 - v) sostenere i paesi in via di sviluppo ai fini della loro partecipazione più efficace alle strutture e ai processi in materia di cooperazione tributaria internazionale;
 - vi) sostenere l'inclusione di relazioni in base al paese e al progetto nelle legislazioni dei paesi partner al fine di migliorare la trasparenza finanziaria.
- e) Lotta alla corruzione
- i) assistere i paesi partner nella lotta contro ogni forma di corruzione, anche mediante la promozione, la sensibilizzazione e le notifiche;
 - ii) aumentare la capacità degli organismi di controllo e vigilanza e della magistratura.
- f) Società civile e autorità locali
- i) sostenere lo sviluppo di capacità delle organizzazioni della società civile al fine di rafforzarne la voce e la partecipazione attiva nel processo di sviluppo e portare avanti il dialogo politico, sociale ed economico;
 - ii) sostenere lo sviluppo di capacità delle autorità locali e mobilitare le loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo, compresi i processi di decentramento;
 - iii) promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile.
- g) Promozione e tutela dei diritti dei minori
- i) promuovere il rilascio di documenti legali;
 - ii) sostenere un livello di vita adeguato e sano e una crescita sana verso l'età adulta;
 - iii) garantire che tutti ottengano un'istruzione di base.

II. Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano

- a) Sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura
- i) sostenere le riforme settoriali che migliorano l'accesso ai servizi sociali di base, in particolare ai servizi di qualità per la sanità e l'istruzione, con un'attenzione particolare agli OSM correlati e all'accesso a tali servizi da parte dei poveri e dei gruppi emarginati e vulnerabili;
 - ii) rafforzare le capacità locali di risposta alle sfide globali, regionali e locali, anche avvalendosi di un sostegno al bilancio settoriale con un maggiore dialogo politico;
 - iii) rafforzare i sistemi sanitari, facendo i conti tra l'altro con la mancanza di fornitori di servizi sanitari qualificati, l'equo finanziamento per la sanità e la riduzione dei prezzi dei farmaci e dei vaccini per i poveri;
 - iv) promuovere la piena ed efficace attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, nonché dei risultati delle relative conferenze di revisione e, in tale contesto, della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito;
 - v) garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile economicamente accessibile e di buona qualità, strutture sanitarie e igiene adeguate;
 - vi) migliorare il sostegno e l'accesso equo all'istruzione di qualità;
 - vii) sostenere una formazione professionale che aumenti la capacità di occupazione e la capacità di condurre ricerche e utilizzarne i risultati a favore dello sviluppo sostenibile;
 - viii) sostenere i regimi e le piattaforme nazionali di protezione sociale, compresi i regimi sanitari e pensionistici, rivolgendo particolare attenzione a ridurre le disuguaglianze;
 - ix) sostenere l'agenda per il lavoro dignitoso e la promozione del dialogo sociale;
 - x) promuovere il dialogo interculturale, la diversità culturale e il rispetto per la pari dignità di tutte le culture;
 - xi) promuovere la cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita economica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale ai fini della lotta contro la povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale.



- b) **Clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali**
- i) sostenere lo sviluppo di un settore privato locale competitivo, anche sviluppando la capacità istituzionale e imprenditoriale locale;
 - ii) sostenere lo sviluppo di sistemi di produzione locali e di imprese locali, anche imprese «verdi»;
 - iii) promuovere le piccole e medie imprese (PMI), microimprese, cooperative e il commercio equo;
 - iv) promuovere lo sviluppo di mercati locali, nazionali e regionali, compresi i mercati per i beni e servizi ambientali;
 - v) sostenere le riforme del quadro legislativo e normativo e la loro applicazione;
 - vi) facilitare l'accesso all'imprenditoria e ai servizi finanziari, come il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti;
 - vii) sostenere l'attuazione dei diritti del lavoro convenuti a livello internazionale;
 - viii) istituire e migliorare le leggi e i catasti per proteggere i diritti di proprietà terriera e di proprietà intellettuale;
 - ix) promuovere politiche di ricerca e innovazione che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e inclusivo;
 - x) promuovere investimenti che generano occupazione sostenibile, anche tramite combinazioni di meccanismi, rivolgendo particolare attenzione al finanziamento delle società nazionali e all'utilizzo dei capitali nazionali, in particolare a livello di PMI, e al sostegno dello sviluppo delle risorse umane;
 - xi) migliorare le infrastrutture nel pieno rispetto delle norme sociali e ambientali;
 - xii) promuovere approcci settoriali ai trasporti sostenibili, rispondendo alle esigenze dei partner, assicurando la sicurezza, l'accessibilità economica e l'efficienza dei trasporti e riducendone al minimo gli effetti negativi sull'ambiente;
 - xiii) coinvolgere il settore privato al fine di migliorare lo sviluppo socialmente responsabile e sostenibile, promuovere la responsabilità sociale e ambientale delle imprese e il dialogo sociale;
 - xiv) assistere i paesi in via di sviluppo negli sforzi per l'integrazione regionale, continentale nonché commerciale, fornire assistenza ai fini della loro integrazione armoniosa e progressiva nell'economia mondiale;
 - xv) sostenere un accesso più generalizzato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per colmare il divario digitale.
- c) **Agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale**
- i) aiutare a sviluppare la capacità di reazione dei paesi in via di sviluppo di fronte a shock (quali la scarsità di risorse e di approvvigionamenti, la volatilità dei prezzi) e affrontare le disuguaglianze, consentendo ai poveri un miglior accesso alla terra, agli alimenti, all'acqua, all'energia e alla finanza senza pregiudicare l'ambiente;
 - ii) favorire prassi agricole sostenibili e la relativa ricerca nel settore agricolo, concentrandosi sulle piccole proprietà agricole e sulle condizioni di vita nelle zone rurali;
 - iii) sostenere le donne nel settore agricolo;
 - iv) incoraggiare l'impegno dei governi per favorire gli investimenti privati responsabili in termini sociali ed ecologici;
 - v) sostenere approcci strategici alla sicurezza alimentare, riguardanti in particolare la disponibilità alimentare, l'accesso, le infrastrutture, lo stoccaggio e la nutrizione;
 - vi) affrontare l'insicurezza alimentare e la malnutrizione tramite interventi di base in situazioni di transizione e fragilità;
 - vii) sostenere lo sviluppo territoriale condotto dai paesi, partecipativo, decentrato e sostenibile da un punto di vista ambientale.
- d) **Energia sostenibile**
- i) migliorare l'accesso a servizi energetici moderni, economicamente accessibili, sostenibili ed efficienti e a servizi di energia pulita e rinnovabile;
 - ii) promuovere soluzioni energetiche sostenibili a livello locale e regionale e la produzione energetica decentrata.



- e) Gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali e idriche, in particolare:
- i) sostenere i processi e gli organi di vigilanza e appoggiare riforme della governance che promuovano la gestione sostenibile e trasparente nonché la conservazione delle risorse naturali;
 - ii) promuovere un accesso equo all'acqua, nonché una gestione integrata delle risorse idriche e dei bacini idrografici;
 - iii) promuovere la tutela e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;
 - iv) promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e una gestione sicura e sostenibile delle sostanze chimiche e dei rifiuti, tenendo conto del loro impatto sulla salute.
- f) Cambiamenti climatici e ambiente
- i) promuovere l'uso di tecnologie più pulite, l'energia sostenibile e l'efficienza delle risorse con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo a basso impiego di carbonio rafforzando al contempo le norme ambientali;
 - ii) migliorare la resilienza dei paesi in via di sviluppo alle conseguenze dei cambiamenti climatici sostenendo l'adeguamento ai cambiamenti climatici basato sull'ecosistema e le misure di mitigazione e di riduzione del rischio di catastrofi;
 - iii) sostenere l'attuazione di pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale, in particolare rafforzando la dimensione ambientale del quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile e la promozione della protezione della biodiversità;
 - iv) aiutare i paesi partner a gestire la sfida degli sfollamenti e delle migrazioni dovute agli effetti dei cambiamenti climatici e ripristinare le condizioni di vita dei rifugiati per ragioni climatiche.

III. Altri settori significativi per lo sviluppo

- a) Migrazione e asilo
- i) sostenere sforzi mirati a sfruttare pienamente l'interrelazione tra la migrazione, la mobilità, l'occupazione e la riduzione della povertà, al fine di rendere la migrazione una forza positiva per lo sviluppo e ridurre il fenomeno della fuga di cervelli;
 - ii) sostenere i paesi in via di sviluppo nell'adozione di politiche a lungo termine per la gestione dei flussi migratori, nel rispetto dei diritti umani dei migranti e delle loro famiglie e migliorarne la protezione sociale.
- b) Collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo
- i) ricostruire e riabilitare, a medio e lungo termine, le regioni e i paesi colpiti da conflitti, da catastrofi naturali o provocate dall'uomo;
 - ii) svolgere attività a medio e lungo termine volte all'autosufficienza e all'integrazione o alla reintegrazione delle popolazioni sradicate, collegando aiuti d'emergenza, ricostruzione e sviluppo.
- c) Resilienza e riduzione del rischio di catastrofi
- i) in situazioni di fragilità, sostenere la fornitura di servizi di base e la creazione di istituzioni statali legittime, efficaci e resilienti e di una società civile attiva e organizzata, in collaborazione con il paese interessato;
 - ii) contribuire a un approccio preventivo alla fragilità statale, ai conflitti, alle catastrofi naturali e ad altri tipi di crisi assistendo i paesi partner e le organizzazioni regionali negli sforzi volti a rafforzare i sistemi di allarme preventivo, la governance democratica e lo sviluppo di capacità istituzionali;
 - iii) sostenere la riduzione del rischio, la preparazione e la prevenzione delle catastrofi e la gestione delle conseguenze delle catastrofi.
- d) Sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti
- i) gestire le cause profonde dei conflitti, compresa la povertà, il degrado, lo sfruttamento, la distribuzione e l'accesso iniqui ai terreni e alle risorse naturali, la governance debole, le violazioni dei diritti umani e la disuguaglianza di genere al fine di sostenere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti nonché la costruzione della pace;
 - ii) promuovere il dialogo, la partecipazione e la riconciliazione con l'obiettivo di promuovere la pace e prevenire episodi di violenza, in linea con le migliori pratiche internazionali;
 - iii) promuovere la cooperazione e le riforme politiche nei settori di sicurezza e giustizia, lotta agli stupefacenti e ad altri traffici, tra cui quello di esseri umani, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.



B. SETTORI DI COOPERAZIONE SPECIFICI PER REGIONE


L'assistenza dell'Unione sostiene azioni e dialoghi settoriali conformi all'articolo 5 e alla parte A del presente allegato, e alle finalità globali, all'ambito d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. I settori di seguito sono tenuti in particolare considerazione, alla luce di strategie comunemente concordate.

I. America latina


- a) Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere e empowerment delle donne;
- b) affrontare questioni di governance e sostenere le riforme politiche, soprattutto in materia di politiche sociali, gestione delle finanze pubbliche e fiscalità, sicurezza (anche per quanto riguarda droga, criminalità e corruzione), potenziamento del buon governo e delle istituzioni pubbliche a livello locale, nazionale e regionale (anche attraverso meccanismi innovativi per fornire cooperazione tecnica, a esempio assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) e gemellaggi), tutela dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, delle popolazioni indigene e di origine africana, rispetto delle norme basilari in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ambiente, la lotta alla discriminazione, la lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori, e la lotta alla produzione, al consumo e al traffico di droga;
- c) sostenere una società civile organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno ai partner sociali;
- d) rafforzare la coesione sociale, in particolare introducendo o rafforzando sistemi sostenibili di protezione sociale, compresa l'assicurazione sociale e la riforma fiscale, potenziando la capacità del sistema tributario e la lotta contro le frodi e l'evasione fiscale, onde aumentare l'uguaglianza e la distribuzione della ricchezza;
- e) sostenere gli Stati latinoamericani nell'adempire il loro obbligo di debita diligenza nella prevenzione, nelle indagini, nelle azioni legali, nelle sanzioni e nella riparazione in materia di femminicidio e nell'attenzione rivolta a questo problema;
- f) sostenere diversi processi di integrazione regionale e interconnessione di infrastrutture di rete, assicurando al tempo stesso la complementarità con le attività sostenute dalla BEI e altre istituzioni;
- g) affrontare il nesso sviluppo-sicurezza;
- h) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione;
- i) sostenere politiche di istruzione e lo sviluppo di uno spazio comune dell'istruzione superiore in America latina;
- j) affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale dando vita a forti partenariati imperniati su relazioni commerciali eque e aperte, investimenti produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva, trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella ricerca, innovazione e tecnologia, e promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, sicurezza alimentare (tra cui agricoltura e pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili e tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche, del suolo e forestali comprese; sostenere lo sviluppo di microimprese e di PMI quale fonte principale di crescita inclusiva, sviluppo e occupazione; promuovere gli aiuti allo sviluppo per il commercio per assicurare che le microimprese e le PMI latinoamericane possano beneficiare di opportunità commerciali internazionali; tenere conto dei cambiamenti nel sistema di preferenze generalizzate;
- k) mitigare l'impatto negativo che l'esclusione dal sistema di preferenze generalizzate avrà per le economie di molti paesi della regione;
- l) garantire un seguito adeguato a misure di emergenza a breve termine mirate alla ripresa post catastrofe o post crisi e realizzate tramite altri strumenti di finanziamento.

II. Asia meridionale

- 1) Promuovere la governance democratica
 - a) sostenere i processi democratici, promuovere una governance effettivamente democratica, rafforzare le istituzioni e gli organismi pubblici (anche a livello locale), sostenere un decentramento efficiente, la ristrutturazione statale e i processi elettorali;
 - b) sostenere lo sviluppo di una società civile attiva, organizzata e indipendente, compresi i media, e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;



- c) sviluppare e rafforzare istituzioni pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili, promuovere riforme istituzionali e amministrative, buon governo, lotta alla corruzione, gestione delle finanze pubbliche e sostenere lo stato di diritto;
 - d) rafforzare la tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, dei migranti, delle popolazioni indigene e dei gruppi vulnerabili, la lotta alla discriminazione, lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori e al traffico di esseri umani;
 - e) tutelare i diritti umani tramite la promozione di riforme istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e degli ordinamenti in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post conflitto.
- 2) Promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano in tutti i suoi aspetti
- a) incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere tramite politiche di istruzione, sanitarie e altre politiche sociali;
 - b) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; migliorare l'accesso all'istruzione per tutti con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le competenze e la capacità di occupazione nel mercato del lavoro, affrontando inoltre, ove opportuno, la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro dell'origine, in particolare la discriminazione basata sulle caste;
 - c) promuovere la protezione sociale, l'occupazione dignitosa e norme basilari in materia di lavoro, equità e parità di genere tramite politiche di istruzione, sanitarie e altre politiche sociali;
 - d) promuovere servizi di istruzione e formazione professionale e sanitari accessibili a tutti (donne e ragazze comprese);
 - e) con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la violenza di genere e di origine, la sottrazione di minori, la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti;
 - f) creare partenariati orientati allo sviluppo in base a sviluppo agricolo e del settore privato, scambi, investimenti, aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia, nonché fornitura di beni pubblici, mirando alla riduzione della povertà e all'inclusione sociale.
- 3) Sostenere lo sviluppo sostenibile, aumentare la resilienza delle società dell'Asia meridionale ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali
- a) promuovere una crescita e condizioni di vita sostenibili e inclusive, lo sviluppo rurale integrato, l'agricoltura e la silvicoltura sostenibili, la sicurezza alimentare e la nutrizione;
 - b) promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e le energie rinnovabili, la protezione della biodiversità, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e la protezione dei suoli e delle foreste;
 - c) contribuire agli sforzi per contrastare i cambiamenti climatici sostenendo le misure di adeguamento, mitigazione e di riduzione del rischio di catastrofi;
 - d) sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica, la competitività e gli scambi, lo sviluppo del settore privato concentrandosi in particolare su microimprese e PMI e cooperative;
 - e) promuovere il consumo e la produzione sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici (comprese le risorse idriche e forestali) e la creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;
 - f) sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.
- 4) Sostenere l'integrazione e una cooperazione regionali
- a) incoraggiare l'integrazione e la cooperazione regionali secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo integrazione e dialogo regionali, in particolare tramite la Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale e promuovere gli obiettivi di sviluppo del processo di Istanbul («Cuore dell'Asia»);
 - b) sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; combattere la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di droghe;
 - c) sostenere le iniziative regionali volte a contrastare le principali malattie trasmissibili; contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali.



III. Asia settentrionale e sudorientale

1) Promuovere la governance democratica

- a) contribuire alla democratizzazione; creare e potenziare istituzioni e organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili e proteggere i diritti umani promuovendo le riforme istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e degli ordinamenti in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post conflitto;
- b) rafforzare la tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene, promuovendo il rispetto delle norme basilari in materia di lavoro, la lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori, compresi i minori coinvolti in conflitti armati, e affrontare la questione del traffico di esseri umani;
- c) sostenere l'architettura in materia di diritti umani dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), in particolar modo la commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani;
- d) sviluppare e rafforzare istituzioni e organismi pubblici, legittimi, efficaci e responsabili;
- e) sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;
- f) sostenere gli sforzi della regione finalizzati a migliorare la democrazia, lo stato di diritto e la sicurezza dei cittadini, anche tramite la riforma dei settori della sicurezza e della giustizia, e la promozione del dialogo interetnico e inter-religioso e il processo di pace;
- g) con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti, e sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile nelle regioni confinanti; sostegno alle attività di sminamento.

2) Promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano in tutti i suoi aspetti

- a) incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere;
- b) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; migliorare l'accesso all'istruzione per tutti con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le competenze e la capacità di occupazione nel mercato del lavoro, affrontando inoltre, ove opportuno, la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro e dell'origine, in particolare la discriminazione basata sulle caste;
- c) creare partenariati orientati allo sviluppo in base a sviluppo agricolo e del settore privato, scambi, investimenti, aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia, nonché fornitura di beni pubblici, mirando alla riduzione della povertà e all'inclusione sociale;
- d) sostenere gli sforzi della regione volti a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali;
- e) promuovere l'istruzione inclusiva, l'apprendimento permanente e la formazione (comprese istruzione superiore e istruzione e formazione professionale) e migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro;
- f) promuovere un'economia più verde e la crescita sostenibile e inclusiva, in particolare per quanto concerne l'agricoltura, la sicurezza alimentare e la nutrizione, le energie sostenibili e la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici;
- g) con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la violenza basata sul genere e sull'origine e la sottrazione di minori.

3) Sostenere lo sviluppo sostenibile e aumentare la resilienza delle società dell'Asia sudorientale ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali

- a) sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e della produzione sostenibili;
- b) Sostenere la regione nell'integrazione dei cambiamenti climatici nelle strategie di sviluppo sostenibile, nell'elaborazione di politiche e strumenti di adattamento e mitigazione, nell'affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e nel potenziare iniziative di cooperazione di lungo termine e nella riduzione della vulnerabilità alle catastrofi e nel sostegno al quadro plurisetoriale sui cambiamenti climatici dell'ASEAN: agricoltura e selvicoltura verso la sicurezza alimentare;



- c) In considerazione dell'espansione demografica e delle esigenze dei consumatori in mutamento, sostenere il consumo e la produzione sostenibili e gli investimenti in tecnologie pulite, soprattutto a livello regionale, in energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, comprese le risorse idriche e forestali, e creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;
 - d) collegare aiuti d'urgenza, ricostruzione e sviluppo garantendo un seguito adeguato a misure di emergenza a breve termine mirate alla ripresa post catastrofe o post crisi e realizzate tramite altri strumenti di finanziamento; sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.
- 4) Sostenere l'integrazione e la cooperazione regionali nell'Asia settentrionale e sudorientale
- a) incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo integrazione e dialogo regionali;
 - b) sostenere l'integrazione e la connettività dell'ASEAN, compresa l'attuazione degli obiettivi correlati allo sviluppo della Comunità economica ASEAN, il piano sulla connettività e la visione post 2015;
 - c) promuovere l'assistenza in campo commerciale e lo sviluppo di aiuti per il commercio, anche al fine di garantire che le microimprese e le PMI traggano benefici dalle opportunità offerte dagli scambi internazionali;
 - d) utilizzare i finanziamenti per le infrastrutture sostenibili e le reti che facilitano l'integrazione regionale, l'inclusione e la coesione sociale e la crescita sostenibile, garantendo al contempo la complementarità con le attività sostenute dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie dell'Unione e da altre istituzioni in questo settore;
 - e) incoraggiare il dialogo tra le istituzioni e i paesi dell'ASEAN e l'Unione;
 - f) sostenere le iniziative regionali volte a contrastare le principali malattie trasmissibili; contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali.

IV. Asia centrale

- a) Come obiettivi generali, contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, alla coesione sociale e alla democrazia;
- b) sostenere la sicurezza alimentare, l'accesso alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, idrico e i servizi igienico-sanitari per le popolazioni locali; promuovere e sostenere la preparazione alle catastrofi e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) sostenere parlamenti rappresentativi e democraticamente eletti, promuovere e sostenere il buon governo e i processi di democratizzazione; sana gestione delle finanze pubbliche; stato di diritto, con istituzioni ben funzionanti e rispetto effettivo dei diritti umani e della parità di genere; sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;
- d) promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere innovazione e tecnologia, lavoro dignitoso, agricoltura, sviluppo rurale, promuovere la diversificazione economica sostenendo le microimprese e le PMI, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia sociale di mercato regolamentata, del commercio e degli investimenti aperti ed equi, comprese le riforme degli ordinamenti;
- e) sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; nel contesto del nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico, compresa la lotta contro la produzione e il consumo di droghe e dei relativi effetti, tra cui l'HIV/AIDS;
- f) promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione bilaterali e regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato e da altri strumenti dell'Unione, per sostenere le riforme politiche, ricorrendo tra l'altro alla costruzione istituzionale, ove opportuno, l'assistenza tecnica (a esempio TAIEX), lo scambio di informazioni e il gemellaggio, e agli investimenti chiave tramite meccanismi adeguati atti a mobilitare le risorse finanziarie in materia di istruzione, ambiente, energia, sviluppo a basse emissioni/resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici;
- g) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; sostenere l'accesso delle popolazioni, soprattutto di giovani e donne, all'impiego tra l'altro sostenendo il miglioramento dell'istruzione generale, professionale e superiore.



V. Medio Oriente

- a) Affrontare i temi della democratizzazione e della governance (anche in ambito fiscale), dello stato di diritto, dei diritti umani, della parità di genere, delle libertà fondamentali e dell'uguaglianza politica al fine di stimolare le riforme politiche, la lotta alla corruzione e la trasparenza del processo giudiziario e lo sviluppo di istituzioni pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili e di una società civile attiva, indipendente e organizzata; rafforzare il dialogo sociale attraverso il sostegno delle parti sociali;
- b) sostenere la società civile nella lotta in difesa delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dei principi democratici;
- c) promuovere la crescita inclusiva e incoraggiare la coesione sociale e lo sviluppo, soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro, inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere; rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; affrontare, ove opportuno, la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro e dell'origine, e in particolare la discriminazione basata sulle caste;
- d) sostenere lo sviluppo di una cultura civica, in particolare mediante la formazione, l'istruzione e la partecipazione dei bambini, dei giovani e delle donne;
- e) promuovere la riforma e la diversificazione verso un'economia sostenibile, relazioni commerciali aperte ed eque, lo sviluppo di un'economia sociale di mercato regolamentata e sostenibile, investimenti produttivi e sostenibili nei settori principali (a esempio in quello energetico, con un accento sulle energie rinnovabili);
- f) promuovere le buone relazioni di vicinato, la cooperazione, il dialogo e l'integrazione regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato, gli Stati del Golfo interessati dallo strumento di partenariato e da altri strumenti dell'Unione, sostenendo gli sforzi di integrazione all'interno della regione, a esempio in materia di economia, energia, politica delle acque, trasporti e rifugiati;
- g) promuovere una gestione equa e sostenibile delle risorse idriche nonché la protezione delle stesse;
- h) completare le risorse mobilitate a norma del presente regolamento operando in modo coerente e prevedendo il sostegno di altri strumenti e politiche dell'Unione che possono mirare a un accesso al mercato interno dell'Unione, alla mobilità del lavoro e a un'integrazione regionale su più ampia scala;
- i) con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti;
- j) con riferimento al nesso tra sviluppo e migrazione gestire la migrazione e aiutare gli sfollati e i rifugiati.

VI. Altri paesi

- a) Sostenere il consolidamento di una società democratica, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza di genere, lo stato di diritto e contribuire alla stabilità e all'integrazione regionali e continentali; sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale attraverso il sostegno delle parti sociali;
- b) sostenere gli sforzi di adeguamento conseguenti alla creazione di diverse zone di libero scambio;
- c) sostenere la lotta contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione, anche rispondendo ai bisogni fondamentali delle comunità svantaggiate e promuovere la coesione sociale e le politiche redistributive volte a ridurre le disuguaglianze;
- d) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione;
- e) migliorare le condizioni di vita e di lavoro, con un'enfasi particolare sulla promozione del programma dell'OIL per il lavoro dignitoso
- f) affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale, dando centralità al lavoro dignitoso, grazie a una crescita economica sostenibile e inclusiva e a un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente da un punto di vista energetico e basata sulle energie rinnovabili, creando partenariati forti imperniati su relazioni commerciali eque, investimenti produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva, trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella ricerca, innovazione e tecnologia, e promuovendo lo sviluppo sostenibile e inclusivo sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, alloggio, sicurezza alimentare (tra cui agricoltura e pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili e tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche e del suolo comprese;
- g) combattere la violenza sessuale e di genere e affrontare le questioni sanitarie, compresa la diffusione dell'HIV/AIDS e relative implicazioni sociali.



ALLEGATO II

SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI TEMATICI

A. PROGRAMMA «BENI PUBBLICI E SFIDE GLOBALI»

Il programma «Beni pubblici e sfide globali» mira a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner con l'obiettivo di adottare politiche che contribuiscono all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile. Il presente programma è elaborato in base ai seguenti settori di cooperazione, garantendo la massima sinergia essendo questi settori fortemente interconnessi.

I. Ambiente e cambiamenti climatici

- a) Contribuire a realizzare la dimensione esterna delle politiche in materia di ambiente e di cambiamenti climatici dell'Unione nel pieno rispetto del principio della coerenza strategica dello sviluppo e di altri principi sanciti dal TFUE;
- b) lavorare a monte nell'assistere i paesi in via di sviluppo a conseguire gli OSM o eventuali successivi quadri convenuti dall'Unione e dagli Stati membri riguardanti l'uso sostenibile delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale;
- c) realizzare le iniziative dell'Unione e gli impegni da questa convenuti a livello internazionale e regionale e/o di carattere transfrontaliero, soprattutto in materia di cambiamenti climatici, promuovendo strategie resilienti ai cambiamenti a basse emissioni di carbonio, dando la priorità a strategie mirate a promuovere la biodiversità, la protezione degli ecosistemi e delle risorse naturali, la gestione sostenibile anche di oceani, terreni, acque, pesca e foreste (per esempio, mediante meccanismi quali il FLEGT), desertificazione, gestione integrata delle risorse idriche, sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti, efficienza delle risorse ed economica verde;
- d) migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente nella cooperazione dell'Unione in materia di sviluppo, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca svolto dai paesi in via di sviluppo, condotto su tali paesi e in tali paesi, anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la coerenza delle politiche;
- e) potenziare la governance ambientale e sostenerne lo sviluppo di politiche internazionali per migliorare la coerenza e l'efficienza della governance globale in materia di sviluppo sostenibile, prestando assistenza al monitoraggio e alla valutazione ambientali in ambito regionale e internazionale e promuovendo misure efficaci di rispetto ed esecuzione degli accordi multilaterali in materia di ambiente nei paesi in via di sviluppo;
- f) inserire la gestione del rischio di catastrofi e l'adattamento ai cambiamenti climatici nella pianificazione dello sviluppo e nei relativi investimenti e promuovere l'attuazione di strategie mirate a ridurre i rischi di catastrofi nonché a proteggere gli ecosistemi e a ripristinare le zone umide;
- g) riconoscere il ruolo determinante dell'agricoltura e dell'allevamento di bestiame nelle politiche in materia di cambiamenti climatici promuovendo l'agricoltura e l'allevamento su piccola scala in quanto strategie autonome di adattamento e mitigazione nel Sud visto il loro uso sostenibile delle risorse naturali come l'acqua e il pascolo;

II. Energia sostenibile

- a) Promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, abordabili, rispettosi del clima e sostenibili quale motore principale dell'eliminazione della povertà e della crescita e dello sviluppo inclusivi ponendo in particolare l'accento sull'impiego di fonti energetiche rinnovabili locali e regionali e sulla garanzia dell'accesso dei poveri nelle regioni remote;
- b) favorire un maggior ricorso alle tecnologie energetiche rinnovabili, in particolare schemi decentrati, nonché l'efficienza energetica e promuovere strategie di sviluppo sostenibile a basse emissioni;
- c) promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali, ad esempio diversificando le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici e, in particolare, di elettricità.



III. Sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura

a) Salute

- i) Migliorare la salute e il benessere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo sostenendo l'accessibilità inclusiva e universale e la qualità delle strutture, dei beni e dei servizi sanitari pubblici di base e garantendone una fornitura paritaria, con un'assistenza continua dalla prevenzione al trattamento successivo e particolare attenzione per le esigenze delle persone che appartengono a gruppi vulnerabili e svantaggiati;
- ii) sostenere e disegnare l'agenda politica delle iniziative mondiali aventi benefici significativi diretti per i paesi partner, prendere in considerazione l'orientamento ai risultati, l'efficacia e gli effetti degli aiuti sui sistemi sanitari, e fornire sostegno ai paesi partner perché possano impegnarsi meglio in queste iniziative;
- iii) sostenere iniziative specifiche a livello locale, regionale e mondiale, atte a potenziare i sistemi sanitari e aiutare i paesi a elaborare e realizzare politiche sanitarie nazionali sane e statisticamente fondate e sostenibili, in settori prioritari quali la salute materna e dei bambini, comprese le vaccinazioni e la risposta alle minacce sanitarie mondiali (quali l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, nonché altre malattie trascurate e legate alla povertà);
- iv) promuovere la piena ed efficace attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, nonché dei risultati delle relative conferenze di revisione e, in tale contesto, della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito;
- v) promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e l'assistenza psicologica alle vittime della violenza, in particolare le donne e i bambini.

b) Istruzione, conoscenze e competenze


- i) Sostenere la realizzazione di obiettivi internazionalmente convenuti in materia di istruzione tramite iniziative e partenariati mondiali, promuovendo in particolare le conoscenze, le competenze e i valori dello sviluppo sostenibile e inclusivo;
- ii) promuovere scambi di esperienze, buone pratiche e innovazione, seguendo un approccio equilibrato alla messa a punto di sistemi d'istruzione;
- iii) migliorare la qualità dell'istruzione e garantirne l'accesso paritario, in particolare per le persone che appartengono a gruppi vulnerabili, i migranti, le donne e le ragazze, le persone che appartengono a minoranze religiose, le persone con disabilità, le persone che vivono in contesti fragili e in paesi più lontani dal raggiungimento dei traguardi mondiali, e migliorare il completamento dell'istruzione di base e della transizione all'istruzione secondaria inferiore.

c) Parità di genere, emancipazione delle donne e protezione dei diritti delle donne e delle ragazze

- i) Sostenere programmi locali, regionali e nazionali che promuovano l'emancipazione economica e sociale, la leadership e la partecipazione politica su un piano di parità delle donne e delle ragazze;
- ii) sostenere iniziative nazionali, regionali e mondiali atte a favorire l'integrazione della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze nelle politiche, nei programmi e nei bilanci, anche nei quadri di riferimento per lo sviluppo internazionale, regionale e nazionale, e nell'agenda sull'efficacia degli aiuti; sostenere l'eliminazione di pratiche di selezione prenatale in funzione del genere;
- iii) affrontare la violenza sessuale e di genere e sostenerne le vittime.

d) Minori e giovani

- i) combattere il traffico di minori e ogni forma di violenza e abuso su di essi, nonché ogni forma di lavoro minorile e il matrimonio tra minori, e promuovere le politiche che tengano in conto la particolare vulnerabilità e le potenzialità dei minori e dei giovani; tutelare i loro diritti, compresa la registrazione alla nascita, e i loro interessi, l'istruzione, la salute e il tenore di vita, a cominciare dalla partecipazione e responsabilizzazione;
- ii) migliorare l'attenzione e la capacità dei paesi in via di sviluppo di elaborare politiche a beneficio dei minori e dei giovani e promuovere il ruolo dei minori e dei giovani come attori dello sviluppo;
- iii) sostenere l'elaborazione di strategie e interventi concreti per affrontare problemi e sfide specifici che interessano i minori e i giovani, specialmente nei settori sanitario, scolastico e occupazionale, tenendo conto dei loro interessi in tutte le azioni pertinenti.



e) Non discriminazione

- i) sostenere iniziative locali, regionali, nazionali e mondiali per promuovere la non discriminazione sulla base del sesso, dell'identità di genere, dell'origine razziale o etnica, della casta, della convinzione o della professione religiosa, della disabilità, della malattia, dell'età e dell'orientamento sessuale con l'elaborazione di politiche, piani e bilanci, nonché con lo scambio di buone prassi e di esperienze;
- ii) assicurare un dialogo esteso sulla non discriminazione e la protezione dei sostenitori dei diritti umani.

f) Lavoro, competenze, protezione sociale e inclusione sociale


- i) sostenere livelli elevati di occupazione produttiva e dignitosa, favorendo in particolare politiche e strategie occupazionali e dell'istruzione sane, una formazione professionale che aumenti le capacità di occupazione tenendo presente il fabbisogno e le prospettive del mercato del lavoro locale, le condizioni di lavoro (anche nell'economia informale), la promozione del lavoro dignitoso sulla base delle norme di base in materia di lavoro OIL, compresa la lotta al lavoro minorile, e il dialogo sociale, e facilitare la mobilità dei lavoratori nel rispetto dei diritti dei migranti e promuovendo tali diritti;
- ii) rafforzare la coesione sociale, in particolare introducendo e rafforzando sistemi sostenibili di protezione sociale, compresi sistemi di assicurazione sociale per coloro che vivono in povertà, e con la riforma fiscale, potenziando la capacità del sistema tributario e la lotta contro le frodi e l'evasione fiscale, onde aumentare l'uguaglianza e la distribuzione della ricchezza;
- iii) potenziare l'inclusione sociale e la parità di genere mirando la cooperazione per un accesso equo ai servizi di base, il lavoro per tutti, il conferimento di responsabilità e il rispetto dei diritti di determinati gruppi sociali, soprattutto migranti, minori e giovani, disabili, donne e popolazioni indigene e persone appartenenti a minoranze, così da garantire che tali gruppi possano e vogliano partecipare alla creazione di ricchezza e alla diversità culturale e possano trarne beneficio.

g) Crescita, occupazione e impegno del settore privato

- i) promuovere azioni intese a creare posti di lavoro più numerosi e migliori, sviluppando la competitività e la resistenza delle microimprese e delle PMI locali e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale, assistere l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema multilaterale degli scambi;
- ii) sviluppare l'artigianato locale, che serve a preservare il patrimonio culturale locale;
- iii) sviluppare un settore privato locale responsabile in termini sociali ed ecologici e migliorare l'ambiente imprenditoriale;
- iv) promuovere politiche economiche efficaci a sostegno dello sviluppo dell'economia locale e delle industrie locali, mirando a un'economia verde e inclusiva, l'efficienza delle risorse e la sostenibilità dei consumi e dei processi di produzione;
- v) promuovere il ricorso alle comunicazioni elettroniche, come strumento in grado di sostenere la crescita a favore dei poveri in tutti i settori, al fine di colmare il divario digitale tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo e all'interno di questi ultimi e realizzare in questo settore un quadro politico e regolamentare adeguato, e incentivare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie e l'uso di servizi e applicazioni basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- vi) promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e l'impiego efficace di servizi finanziari quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti da parte delle microimprese e delle PMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili.

h) Cultura

- i) promuovere il dialogo interculturale, la diversità culturale e il rispetto per la pari dignità di tutte le culture;
- ii) promuovere la cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita economica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale ai fini della lotta contro la povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale;
- iii) promuovere il rispetto dei valori sociali, culturali e spirituali delle popolazioni indigene e delle minoranze al fine di rafforzare l'uguaglianza e la giustizia nelle società multi-etniche nel rispetto dei diritti umani universali che devono essere riconosciuti a chiunque, incluse le popolazioni indigene e le persone che appartengono a minoranze;
- iv) sostenere la cultura come promettente settore economico di sviluppo e crescita.



IV. Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile

La cooperazione in questo settore rafforza la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner rispetto ai quattro pilastri della sicurezza alimentare con un approccio sensibile alle tematiche di genere: disponibilità alimentare (produzione), accesso al cibo (tra cui suolo, infrastruttura per il trasporto di alimenti dalle zone con eccedenze a quelle con penuria, mercati, costituzione di riserve alimentari interne, reti di sicurezza), uso degli alimenti (interventi alimentari secondo modalità socialmente responsabili) e stabilità alimentare, affrontando inoltre la questione del commercio equo e dando priorità, al tempo stesso, a cinque dimensioni: piccola agricoltura e allevamento di bestiame, trasformazione degli alimenti per creare valore aggiunto, governance, integrazione regionale e meccanismi di assistenza alle popolazioni vulnerabili:

- a) promuovendo lo sviluppo della piccola agricoltura sostenibile e dell'allevamento di bestiame garantendo l'accesso a tecnologie basate sugli ecosistemi, a basse emissioni di carbonio e resistenti ai cambiamenti climatici (tra cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione), tramite il riconoscimento, la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome in relazione al cambiamento climatico e tramite servizi tecnici e di divulgazione, regimi di sviluppo rurale, misure di investimento produttivo e responsabile, in linea con gli orientamenti internazionali, gestione sostenibile delle terre e delle risorse naturali, protezione dei diritti terrieri e dell'accesso alla terra nelle varie modalità per le popolazioni locali, tutela della diversità genetica, il tutto in un clima economico favorevole;
- b) sostenere in ciascun settore processi decisionali e di governance responsabili in termini ambientali e sociali, il ruolo degli attori pubblici e non governativi nella regolamentazione e nell'uso dei beni pubblici, la capacità organizzativa, le organizzazioni professionali e le istituzioni;
- c) potenziare la sicurezza alimentare e nutrizionale tramite politiche adeguate, che comprendano la tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici, strategie di adattamento al clima, sistemi di informazione, prevenzione e gestione delle crisi, e strategie nutrizionali rivolte alle popolazioni vulnerabili, attivando le risorse necessarie al fine di predisporre gli interventi basilari atti a prevenire la maggior parte dei casi di malnutrizione;
- d) promuovere pratiche sicure e sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare e foraggero.

V. Migrazione e asilo

La cooperazione in questo settore è volta al potenziamento del dialogo politico, della cooperazione, dello scambio di conoscenze ed esperienze e delle capacità dei paesi partner, delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali, al fine di sostenere la mobilità umana come elemento positivo dello sviluppo umano. La cooperazione in questo settore, basata su un approccio fondato sui diritti che abbraccia tutti i diritti umani, siano essi civili e politici o economici, sociali e culturali, affronterà le sfide dei flussi migratori, e in particolare della migrazione Sud-Sud, la situazione dei migranti vulnerabili come i minori non accompagnati, le vittime di traffici, i richiedenti asilo, le donne migranti e la condizione dei bambini, delle donne e delle famiglie rimasti nei paesi di origine.

- a) Promuovere la governance della migrazione a tutti i livelli, con particolare attenzione sulle conseguenze sociali ed economiche della migrazione e riconoscere il ruolo centrale delle organizzazioni della società civile, anche nella diaspora, e degli enti locali nella gestione della migrazione in quanto elemento essenziale della strategia per lo sviluppo;
- b) garantire una migliore gestione dei flussi migratori sotto tutti gli aspetti, anche migliorando le capacità dei governi e di altre parti interessate dei paesi partner in settori quali: migrazione regolare e mobilità; prevenzione della migrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani; agevolazione del rimpatrio sostenibile di migranti clandestini e sostegno al rimpatrio volontario e al reinserimento; capacità di gestione integrata delle frontiere nonché protezione internazionale e asilo.
- c) fare in modo che l'accresciuta mobilità demografica regionale e mondiale abbia il massimo impatto in termini di sviluppo, e in particolare di una gestione efficace dell'emigrazione di manodopera, migliorando l'integrazione dei migranti nei paesi di destinazione, promuovendo e tutelando i diritti dei migranti e delle loro famiglie, fornendo sostegno all'elaborazione e all'attuazione di sane politiche di migrazione e asilo regionali e nazionali e garantendo che la dimensione della migrazione sia presente in altre politiche regionali e nazionali e mediante il sostegno alla partecipazione delle organizzazioni dei migranti e delle autorità locali nella formulazione delle politiche e nel monitoraggio dei processi di attuazione delle politiche;
- d) diffondere una migliore comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo, anche per quanto riguarda le conseguenze socio-economiche delle politiche governative, siano esse in materia di migrazione/asilo o in altri ambiti;
- e) migliorare la capacità di asilo e accoglienza dei paesi partner.

La cooperazione in questo settore sarà gestita in modo coerente con il fondo asilo, migrazione e integrazione e con il fondo per la sicurezza interna, nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo.



B. PROGRAMMA SULLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI

Coerentemente con le conclusioni dell'iniziativa della Commissione per il dialogo strutturato e con il sostegno ai diritti umani, alla democrazia e al buon governo da parte dell'Unione, l'obiettivo del presente programma è consolidare le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner e, ove previsto dal presente regolamento, nell'Unione, nei paesi candidati e potenziali candidati. Esso è inteso a promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei cittadini, all'azione della società civile e alla cooperazione, allo scambio di conoscenze e esperienze e alle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali dei paesi partner a supporto di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti.

Ai fini del presente regolamento, le «organizzazioni della società civile» sono attori non statali, che non perseguono scopi di lucro e operano in modo indipendente e responsabile. Tra queste figurano: organizzazioni non governative, organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, di minoranze nazionali e/o etniche, organizzazioni per la diaspora, associazioni dei migranti nei paesi partner, associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, associazioni di datori di lavoro e associazioni sindacali (parti sociali), organizzazioni che rappresentano interessi economici e sociali, organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono il buon governo, organizzazioni per i diritti civili e organizzazioni che combattono le discriminazioni, organizzazioni locali (comprese le reti) attive nella cooperazione e nell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di consumatori, associazioni femminili e giovanili, organizzazioni ambientali, di insegnanti, culturali, di ricerca e scientifiche, università, chiese e associazioni o comunità religiose, mass-media e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento, le «autorità locali» comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad esempio comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc.

Il presente programma contribuisce:

- a) allo sviluppo nei paesi partner di società inclusive e partecipative, potenziando le organizzazioni della società civile, le autorità locali e i servizi di base rivolti alle popolazioni bisognose;
- b) a rendere l'Europa più consapevole delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione pubblica dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner;
- c) a potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di organizzazioni della società civile e di autorità locali Europa e del sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e per promuovere la governance democratica.

Le possibili attività che saranno finanziate dal programma:

- a) interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati fornendo servizi di base tramite organizzazioni della società civile e autorità locali;
- b) lo sviluppo della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate nell'ambito del programma nazionale miranti a:
 - i) creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e la capacità delle organizzazioni della società civile di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei processi di attuazione delle politiche;
 - ii) facilitare un migliore dialogo e una migliore interazione tra le organizzazioni della società civile, le autorità locali, lo Stato e altri attori che partecipano allo sviluppo;
 - iii) sviluppare la capacità delle autorità locali di partecipare efficacemente al processo di sviluppo riconoscendone il ruolo particolare e le specificità;
- c) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche dello sviluppo, la possibilità delle persone di diventare cittadini attivi e responsabili e la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nella società, ampliare il sostegno pubblico in favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione;
- d) il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di reti della società civile e di autorità locali, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di organizzazioni della società civile, di autorità locali e di organizzazioni ombrello sud del mondo.



ALLEGATO III

SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PANAFRICANO

Il programma panafricano sostiene gli obiettivi e i principi generali del partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione. Promuove i principi di un partenariato basato sulle persone e di «una visione dell'Africa nel suo insieme», nonché la coerenza tra il livello regionale e quello continentale. Si concentrerà su attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa e sostiene le iniziative congiunte Africa-UE sulla scena mondiale. Il programma fornisce sostegno in particolare nei seguenti settori del partenariato:

- a) pace e sicurezza;
- b) governance democratica e diritti umani;
- c) commercio, integrazione regionale e infrastruttura (comprese le materie prime);
- d) obiettivi di sviluppo del Millennio e nuovi obiettivi di sviluppo post 2015 internazionalmente convenuti;
- e) energia;
- f) cambiamenti climatici e ambiente;
- g) migrazione, mobilità e occupazione;
- h) scienza, società dell'informazione e spazio;
- i) questioni trasversali.



ALLEGATO IV

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-2020

(dati monetari in milioni di EUR)

Totale	19 662
1) Programmi geografici	11 809 ⁽¹⁾
a) Per zona geografica	
i) America latina	2500
ii) Asia meridionale	3813
iii) Asia settentrionale e sudorientale	2870
iv) Asia centrale	1072
v) Medio Oriente	545
vi) Altri paesi	251
b) Per settore di cooperazione	
i) Diritti umani, democrazia e buon governo	almeno 15 %
ii) Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano	almeno 45 %
2) Programmi tematici	7 008
a) Beni pubblici e sfide globali	5 101
i) Ambiente e cambiamenti climatici ⁽²⁾	27 %
ii) Energia sostenibile	12 %
iii) Sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura	25 %
di cui:	
— Salute	almeno 40 %
— Istruzione, conoscenze e competenze	almeno 17,5 %
— Parità di genere, emancipazione femminile e protezione dei diritti delle donne e delle ragazze; minori e giovani, non discriminazione; lavoro, competenze, protezione sociale e inclusione sociale; crescita, occupazione e impegno del settore privato, cultura almeno	27,5 %
iv) Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile	29 %
v) Migrazione e asilo	7 %
Almeno il 50 % dei fondi è destinato alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali, prima del ricorso ai marcatori basati sulla metodologia OCSE («marcatori di Rio»).	
b) Organizzazioni della società civile e autorità locali	1 907
3) Programma panafricano	845

⁽¹⁾ di cui 758 milioni di EUR di fondi non assegnati.⁽²⁾ In linea di principio, i fondi saranno equamente distribuiti tra ambiente e cambiamenti climatici.

Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.


Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(*) Ove pertinente.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, al momento dell'entrata in vigore del regolamento i seguenti paesi partner sono considerati ammissibili alla cooperazione bilaterale, in quanto casi eccezionali, anche in previsione della progressiva soppressione delle sovvenzioni a favore dello sviluppo: Cuba, Colombia, Ecuador, Perù e Sudafrica.



Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

La Commissione europea chiederà il parere del Parlamento europeo prima di modificare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.

Dichiarazione della Commissione europea relativa all'assegnazione per i servizi di base

Il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 dovrebbe consentire all'Unione di contribuire al rispetto del suo impegno congiunto volto a fornire un sostegno costante allo sviluppo umano per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio. Almeno il 20 % dell'assistenza assegnata a norma di tale regolamento sarà destinata ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione, e all'istruzione secondaria, riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale. I dati relativi al rispetto della dichiarazione saranno inclusi nella relazione annuale di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna.



Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

14CE0666



**REGOLAMENTO (UE) N. 234/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014**

che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione dovrebbe adoperarsi per sviluppare relazioni e creare partenariati con i paesi terzi. Il presente regolamento costituisce uno strumento nuovo e complementare di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione, che estende i partenariati di cooperazione e i dialoghi politici a settori e argomenti che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo. Si basa sull'esperienza acquisita con paesi industrializzati e con paesi e territori ad alto reddito di cui al regolamento (CE) n. 1934/2006 ⁽³⁾.
- (2) L'ambito di applicazione della cooperazione nel quadro dei programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo conformemente allo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, si è limitato quasi interamente al finanziamento delle misure che soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (DAC-OCSE).
- (3) Da dieci anni a questa parte, l'Unione ha notevolmente intensificato le sue relazioni bilaterali con una vasta gamma di paesi e territori industrializzati o ad alto o medio reddito di varie regioni del mondo.
- (4) È necessario che l'Unione si doti di uno strumento finanziario di politica estera di portata mondiale per finanziare misure che potrebbero non essere classificate come APS,

pur essendo di fondamentale importanza per approfondire e consolidare le sue relazioni con i paesi terzi interessati, in particolare tramite i dialoghi politici e lo sviluppo di partenariati. Tale nuovo strumento, innovativo in termini di portata e di obiettivi, dovrebbe creare un ambiente positivo per una relazione più profonda fra l'Unione e i paesi terzi pertinenti e dovrebbe promuovere gli interessi essenziali dell'Unione.

- (5) È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni e il dialogo con i paesi con i quali l'Unione ha un interesse strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante nelle questioni di portata mondiale, tra cui la governance mondiale, la politica estera, l'economia internazionale, nonché nei consessi e negli organismi multilaterali come il G8 e il G20, e ad affrontare sfide di portata planetaria.
- (6) È necessario che l'Unione costruisca partenariati generali con i nuovi protagonisti della scena internazionale per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, promuovere i beni pubblici globali, promuovere gli interessi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza dell'Unione da parte di detti paesi.
- (7) L'ambito di applicazione del presente regolamento deve avere portata mondiale, consentendo, ove opportuno, misure di sostegno alla cooperazione, per consolidare le relazioni con qualsiasi paese nel quale l'Unione abbia interessi strategici, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.
- (8) È nell'interesse dell'Unione continuare a promuovere il dialogo e la cooperazione con paesi che non possono più beneficiare dei programmi bilaterali nell'ambito dello strumento della cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ («strumento della cooperazione allo sviluppo»).
- (9) È inoltre interesse dell'Unione avere istituzioni mondiali inclusive, fondate su un efficace multilateralismo e lavorare per tale obiettivo.

⁽¹⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).



- (10) Ai sensi del presente regolamento, l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione della dimensione esterna della strategia, delineata dalla Commissione nella comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («Europa 2020»), raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale. In particolare, il presente regolamento dovrebbe sostenere obiettivi concernenti questioni globali come i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e l'uso efficiente delle risorse, la transizione verso un'economia più verde, la scienza, l'innovazione e la competitività, la mobilità, il commercio e gli investimenti, i partenariati economici, le imprese, l'occupazione e la cooperazione con i paesi terzi a livello normativo, nonché un migliore accesso al mercato per le imprese dell'Unione, compresa l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe promuovere anche la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e altre attività di sensibilizzazione.
- (11) La lotta ai cambiamenti climatici, in particolare, è riconosciuta come una delle grandi sfide a livello planetario cui fanno fronte l'Unione e la comunità internazionale in generale. I cambiamenti climatici sono un settore in cui è necessaria e urgente un'azione internazionale e in cui il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione richiede la cooperazione con i paesi partner. L'Unione dovrebbe pertanto intensificare i suoi sforzi per promuovere un consenso globale a questo proposito. Conformemente alla comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020», che chiede all'Unione di portare almeno al 20 % la dotazione del suo bilancio consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.
- (12) Sfide transnazionali, quali il degrado ambientale, l'accesso alle materie prime e alle terre rare nonché l'uso sostenibile delle stesse richiedono un approccio basato su regole e inclusivo.
- (13) L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 e a partecipare alla strategia per la mobilitazione delle risorse a essi associata.
- (14) Nelle relazioni con i partner a livello mondiale, l'Unione è determinata a promuovere un lavoro dignitoso per tutti nonché la ratifica e l'applicazione effettiva delle norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale e degli accordi ambientali multilaterali.
- (15) Un importante interesse strategico dell'Unione consiste nello stimolare la crescita e l'occupazione tramite la promozione di scambi e investimenti equi e aperti a livello multilaterale e bilaterale e il sostegno alla negoziazione e all'attuazione di accordi in materia di commercio e di investimento dei quali l'Unione sia una parte. Nell'ambito del presente regolamento, l'Unione dovrebbe contribuire a creare un contesto sicuro per incrementare le opportunità commerciali e di investimento a livello mondiale per le imprese dell'Unione, comprese le PMI, anche sostenendo la cooperazione e la convergenza normative, promuovendo gli standard internazionali, migliorando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e mirando all'eliminazione degli ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato.
- (16) A norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve fondarsi sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo, vale a dire democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
- (17) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra il presente regolamento, gli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.
- (18) Al fine di assicurare la visibilità a favore di cittadini dei paesi beneficiari e di cittadini dell'Unione dell'assistenza dell'Unione, dovrebbero essere previste, se del caso, una comunicazione e informazioni mirate con mezzi adeguati.
- (19) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è necessario adottare un approccio flessibile e differenziato con i principali paesi partner che tenga conto dei relativi contesti economici, sociali e politici, nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di intervenire in tutto il mondo, se necessario. È opportuno che l'Unione applichi un approccio generale sia alla sua politica estera, che alle sue politiche settoriali.
- (20) Affinché siano più efficaci gli sforzi volti alla promozione e alla difesa dei suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi, l'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze o in caso di imprevisti, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.



- (21) Ove possibile e opportuno, gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere perseguiti in consultazione con i pertinenti partner e soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, tenendo conto dell'importanza del loro ruolo.
- (22) L'azione esterna dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbe contribuire a risultati chiari (realizzazioni, esiti e impatti compresi) nei paesi che beneficiano dell'assistenza dell'Unione. Ove opportuno e possibile, i risultati dell'azione esterna dell'Unione e l'efficienza dello strumento istituito dal presente regolamento dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi di detto strumento.
- (23) Le azioni ai sensi del presente regolamento dovrebbero, se del caso, tenere debitamente conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Parlamento europeo.
- (24) Al fine di adeguare l'ambito di applicazione del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle priorità definite nell'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (25) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Data la natura di questi atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico e le loro implicazioni finanziarie, per la loro adozione dovrebbe essere utilizzata la procedura di esame, salvo nel caso di misure tecniche di esecuzione di entità finanziaria limitata.
- (26) Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono definite nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (27) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il suo periodo di applicazione che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾.
- (28) L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna sono stabiliti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare l'istituzione di uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della sua portata, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quella del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽⁵⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1 Il presente regolamento istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi («strumento di partenariato») al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione e reciproci. Lo strumento di partenariato va a sostegno di misure che rispondono in modo efficace e flessibile agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi terzi e affronta questioni di portata planetaria e assicura un seguito adeguato delle decisioni adottate a livello multilaterale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GUL 201 del 3.8.2010, pag. 30).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



2 Le misure da finanziare nell'ambito dello strumento di partenariato fanno riferimento ai seguenti obiettivi specifici dell'Unione:

- a) sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato, tra l'altro, con i progressi realizzati dai principali paesi partner nella lotta ai cambiamenti climatici o nella promozione delle norme ambientali dell'Unione;
- b) attuare la dimensione internazionale di Europa 2020. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi di Europa 2020 da parte dei principali paesi partner;
- c) migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;
- d) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la cooperazione in materia di istruzione e accademica nell'ambito di gruppi di riflessione e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione. Il raggiungimento di tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento sostiene in primo luogo le misure di cooperazione con i paesi con i quali l'Unione ha un interesse strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante a livello planetario in ambiti quali la politica estera, l'economia e il commercio internazionali, nonché nei consessi multilaterali e nella governance mondiale, e nell'affrontare sfide di portata planetaria, o nei quali l'Unione ha altri interessi significativi.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, tutti i paesi terzi, le regioni e i territori possono essere ammissibili alla cooperazione nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 3

Principi generali

1. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto, su cui essa è fondata, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

2. Per migliorare l'incidenza dell'assistenza dell'Unione, si persegue, se del caso, un approccio differenziato e flessibile nella concezione della cooperazione con i paesi terzi che tenga conto del loro contesto economico, sociale e politico nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione.

3. L'Unione promuove un approccio multilaterale coerente alle sfide globali e incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché altri donatori bilaterali.

4. Nell'attuazione del presente regolamento e nel formulare politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento della cooperazione allo sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione.

5. Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti, quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione concordati fra l'Unione e le organizzazioni internazionali interessate o tra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessate.

Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento riguardano anche ambiti connessi alla promozione degli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

6. Il sostegno dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014.

Articolo 4

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi

1. La Commissione adotta programmi indicativi pluriennali (PIP) secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.



2. I PIP illustrano le priorità e gli interessi strategici e/o reciproci dell'Unione, nonché i suoi obiettivi specifici e i risultati previsti. Per i paesi o le regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto, che stabilisce una strategia generale dell'Unione, i PIP si basano su tale documento.

3. I PIP stabiliscono inoltre i settori prioritari selezionati per il finanziamento da parte dell'Unione e definiscono le assegnazioni indicative, in termini totali, per settore prioritario e per paese partner o gruppo di paesi partner nel periodo in questione, compresa la partecipazione alle iniziative a livello mondiale. Tali fondi possono eventualmente essere espressi sotto forma di un importo massimo e minimo.

4. I PIP possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati conformemente all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2014.

5. La procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014 può essere applicata per modificare i PIP per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati.

6. Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione può tener conto della prossimità geografica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare nella cooperazione dell'Unione con i paesi terzi.

7. La programmazione o la revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 («relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della stessa.

Articolo 5

Priorità tematiche

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6, al fine di modificare le priorità tematiche che deve perseguire l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento, come stabilite nell'allegato del presente regolamento. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione intermedia e in base alle raccomandazioni contenute nella stessa, entro il 31 marzo 2018, la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento di partenariato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è pari a 954 765 000 EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.



2. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, (lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e lo strumento di partenariato) è assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni di detti paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'utilizzo di tali fondi.

Il finanziamento è messo a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali che riguardano, rispettivamente, i primi quattro anni e i restanti tre anni. L'assegnazione di tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale prevista dal presente regolamento, in linea con le esigenze individuate e le priorità dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di importanti cambia-

menti politici in linea con le priorità dell'azione esterna dell'Unione.

3. Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 sono finanziate dallo strumento di partenariato soltanto nella misura in cui non sono ammissibili al finanziamento a titolo di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna e integrano e rafforzano altre iniziative a titolo del presente regolamento.

Articolo 9

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).



ALLEGATO

PRIORITÀ TEMATICHE NEL QUADRO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO: QUADRO GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE

1. Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria:

- sostenere l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;
- approfondire il dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, incluso nel settore della politica estera;
- favorire il dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;
- promuovere un adeguato follow up o un'attuazione coordinata delle conclusioni dei consessi internazionali, quali il G20.

Rafforzare la cooperazione sulle sfide globali concernenti in particolare i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la protezione dell'ambiente:

- incoraggiare gli sforzi dei paesi partner volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare promuovendo e sostenendo norme regolamentari e di prestazione adeguate;
- incoraggiare l'ecologizzazione della produzione e degli scambi;
- sviluppare la cooperazione energetica;
- promuovere fonti di energia rinnovabili e sostenibili.

2. Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Attuare la dimensione internazionale di «Europa 2020», raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale:

- rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti paesi terzi, tenendo conto di tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di 'Europa 2020';
- promuovere le politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostenere la convergenza normativa in materia.

3. Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Facilitare e sostenere le relazioni economiche e commerciali con i paesi partner:

- promuovere un contesto sicuro per investimenti e imprese, incluse la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la lotta contro le barriere all'accesso al mercato, una cooperazione normativa rafforzata, e promuovere opportunità per i beni e servizi dell'Unione, soprattutto in settori nei quali l'Unione gode di un vantaggio concorrenziale, nonché standard internazionali;
- sostenere la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi in materia di scambi e investimenti nei quali l'Unione è una parte.

4. Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

- rafforzamento della cooperazione nell'istruzione superiore: accrescere la mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico («programma Erasmus +»);
- promuovere una conoscenza diffusa e una maggiore visibilità all'Unione: promuovere i valori e gli interessi dell'Unione nei paesi partner rafforzando la diplomazia pubblica e le attività di sensibilizzazione a sostegno degli obiettivi dello strumento.



Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.


(*) Ove pertinente.

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

14CE0667



REGOLAMENTO (UE) N. 235/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione e sostituisce il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Esso istituisce uno strumento finanziario per la promozione e il sostegno della democrazia e dei diritti umani nel mondo, che consente di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.
- (2) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
- (3) A norma degli articoli 2 e 3, paragrafo 3, TUE, e dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione, che deve promuovere e integrare la parità di genere in tutte le sue azioni.
- (4) A norma dell'articolo 21 TUE, l'azione esterna dell'Unione deve fondarsi sui principi che ne hanno informato

la creazione, in particolare democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.


- (5) Nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto, del buon governo e di una crescita inclusiva e sostenibile costituiscono i principi basilari della politica di sviluppo dell'Unione. Le relazioni contrattuali dell'Unione con i paesi terzi sono imperniate sull'impegno a rispettare, promuovere e tutelare i diritti umani e i principi democratici.
- (6) La comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea del 12 dicembre 2011 dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'UE — Verso un approccio più efficace», ha proposto misure specifiche al fine di aumentare l'efficacia e la coerenza della strategia dell'Unione per i diritti umani e la democrazia.
- (7) Lo strumento così istituito è inteso a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, compresi quelli della sua politica di sviluppo, in particolare gli obiettivi fissati nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo «Il consenso europeo» e nella comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento», e quelli delle politiche dell'Unione in materia di diritti umani, compresi gli obiettivi delineati nel quadro strategico e nel piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012.
- (8) Conformemente al quadro strategico dell'UE e al piano d'azione su diritti umani e democrazia, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione dovrebbe applicare un approccio fondato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, siano essi civili e politici, economici, sociali o culturali.
- (9) Il contributo dell'Unione alla democrazia, allo stato di diritto e alla promozione e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e da altri strumenti attinenti ai diritti umani adottati nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), nonché da pertinenti strumenti regionali in materia di diritti umani.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 81.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).



- (10) L'uguaglianza di genere, i diritti delle donne, compresa l'emancipazione femminile, e la non discriminazione rientrano tra i diritti umani fondamentali e sono essenziali per la giustizia sociale e la lotta contro le disuguaglianze. La loro promozione dovrebbe essere una priorità trasversale del presente regolamento.
- (11) Democrazia e diritti umani sono inestricabilmente connessi e si consolidano a vicenda, come ricordato nelle conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2009 sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE. Le libertà fondamentali di pensiero, coscienza e religione o credo, espressione, assemblea e associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico, del processo democratico e di una società aperta. Il controllo democratico, la responsabilità a livello nazionale e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l'indipendenza del potere giudiziario e lo stato di diritto, a loro volta necessari per una tutela reale dei diritti umani.
- (12) Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, il compito di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e di sostenere l'emergere di una società civile indipendente, anche rafforzando il ruolo di una tale società nei paesi interessati, e di garantire il funzionamento del processo democratico per tutti rappresenta di fatto una sfida continua che riguarda anzitutto e in primo luogo la popolazione del paese interessato, ma non giustifica in alcun modo un impegno minore da parte della comunità internazionale. Tale sfida richiede l'esistenza di una serie di istituzioni, inclusi parlamenti nazionali democratici e assemblee elette a livello locale, che garantiscano la partecipazione, la rappresentanza, la capacità di reazione e la responsabilità. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione ai paesi in fase di transizione nonché alle situazioni fragili o post belliche. È opportuno tenere conto delle esperienze maturate e degli insegnamenti acquisiti dalla transizione verso la democrazia nell'ambito delle politiche dell'Unione in materia di allargamento e di vicinato.
- (13) Per far fronte a tali esigenze in maniera efficace, trasparente, tempestiva e flessibile, dopo che il regolamento (CE) n. 1889/2006 cesserà di produrre effetti, continueranno a essere necessarie risorse finanziarie specifiche e uno strumento finanziario separato che possa continuare a operare in modo indipendente.
- (14) L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere intesa come complemento dei numerosi altri strumenti per l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di democrazia e diritti umani. Tali strumenti spaziano dal dialogo politico e dai passi diplomatici ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. L'assistenza dell'Unione dovrebbe inoltre completare gli interventi nell'ambito dello strumento per contribuire alla stabilità e alla pace istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, cui si ricorre solitamente in situazioni di crisi, comprese le azioni urgenti necessarie nelle prime fasi del processo di transizione.
- (15) Conformemente al presente regolamento, l'Unione deve fornire assistenza a livello mondiale, regionale, nazionale e locale in materia di diritti umani e di processi di democratizzazione, in partenariato con la società civile. A questo riguardo, la società civile deve essere intesa in maniera tale da comprendere tutti i tipi di azioni sociali svolte da persone o gruppi che sono indipendenti dallo Stato e le cui attività contribuiscono a promuovere i diritti umani e la democrazia, compresi i difensori dei diritti umani come definiti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e sulla responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere diritti umani universalmente riconosciuti e libertà fondamentali («Dichiarazione sui difensori dei diritti umani»). Nell'attuazione del presente regolamento è opportuno prestare la debita considerazione alle locali strategie per i singoli paesi dell'Unione in materia di diritti umani.
- (16) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più integrati in tutti gli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, l'assistenza dell'Unione prevista ai sensi del presente regolamento dovrebbe svolgere uno specifico ruolo complementare e aggiuntivo, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia dal consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati. Tale ruolo dovrebbe consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, compreso il godimento dei diritti umani da parte dei migranti e dei diritti dei richiedenti asilo e degli sfollati interni, con la flessibilità e la reattività necessarie per far fronte a circostanze mutevoli o alle esigenze dei beneficiari, o a periodi di crisi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre consentire all'Unione di elaborare e sostenere a livello internazionale obiettivi e misure specifici privi di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi e che possono richiedere un approccio transnazionale o implicare operazioni sia all'interno dell'Unione sia in una serie di paesi terzi. Il presente regolamento dovrebbe definire inoltre il quadro necessario per operazioni quali il sostegno alle missioni indipendenti di osservazione elettorale condotte dall'Unione (EU EOM), che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme operative comuni.
- (17) Lo sviluppo e il consolidamento della democrazia nell'ambito del presente regolamento possono, se del caso, includere la fornitura di sostegno strategico a parlamenti democratici e assemblee costituenti nazionali, in particolare al fine di migliorarne la capacità di sostenere e sviluppare i processi di riforma democratica.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).



- (18) L'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico. In tali casi, le priorità politiche dovrebbero consistere nella promozione del rispetto dei pertinenti strumenti internazionali, nel fornire alla società civile locale sostegno e strumenti operativi concreti e nel contribuire alle attività da questa intraprese e svolte in circostanze difficilissime. In tali paesi o situazioni, e per far fronte a necessità urgenti di protezione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti per la democrazia, l'Unione dovrebbe essere in grado di rispondere in maniera flessibile e tempestiva, applicando procedure amministrative più rapide e flessibili e mediante una gamma di meccanismi finanziari. Ciò dovrebbe verificarsi soprattutto nei casi in cui la scelta delle disposizioni procedurali potrebbe incidere direttamente sull'efficacia delle misure o esporre i beneficiari a intimidazioni o rappresaglie gravi o ad altri tipi di rischi.
- (19) Nelle situazioni di conflitto, l'Unione dovrebbe promuovere, presso tutte le parti in conflitto, il rispetto dei loro obblighi giuridici previsti dal diritto umanitario internazionale, conformemente alle pertinenti linee guida dell'UE. Inoltre, nei paesi in fase di transizione, l'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe sostenere un contesto favorevole all'emergere di attori politici impegnati a favore di un sistema democratico multipartitico e pluralistico. Tale regolamento dovrebbe anche essere inteso a promuovere strutture democratiche, la separazione dei poteri e autorità responsabili.
- (20) Le EU EOM contribuiscono in misura significativa e con successo ai processi democratici nei paesi terzi. Tuttavia, la promozione e il sostegno della democrazia vanno ben oltre il mero processo elettorale e, pertanto, è opportuno tenere in considerazione tutte le fasi del ciclo elettorale. È quindi opportuno non destinare alle spese per le EU EOM una quota eccessiva del finanziamento totale disponibile ai sensi del presente regolamento.
- (21) È opportuno sottolineare l'importanza della definizione della posizione del rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani (RSUE). L'RSUE dovrebbe contribuire all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e della sua politica in materia di diritti umani e dovrebbe contribuire a garantire che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione.
- (22) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'efficacia della sua azione esterna. Questa dovrebbe essere realizzata attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra il presente regolamento, gli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.
- (23) Al fine di favorire la complementarità tra le loro rispettive attività, l'Unione e gli Stati membri devono consultarsi e scambiarsi informazioni all'inizio della programmazione. L'Unione dovrebbe consultare inoltre altri donatori e attori pertinenti.
- (24) La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), a seconda dei casi, dovrebbero intrattenere uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere accesso ai documenti al fine di poter esercitare con cognizione di causa il diritto di controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Le misure adottate nell'ambito del presente regolamento dovrebbero tenere debitamente conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (25) Quanto prima ritenuto necessario durante la fase di programmazione, l'Unione, se opportuno anche tramite le proprie delegazioni, dovrebbe effettuare un regolare scambio di informazioni e svolgere consultazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi, al fine di agevolare i rispettivi contributi della società civile e di assicurare che essa svolga un ruolo di rilievo in tale processo.
- (26) Al fine di adeguare l'ambito di applicazione del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, nel rispetto delle priorità definite nell'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (27) Le competenze di esecuzione relative alla programmazione e al finanziamento delle azioni sostenute dal presente regolamento dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. In considerazione della loro natura, in particolare del loro orientamento strategico, e delle loro implicazioni finanziarie, tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati in linea di principio secondo la procedura d'esame, tranne nel caso di misure di esecuzione tecniche aventi una portata finanziaria limitata.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (28) Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (29) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il suo periodo di applicazione che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾.
- (30) L'organizzazione e il funzionamento del SEAE sono stabiliti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽³⁾.
- (31) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (32) È opportuno garantire una transizione fluida e senza interruzioni tra il regolamento (CE) n. 1889/2006 e il presente regolamento, e allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per il periodo 2014-2020 in forza del quale l'Unione fornisce assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


Tale assistenza mira in particolare:

- a) a sostenere, sviluppare e consolidare la democrazia nei paesi terzi, rafforzando la democrazia partecipativa e rappresentativa, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico, in particolare rafforzando il ruolo attivo della società civile in questo ciclo, e lo stato di diritto e incrementando l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare tramite missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea;
- b) ad aumentare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate nella dichiarazione universale ONU dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, e a rafforzarne la tutela, la promozione, l'attuazione e il monitoraggio, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. L'assistenza dell'Unione si concentra su quanto segue:
 - a) la promozione e il potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, in linea con l'approccio globale al ciclo democratico, compresa la democrazia parlamentare, e dei processi di democratizzazione a livello locale, nazionale e internazionale, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo anche:
 - i) promuovendo la libertà di associazione e di riunione, la circolazione senza impedimenti delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione politica, artistica e culturale, il completo accesso all'informazione, la libertà di stampa, l'indipendenza e il pluralismo dei media, sia tradizionali che fondati sulle TIC, la libertà su internet e misure di lotta avverso gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura, in particolare mediante l'adozione e l'attuazione della legislazione pertinente;
 - ii) rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario e del potere legislativo, sostenendo e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e la loro attuazione, nonché promuovendo l'accesso alla giustizia e sostenendo gli organismi nazionali per i diritti dell'uomo;
 - iii) promuovendo e rafforzando la Corte penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc, i processi di giustizia di transizione e i meccanismi per la verità e la riconciliazione;
 - iv) sostenendo la transizione verso la democrazia e le riforme volte a realizzare in modo efficace e trasparente la responsabilità e la vigilanza democratiche e nazionali, anche nei settori della sicurezza e della giustizia, e rafforzando misure anticorruzione;



- v) promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica di donne e uomini, in particolare dei membri di gruppi emarginati e vulnerabili, sia come elettori, sia come candidati, ai processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;
- vi) rafforzando la democrazia locale mediante una migliore cooperazione tra le organizzazioni della società civile e le autorità locali, rafforzando in tal modo una rappresentanza politica al livello più vicino ai cittadini;
- vii) promuovendo la pari partecipazione di donne e uomini alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità di genere, e la partecipazione delle donne ai processi decisionali, e la rappresentanza politica delle donne, in particolare nei processi di transizione politica, di democratizzazione e di consolidamento statale;
- viii) promuovendo la pari partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e politica, ivi comprese misure volte ad agevolare il loro esercizio delle libertà connesse, e sostenendo le pari opportunità, la non discriminazione e la rappresentanza politica;
- ix) sostenendo azioni volte a facilitare la conciliazione pacifica fra diversi segmenti della società, ivi incluso il sostegno alle misure per accrescere la fiducia in materia di diritti umani e la democratizzazione;
- b) la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali e regionali nell'area dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo con riferimento:
- i) all'abolizione della pena di morte e all'adozione di una moratoria nell'ottica della sua abolizione, nonché, laddove esiste ancora la pena di morte, alla promozione della sua abolizione e dell'osservanza delle norme minime internazionali;
- ii) alla prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, nonché alle sparizioni forzate e alla riabilitazione delle vittime della tortura;
- iii) al sostegno, alla protezione e all'assistenza ai difensori dei diritti umani, anche per far fronte alle loro necessità urgenti di protezione, a norma dell'articolo 1 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani; tali obiettivi, compresi un'assistenza a più lungo termine e l'accesso a un rifugio, potrebbero essere oggetto di un meccanismo per i difensori dei diritti umani;
- iv) alla lotta contro il razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, la casta, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
- v) alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, ricorrendo anche a misure volte a eliminare ogni forma di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa e culturale tra le società e al loro interno;
- vi) ai diritti delle popolazioni indigene di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, anche mettendo in rilievo l'importanza del loro coinvolgimento nello sviluppo di progetti che li riguardano e fornendo un sostegno volto ad agevolare la loro interazione con i meccanismi internazionali e la partecipazione agli stessi;
- vii) ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche;
- viii) ai diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBT), ivi incluse misure volte a depenalizzare l'omosessualità, a lottare contro la violenza e la persecuzione omofobiche e transfobiche, e a promuovere la libertà di riunione, associazione ed espressione delle persone LGBT;
- ix) ai diritti delle donne stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi, anche adottando misure per contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne e le bambine, in particolare la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati o combinati, i delitti «d'onore», la violenza domestica e sessuale, e la tratta di donne e bambine;
- x) ai diritti dei fanciulli stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nei suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro minorile, la tratta di minori e la prostituzione minorile, l'arruolamento e l'impiego di bambini-soldato, e la protezione dei minori dalla discriminazione indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, censo, disabilità, nascita o ogni altra circostanza;
- xi) ai diritti delle persone con disabilità stabiliti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;



- xii) ai diritti economici, sociali e culturali, compreso il diritto a un tenore di vita adeguato, e le norme minime in materia di lavoro;
 - xiii) alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare mediante l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, e alla libertà di impresa di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - xiv) all'istruzione, alla formazione e al monitoraggio in materia di diritti umani e democrazia;
 - xv) al sostegno alle organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione o difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
 - xvi) alla promozione del miglioramento delle condizioni e del rispetto delle norme di riferimento nelle carceri, in linea con la dignità umana e i diritti fondamentali;
- c) il rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, della parità di genere, dello stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, e questo in particolare:
- i) fornendo sostegno a strumenti e organismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani, della giustizia, dello stato di diritto e della democrazia;
 - ii) favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile, tra cui il rafforzamento delle organizzazioni non governative, volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti umani, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;
 - iii) realizzando attività di formazione e di informazione in materia di diritto umanitario internazionale, e di sostegno alla sua applicazione;
- d) promuovendo la fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e il miglioramento della loro affidabilità e trasparenza nel corso di tutte le fasi del ciclo elettorale, in particolare:
- i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;
 - ii) contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile nazionale a livello regionale e locale, e sostenendone le iniziative volte a potenziare la partecipazione al processo elettorale e le fasi successive;
 - iii) sostenendo misure volte all'integrazione sistematica dei processi elettorali nel ciclo democratico, alla diffusione di informazioni e all'applicazione delle raccomandazioni

formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, in particolare operando con le organizzazioni della società civile e in cooperazione con le autorità pertinenti, fra cui parlamenti e governi, conformemente al presente regolamento;

- iv) promuovendo lo svolgimento pacifico dei processi elettorali, la riduzione delle violenze elettorali e l'accettazione di risultati credibili da parte di tutti i segmenti della società;

2. Ove opportuno, per tutte le misure di cui al presente regolamento, si tiene conto dei principi di non discriminazione, integrazione di genere, partecipazione, titolarità nelle decisioni, responsabilità, apertura e trasparenza.

3. Le misure di cui al presente regolamento sono attuate nel territorio dei paesi terzi ovvero hanno un'attinenza diretta con le situazioni esistenti in paesi terzi, o sono comunque direttamente collegate ad azioni svolte a livello mondiale o regionale.

4. Le misure di cui al presente regolamento tengono conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o di emergenza, e dei paesi o delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano in condizioni particolarmente difficili.

Articolo 3


Coordinamento, coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

1. L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento è coerente con il quadro generale dell'azione esterna dell'Unione, e complementare rispetto a quello fornito da altri strumenti o accordi per l'assistenza esterna.

2. Per migliorare l'efficacia, la coerenza e la consistenza dell'azione esterna dell'Unione, all'inizio della programmazione l'Unione e gli Stati membri si consultano e scambiano informazioni al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività, sia in fase decisionale che sul campo. Tali consultazioni possono portare a una programmazione congiunta e ad attività congiunte tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione consulta anche altri donatori e attori.

3. La Commissione e il SEAE intrattengono, a seconda dei casi, uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo.

4. L'Unione effettua regolari scambi di informazioni e svolge consultazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi. In particolare, ove possibile e secondo le procedure pertinenti, l'Unione fornisce orientamenti tecnici e assistenza con riguardo alla procedura di applicazione.



Articolo 4

Quadro generale della programmazione e dell'attuazione

1. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuata conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 e tramite le seguenti misure:
 - a) documenti di strategia di cui all'articolo 5 e eventuali revisioni;
 - b) programmi d'azione annuali, misure individuali e misure di sostegno ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 236/2014;
 - c) misure speciali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014.
2. La programmazione o revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 («relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di detta relazione.

Articolo 5

Documenti di strategia

1. I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell'assistenza dell'Unione ai sensi del presente regolamento, sulla base delle priorità dell'Unione, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner. Essi sono coerenti con le finalità globali, gli obiettivi, l'ambito di applicazione e i principi generali di cui al presente regolamento.
2. I documenti di strategia definiscono i settori prioritari individuati ai fini del finanziamento dell'Unione per il periodo di validità del presente regolamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario, ove necessario, sotto forma di massimo e minimo.
3. I documenti di strategia sono approvati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. In caso di cambiamenti significativi delle circostanze e delle politiche, i documenti di strategia sono aggiornati secondo la medesima procedura.

Articolo 6

Priorità tematiche e delega di poteri

Gli obiettivi e le priorità specifici che deve perseguire l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento sono elencati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare le priorità tematiche stabilite nell'allegato. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione intermedia e in base alle raccomandazioni della stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato.

Articolo 7

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i diritti umani. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

Accesso ai documenti

Al fine di poter esercitare i loro poteri di controllo con cognizione di causa, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso a tutti i documenti concernenti l'EIDHR pertinenti a tale esercizio, conformemente alle norme applicabili.

Articolo 10

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è fissata a 1 332 752 000 EUR.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.



*Articolo 11***Servizio europeo per l'azione esterna**

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS



ALLEGATO

Obiettivi e priorità specifici dell'EIDHR

L'orientamento strategico dell'Unione ai fini dell'EIDHR si basa sui cinque obiettivi specificati nel presente allegato.

1. Obiettivo 1 — Sostegno ai diritti umani e ai difensori dei diritti umani nelle situazioni in cui sono maggiormente a rischio

Le azioni a titolo del presente obiettivo forniranno un sostegno efficace per i difensori dei diritti umani che sono maggiormente a rischio e per le situazioni in cui le libertà fondamentali sono più minacciate. L'EIDHR contribuirà tra l'altro a soddisfare le necessità urgenti dei difensori dei diritti umani; fornirà inoltre un sostegno a medio e lungo termine per consentire ai difensori dei diritti umani e alla società civile di svolgere il proprio lavoro. Le azioni terranno conto della preoccupante tendenza attuale a restringere lo spazio della società civile.

2. Obiettivo 2 — Sostegno alle altre priorità dell'Unione in materia di diritti umani

Le azioni a titolo del presente obiettivo si concentreranno sul fornire sostegno alle attività in cui l'Unione ha un valore aggiunto o un impegno tematico specifico (ad esempio orientamenti attuali e futuri dell'Unione in materia di diritti umani adottati dal Consiglio o risoluzioni adottate dal Parlamento europeo), in linea con l'articolo 2. Le azioni saranno coerenti con le priorità stabilite nel quadro strategico dell'UE e nel piano d'azione per i diritti umani e la democrazia.

Le azioni a titolo del presente obiettivo sosterranno tra l'altro la dignità umana (in particolare la lotta contro la pena di morte e contro la tortura e contro altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti); i diritti economici, sociali e culturali; la lotta contro l'impunità; la lotta contro ogni forma di discriminazione; i diritti delle donne e la parità di genere. Verrà inoltre prestata attenzione alle questioni emergenti in materia di diritti umani.

3. Obiettivo 3 — Sostegno alla democrazia

Le azioni a titolo del presente obiettivo sosterranno gli attori pacifici a favore della democrazia nei paesi terzi al fine di rafforzare la democrazia partecipativa e rappresentativa, la trasparenza e la responsabilità. Le azioni si concentreranno sul consolidamento della partecipazione e della rappresentanza politica, nonché la promozione della democrazia.

Saranno contemplati tutti gli aspetti della democratizzazione, compresi lo stato di diritto, la promozione e la protezione dei diritti civili e politici quali la libertà di espressione online e offline, la libertà di riunione e di associazione. Ciò comprende una partecipazione attiva al dibattito metodologico in corso nell'ambito del sostegno alla democrazia.

Se del caso, le azioni terranno conto delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea.

4. Obiettivo 4 — missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea

Le azioni a titolo del presente obiettivo si concentreranno sull'osservazione elettorale che contribuisce ad aumentare la trasparenza e la fiducia nel processo elettorale quale parte dei più ampi promozione e sostegno ai processi democratici descritti nell'obiettivo 3.

Le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea su larga scala sono ampiamente riconosciute quali progetti faro dell'azione esterna dell'Unione e rimangono la forma principale di azione a titolo del presente obiettivo.

Tali missioni sono nella migliore posizione per valutare con cognizione di causa i processi elettorali e fornire raccomandazioni per il loro ulteriore miglioramento nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi. In particolare, l'approccio che comprende tutte le fasi del ciclo elettorale, comprese le attività di follow-up, sarà ulteriormente sviluppato con azioni complementari tra la programmazione bilaterale e i progetti dell'EIDHR.

5. Obiettivo 5 — Sostegno ad attori e processi fondamentali mirati, compresi gli strumenti e i meccanismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani

L'obiettivo generale è rafforzare i quadri internazionali e regionali di promozione e protezione dei diritti umani, della giustizia e dello stato di diritto e della democrazia conformemente alle priorità politiche dell'Unione.

Le azioni a titolo del presente obiettivo comprenderanno attività volte a sostenere il contributo della società civile ai dialoghi sui diritti umani dell'UE (in linea con i pertinenti orientamenti dell'UE) e lo sviluppo e l'attuazione dei diritti umani internazionali e regionali e degli strumenti e meccanismi internazionali della giustizia penale, compresa la Corte penale internazionale. Verrà prestata particolare attenzione alla promozione e al monitoraggio di tali meccanismi da parte della società civile.



Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(*) Ove pertinente.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa alle missioni di osservazione elettorale

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sottolineano l'importante contributo delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea alla politica dell'UE nel campo delle relazioni esterne volta a sostenere la democrazia nei paesi partner. Le missioni di osservazione elettorale dell'UE contribuiscono ad aumentare la trasparenza e la fiducia nei processi elettorali e consentono di valutare con cognizione di causa le elezioni nonché di formulare raccomandazioni per il loro ulteriore miglioramento nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'Unione con i paesi partner. A tale riguardo, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea convengono che fino al 25 % del bilancio nel periodo 2014-2020 del regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo debba essere dedicato al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE, in funzione delle priorità elettorali annuali.

14CE0668



REGOLAMENTO (UE) N. 236/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che l'Unione europea adotti un insieme completo di strumenti per il finanziamento dell'azione esterna concernenti una gamma di politiche inerenti a tale azione, la cui esecuzione richiede procedure e norme comuni specifiche. Tali strumenti per il finanziamento dell'azione esterna per il periodo dal 2014 al 2020 sono: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), istituito dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, lo strumento europeo di vicinato (ENI), istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, lo strumento per la stabilità e la pace, istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, e lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, istituito dal regolamento (UE)

n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ (in seguito denominati congiuntamente gli «strumenti» e singolarmente lo «strumento»).

(2) Le norme e procedure comuni dovrebbero essere coerente con le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, comprese le corrispondenti disposizioni adottate dalla Commissione ⁽¹⁰⁾ per l'esecuzione di tale regolamento.

(3) Gli strumenti prevedono generalmente che le azioni da finanziare sulla loro base debbano essere oggetto di una programmazione indicativa pluriennale, che costituisce il quadro per l'adozione delle decisioni di finanziamento conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.

(4) È opportuno che le decisioni di finanziamento assumano la forma di programmi d'azione annuali o pluriennali e di misure individuali quando viene seguita la pianificazione prevista dalla programmazione indicativa pluriennale, di misure speciali, ove richiesto da esigenze o circostanze impreviste e debitamente giustificate, e di misure di sostegno. Le misure di sostegno possono essere adottate nell'ambito di un programma d'azione annuale o pluriennale o al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa.

(5) Le decisioni di finanziamento dovrebbero comprendere in un allegato una descrizione di ciascuna azione, con indicazione degli obiettivi, delle principali attività, dei risultati attesi, dei metodi di attuazione, del bilancio e del calendario indicativo previsti, delle eventuali misure di sostegno connesse e delle modalità di controllo del rendimento e devono essere approvate conformemente alle procedure previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽¹⁾ GU C 391 del 18.12.2013, pag. 110.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanziamento per la democrazia e i diritti umani (cfr. pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato europeo (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per la stabilità e la pace (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione coi paesi terzi (cfr. pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (6) Tenuto conto della loro natura di programmazione strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione dovrebbero essere adottati mediante la procedura di esame, fatta eccezione per le misure individuali e speciali al di sotto di soglie predefinite. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. Il Parlamento europeo ne dovrebbe essere debitamente informato, in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (7) Per l'esecuzione degli strumenti, qualora la gestione dell'operazione sia affidata a un intermediario finanziario, la decisione della Commissione dovrebbe contemplare in particolare disposizioni riguardanti la ripartizione del rischio, la trasparenza, la remunerazione dell'intermediario responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo dei fondi e l'eventuale profitto e gli obblighi in materia di relazioni e i meccanismi di controllo, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (8) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti per l'azione esterna dell'Unione nonché la creazione di sinergie tra gli strumenti e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre comportare il potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti e, se del caso, l'utilizzo di strumenti finanziari con effetto di leva.
- (9) Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve fondarsi sui principi che ne hanno ispirato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo, ossia democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, uguaglianza, solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
- (10) Conformemente agli impegni assunti dall'Unione in occasione del terzo e del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (Accra 2008 e Busan 2011) e alla raccomandazione del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/DAC») concernente lo svincolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, la Commissione dovrebbe svincolare il più possibile gli aiuti dell'Unione, anche per meccanismi di finanziamento innovativi, e promuovere la partecipazione di soggetti di paesi partner alle procedure di aggiudicazione degli appalti.
- (11) Al fine di assicurare la visibilità a favore dei cittadini dei paesi beneficiari e dei cittadini dell'Unione dell'assistenza dell'Unione, dovrebbero essere previste, se del caso, comunicazioni e informazioni mirate con mezzi adeguati.
- (12) L'azione esterna dell'Unione nell'ambito degli strumenti dovrebbe contribuire a risultati chiari (realizzazioni, esiti e impatti) nei paesi che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. Ove possibile ed opportuno, i risultati dell'azione esterna dell'Unione e l'efficienza di uno strumento specifico di cui al considerando 1 dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento interessato.
- (13) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi.
- (14) È opportuno adottare disposizioni in materia di metodi di finanziamento, tutela degli interessi finanziari dell'Unione, norme sulla cittadinanza e sull'origine nonché valutazione delle azioni, relazioni e riesame e valutazione degli strumenti.
- (15) Fatti salvi i meccanismi di cooperazione sviluppati con le organizzazioni della società civile a tutti i livelli in conformità all'articolo 11 TUE, i soggetti interessati dei paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile e gli enti locali, hanno un ruolo preminente con riguardo alla politica esterna dell'Unione. Nel corso del processo di esecuzione, in particolare in sede di preparazione, attuazione, controllo e valutazione delle misure adottate in virtù del presente regolamento, è importante che siano debitamente consultati per assicurare che svolgano un ruolo significativo in tale processo e che si tengano in debito conto le loro specificità.



- (16) In conformità dell'articolo 208, dell'articolo 209, paragrafo 3, e dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alle condizioni fissate nello statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) e nella decisione n. 1080/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la BEI contribuisce all'attuazione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi delle politiche di sviluppo e delle altre politiche esterne dell'Unione e interviene in complementarità con gli strumenti per l'azione esterna dell'Unione. È opportuno sfruttare ogni opportunità di combinare i finanziamenti della BEI con le risorse di bilancio dell'Unione. La BEI è consultata nell'ambito del processo di programmazione dell'Unione, ove opportuno.
- (17) Le organizzazioni internazionali e le agenzie per lo sviluppo collaborano regolarmente con organizzazioni senza fini di lucro in qualità di partner incaricati dell'esecuzione e possono dover incaricare le stesse di compiti di esecuzione del bilancio in casi debitamente giustificati. In deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, è opportuno prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di affidare tali compiti ad organizzazioni senza fini di lucro a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.
- (18) Per rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner dei loro processi di sviluppo e la sostenibilità degli aiuti esterni e in conformità agli impegni internazionali sull'efficacia degli aiuti assunti dall'Unione e dai paesi partner, l'Unione dovrebbe promuovere, ove opportuno alla luce della natura dell'azione interessata, il ricorso alle istituzioni, ai sistemi e alle procedure dei paesi partner.
- (19) In linea con il consenso europeo in materia di sviluppo e il programma internazionale sull'efficacia degli aiuti e come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo, del 5 luglio 2011, sul futuro del sostegno finanziario dell'Unione europea ai paesi in via di sviluppo, nella comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» e nelle conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2012, sul futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi, il sostegno al bilancio deve essere utilizzato in maniera efficace per sostenere la riduzione della povertà e il ricorso ai sistemi nazionali, rendere gli aiuti meglio prevedibili e rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner delle politiche e riforme in materia di sviluppo. L'esborso delle quote di bilancio previste dovrebbe essere subordinato a progressi nel raggiungimento degli obiettivi concordati con i paesi partner. Nei paesi che beneficiano di tale tipo di assistenza finanziaria dell'Unione, quest'ultima dovrebbe sostenere lo sviluppo
- del controllo parlamentare, delle capacità di audit, della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.
- (20) L'azione dell'Unione volta a promuovere i principi della democrazia e a rafforzare la democratizzazione può essere attuata, tra l'altro, attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile e alle istituzioni indipendenti attive in tale settore, come il Fondo europeo per la democrazia.
- (21) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quella del regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ATTUAZIONE

Articolo 1

Oggetto e principi

1. Il presente regolamento stabilisce le norme e le condizioni per la fornitura dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle azioni, compresi i programmi d'azione e altre misure, nell'ambito dei seguenti strumenti per il finanziamento dell'azione esterna per il periodo dal 2014 al 2020: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani nel mondo (EIDHR), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) e lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, in seguito denominati congiuntamente gli «strumenti» e singolarmente lo «strumento».

Ai fini del presente regolamento, il termine «paesi» comprende anche i territori e le regioni, se opportuno.

⁽¹⁾ Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sulla concessione di una garanzia dell'UE alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011 pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1311/2013, del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



2. Il presente regolamento non si applica all'attuazione delle azioni per il finanziamento del programma Erasmus + nell'ambito del regolamento (UE) n. 233/2014, del regolamento (UE) n. 232/2014, del regolamento (UE) n. 231/2014 e del regolamento (UE) n. 234/2014. Tali azioni sono attuate in conformità del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, sulla base dei documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento applicabile, assicurando nel contempo la conformità a tali regolamenti.

3. La Commissione assicura che le azioni siano attuate conformemente agli obiettivi dello strumento applicabile e in conformità all'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita sulla base degli strumenti è coerente con le norme e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che costituisce il fondamento giuridico e finanziario per la loro attuazione.

4. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione si avvale dei metodi di attuazione più efficaci ed efficienti. Ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione, la Commissione favorisce altresì il ricorso alle procedure caratterizzate dalla massima semplicità.

5. Tenuto conto del paragrafo 4, nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione favorisce il ricorso ai sistemi dei paesi partner ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione.

6. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda, sulla base, se del caso, del dialogo e della cooperazione con i paesi e le regioni partner. L'Unione integra tali principi nell'attuazione degli strumenti.

Articolo 2

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali, fondati, se del caso, sui documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento pertinente. La Commissione può altresì adottare programmi d'azione pluriennali in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

I programmi d'azione precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, i metodi di attuazione, il bilancio e un calendario indicativo, le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo del rendimento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Se del caso, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.

In caso di esigenze o situazioni impreviste e debitamente giustificate, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione indicativa, comprese misure per facilitare la transizione dagli aiuti d'emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine o misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

2. I programmi d'azione, le misure individuali e le misure speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 non è richiesta per:

- a) le misure individuali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;
- b) le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;
- c) le modifiche tecniche ai programmi di azione, alle misure individuali e alle misure speciali. Per modifiche tecniche si intendono adeguamenti quali:
 - i) le proroghe del periodo di attuazione;
 - ii) le riassegnazioni di fondi tra azioni contemplate da un programma d'azione annuale o pluriennale; oppure
 - iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei programmi d'azione annuali o pluriennali o delle misure individuali o speciali che non superi il 20 % del bilancio iniziale e non ecceda 10 milioni di EUR,

purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi della misura interessata.

Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 16 entro un mese dalla loro adozione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3, relativi a programmi di azione e misure individuali, non si applicano alla cooperazione transfrontaliera ENI.

5. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4.



6. Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare per i grandi progetti di nuove infrastrutture, è effettuata, a livello di progetto e conformemente agli atti legislativi dell'Unione applicabili, compresa la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio ⁽²⁾, un'adeguata analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate valutazioni dell'impatto ambientale. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

7. Nel definire e attuare programmi e progetti si prendono debitamente in considerazione i criteri relativi all'accessibilità delle persone con disabilità.

Articolo 3

Misure di sostegno

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di attuazione degli strumenti e di realizzazione dei rispettivi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per gestire gli interventi finanziati nell'ambito degli strumenti.

2. Purché le attività elencate alle lettere a), b) e c) seguenti siano connesse agli obiettivi generali dello strumento applicabile attuati tramite le azioni, il finanziamento dell'Unione può rigiudicare:

- a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la gestione delle azioni;
- b) attività di ricerca e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;
- c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

3. Le misure di sostegno possono essere finanziate al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa. Se del caso, la Commissione adotta le misure di sostegno secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

La procedura d'esame non si applica all'adozione delle misure di sostegno per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR.

Le misure di sostegno per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR sono comunicate al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 16 entro un mese dalla loro adozione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I METODI DI FINANZIAMENTO

Articolo 4

Disposizioni finanziarie generali


1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e in particolare:

- a) sovvenzioni;
- b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;
- c) sostegno al bilancio generale o settoriale;
- d) contributo ai fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, a norma dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- e) strumenti finanziari quali prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile sotto la guida della BEI e in linea con il suo mandato esterno, a norma della decisione 1080/2011/UE, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, ad esempio banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con sovvenzioni supplementari provenienti da altre fonti.

2. Il sostegno al bilancio generale o settoriale di cui al paragrafo 1, lettera c), si fonda sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore di valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e i paesi partner per promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile ed eliminare la povertà.

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio generale o settoriale si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità ed un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Uno dei fattori determinanti fondamentali per tale decisione è rappresentato da una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner con riguardo alla democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. Il sostegno al bilancio generale o settoriale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.



Nel fornire sostegno al bilancio generale o settoriale conformemente all'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla la condizionalità, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare e delle capacità di audit e aumenta la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni. L'esborso del sostegno al bilancio generale o settoriale è subordinato a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

3. Un soggetto incaricato dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera e), soddisfa i requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e rispetta gli obiettivi, le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori prassi relative all'uso dei fondi dell'Unione e alle relazioni in materia.

Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi per l'attuazione e la relazione.

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi o regioni partner o da organizzazioni internazionali, al fine di mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

4. È promosso, ove opportuno, l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

5. Nel fornire l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure necessarie al fine di assicurare la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione. Queste comprendono le misure che impongono i requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione, tranne in casi debitamente giustificati. La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari.

6. Tutte le entrate generate da uno strumento finanziario sono destinate al corrispondente strumento a titolo di entrata con destinazione specifica interna. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi.

7. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, direttamente a cura dei servizi della Commissione, da parte delle delegazioni dell'Unione e delle agenzie esecutive, in regime di gestione condivisa con gli Stati membri, oppure indirettamente affidando compiti di esecuzione del bilancio ai soggetti elencati nel regolamento (UE Euratom) n. 966/2012.

Detti soggetti garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altri soggetti a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

Essi adempiono agli obblighi di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 su base annua. Il parere sulla revisione contabile è presentato, se del caso, entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella dichiarazione di affidabilità della Commissione.

Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), di tale regolamento che sono stati incaricati dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

Si ritiene che i soggetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispondano ai criteri di selezione di cui all'articolo 139 di tale regolamento.

8. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i metodi di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfetarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

9. Le azioni finanziate nell'ambito degli strumenti possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tal caso, la pubblicazione ex-post di accordi di sovvenzioni e di contratti di appalto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è conforme alle norme dell'eventuale soggetto incaricato.



10. Nel caso di ricorso a una delle tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 6, paragrafo 1, la cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere, tra l'altro, le seguenti forme:

- a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a un paese o una regione partner;
- b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;
- c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;
- d) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;
- e) nel caso dell'ENI e dell'IPA II, contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi e alle agenzie dell'Unione;
- f) abbuoni d'interesse;
- g) finanziamento tramite sovvenzioni alle agenzie dell'Unione.

11. Nel collaborare con soggetti interessati dei paesi beneficiari, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi le esigenze e il contesto, in sede di definizione delle modalità di finanziamento, del tipo di contributo, delle modalità di concessione e delle disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni al fine di raggiungere e di rispondere al meglio al numero massimo di tali soggetti interessati. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento (UE Euratom) n. 966/2012 quali accordi di partenariato, autorizzazioni per le sovvenzioni a cascata, concessione diretta o inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate o somme forfettarie.

12. Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma nei paesi partner, l'Unione si avvale e condivide, se del caso, le esperienze degli Stati membri e degli insegnamenti tratti.

Articolo 5

Imposte, tasse, dazi e oneri

L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Se del caso, sono negoziate idonee disposizioni con i paesi terzi al fine di esentare da imposte, tasse, dazi e altri oneri fiscali le azioni che attuano l'assistenza finanziaria dell'Unione. Altrimenti, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie specifiche

1. Oltre alle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento l'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito degli strumenti seguenti può essere fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 anche tramite le seguenti tipologie di finanziamento:

- a) nell'ambito del DCI e dell'ENI, alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;
- b) nell'ambito del DCI e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:
 - i) programmi settoriali d'importazione in natura;
 - ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; oppure
 - iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;
- c) nell'ambito dell'EIDHR, attribuzione diretta di:
 - i) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani onde finanziare azioni di protezione d'urgenza, se del caso senza necessità di cofinanziamento;
 - ii) sovvenzioni, se del caso senza necessità di cofinanziamento, onde finanziare azioni nelle condizioni più difficili o nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 235/2014 ove sia inopportuna la pubblicazione di un invito a presentare proposte. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno durata fino a diciotto mesi, che può essere prorogata di ulteriori dodici mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisi all'attuazione;
 - iii) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, compresa le borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

2. Nell'ambito dell'ENI e dell'IPA II, i programmi di cooperazione transfrontaliera sono attuati, in particolare, in gestione condivisa con gli Stati membri o in regime di gestione indiretta con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Norme dettagliate sono stabilite negli atti di esecuzione adottati sulla base del regolamento (UE) n. 232/2014 e del regolamento (UE) n. 231/2014.



3. La Commissione può adottare programmi d'azione pluriennali:

- a) per un periodo non superiore a tre anni nel caso di azioni ricorrenti;
- b) per un periodo fino a sette anni nell'ambito dell'IPA II.

Qualora si assumano impegni pluriennali, gli stessi contengono disposizioni che precisano che per gli anni diversi dall'anno d'impegno iniziale, gli impegni sono indicativi e dipendono dai futuri bilanci annuali dell'Unione.

4. Gli impegni di bilancio per azioni nell'ambito dell'ENI e dell'IPA II la cui realizzazione si estende su più di un anno possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

In tal caso, salvo se altrimenti previsto dalle norme applicabili, la Commissione procede automaticamente al disimpegno della parte di un impegno di bilancio per un programma che, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale il soggetto incaricato non abbia presentato dichiarazioni certificate di spesa o domande di pagamento.

5. Le norme che disciplinano la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'IPA II attuata in regime di gestione condivisa con gli Stati membri sono coerenti con le norme contenute nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e nel regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.

Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, o nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con loro, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea in virtù del presente regolamento.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁽⁴⁾ per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto conformemente alle loro rispettive competenze.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA E ORIGINE PER LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI, LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E LE ALTRE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE

Articolo 8

Norme comuni

1. La partecipazione all'aggiudicazione di contratti d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo del presente regolamento a beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese ammissibile secondo la definizione relativa allo strumento applicabile ai sensi del presente titolo, alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali.

Le persone giuridiche possono comprendere organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



2. Nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente con un partner o altro donatore o attuate tramite uno Stato membro in regime di gestione condivisa, ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione, sono ammissibili i paesi che sono ammissibili secondo le norme di detto partner, altro donatore o Stato membro o che sono stabiliti nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.

Nel caso delle azioni attuate tramite gli organismi incaricati in regime di gestione indiretta rientranti in una categoria di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sono altresì ammissibili i paesi ammissibili secondo le norme dell'organismo interessato.

3. Nel caso delle azioni finanziate da uno degli strumenti e anche da un altro strumento dell'Unione per l'azione esterna, compreso il Fondo europeo di sviluppo, i paesi individuati nell'ambito di uno di tali strumenti sono considerati ammissibili ai fini di tali azioni.

Nel caso delle azioni a carattere transfrontaliero, regionale o mondiale finanziate da uno degli strumenti, i paesi, territori o regioni contemplati dall'azione possono essere considerati ammissibili ai fini di tale azione.

4. Tutte le forniture acquistate nell'ambito di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione, finanziati nell'ambito del presente regolamento, devono avere origine in un paese ammissibile. Tuttavia, possono avere origine in qualsivoglia paese quando l'importo delle forniture da acquistare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾ e da altri atti legislativi dell'Unione che disciplinano l'origine non preferenziale.

5. Le norme del presente titolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto contrattuale con un contraente o, se del caso, un subcontraente ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.

6. Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data priorità ai contraenti locali e regionali laddove il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 preveda un'aggiudicazione sulla base di una sola offerta. In tutti gli altri casi la partecipazione di contraenti locali e regionali è promossa in conformità delle pertinenti disposizioni di tale regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.12.1992, pag. 1).

7. L'ammissibilità di cui al presente titolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione. Tali limitazioni possono applicarsi in particolare alla partecipazione alle procedure di attribuzione nell'ambito delle azioni di cooperazione transfrontaliera.

8. Le persone fisiche e giuridiche cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro ⁽²⁾.

Articolo 9

Ammissibilità a titolo del DCI, dell'ENI e dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

1. Sono ammissibili ai fini del finanziamento a titolo del DCI, dell'ENI e dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi:

- a) gli Stati membri, i beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, nonché le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
- b) per l'ENI, i paesi partner rientranti in tale strumento e la Federazione russa quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi multinazionali e di cooperazione transfrontaliera cui partecipano;
- c) i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS pubblicati dall'OCSE/DAC («elenco dei beneficiari di APS»), che non sono membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione 2001/822/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- d) i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS, che sono membri del gruppo G-20 nonché altri paesi e territori quando sono beneficiari dell'azione finanziata dall'Unione nell'ambito degli strumenti cui si applica il presente articolo;

⁽²⁾ Le norme fondamentali del diritto del lavoro definite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, convenzioni sulla libertà di associazione e di contrattazione collettiva, sull'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, sull'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione e sull'abolizione del lavoro minorile.

⁽³⁾ Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).



- e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna. L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito degli strumenti cui si applica il presente articolo. La Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2, previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione; nonché
- f) i paesi membri dell'OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari di APS.

2. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o le forniture di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione nei seguenti casi:

- a) paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari, o
- b) urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui l'applicazione delle norme in materia di ammissibilità renderebbe impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

3. Per le azioni attuate in regime di gestione condivisa, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero beni di origine non ammissibile di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 10

Ammissibilità a titolo dell'IPA II

1. Sono ammissibili ai fini del finanziamento nell'ambito dell'IPA II gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi:
- a) gli Stati membri, i beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi partner rientranti nell'ENI, e
- b) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e).
2. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere

considerati ammissibili dalla Commissione nei casi in cui vi è urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati o in altri casi debitamente giustificati qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.

3. Per le azioni attuate in regime di gestione condivisa, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero beni di origine non ammissibile di cui all'articolo 8, paragrafo 4.


Articolo 11

Ammissibilità a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

1. Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione di cui all'articolo 8, paragrafo 7, la partecipazione all'aggiudicazione di contratti di appalto o alla concessione di sovvenzioni, nonché l'assunzione di esperti sono aperte senza limitazioni a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.

2. Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori:

- a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
- b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici senza fini di lucro e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
- c) organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi dell'EIDHR e la misura proposta non possa essere finanziata nel quadro di un altro strumento;
- d) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
- e) persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non precisati nel presente paragrafo, qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'EIDHR.



Articolo 12

Controllo e valutazione delle azioni

1. La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. La Commissione valuta inoltre l'impatto e l'efficacia delle sue azioni e politiche settoriali nonché dell'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative alle valutazioni esterne indipendenti sono tenute in debita considerazione. Le valutazioni si basano sui principi di buone prassi dell'OCSE/DAC, allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici, se del caso tenendo conto della parità di genere, e di formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Le valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili.

2. La Commissione trasmette le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 16. Specifiche valutazioni possono essere discusse nell'ambito di tale comitato su richiesta degli Stati membri. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati di tali esami.

3. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento e può, se del caso, mirare ad effettuare valutazioni congiunte con Stati membri e partner per lo sviluppo.

4. La relazione di cui all'articolo 13 rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dalle valutazioni degli anni precedenti.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

Relazione annuale

1. La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione delle misure dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione e presenta, a decorrere dal 2015, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi di ogni regolamento utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza di ogni strumento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. La relazione annuale contiene dati sulle misure finanziate nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento per paese, regione e settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti. Nel caso della

cooperazione allo sviluppo la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, compreso per gli strumenti finanziari innovativi.

3. La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali in relazione al periodo dal 2014 al 2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento compresi le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

Articolo 14

Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità

Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva per l'azione per il clima e la biodiversità. I finanziamenti assegnati nel quadro degli strumenti sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE («marcatori di Rio»), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la biodiversità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle misure speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale.

Articolo 15

Partecipazione dei soggetti interessati dei paesi beneficiari

La Commissione assicura, ove possibile e opportuno, che nel processo di esecuzione i soggetti interessati dei paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile e gli enti locali, siano o siano stati debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permettano loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dai comitati istituiti dagli strumenti. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso regolamento.

La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

5. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

Articolo 17

Revisione intermedia e valutazione degli strumenti

1. Non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione di revisione intermedia sull'attuazione di ciascuno strumento e del presente regolamento. Essa riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2017 e si incentra sulla realizzazione degli obiettivi di ciascuno strumento, utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza degli strumenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi di ciascuno strumento, tale relazione prende inoltre in considerazione, il valore aggiunto di ciascuno strumento, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, comprese la complementarità e le sinergie tra gli strumenti, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, il contributo delle misure a un'azione esterna coerente dell'Unione e, ove opportuno, alle priorità dell'Unione ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione tiene conto delle risultanze e delle conclusioni relative all'impatto a lungo termine degli strumenti. Essa contiene inoltre informazioni in merito all'effetto di leva realizzato dai fondi di ciascuno strumento finanziario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

Tale relazione è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'attuazione dell'assistenza dell'Unione. Essa informa in merito alle decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azioni attuate nell'ambito degli strumenti.

Tale relazione contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, compresi le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, presentando una ripartizione della spesa per paese beneficiario, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

La Commissione elabora una relazione di valutazione finale per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito dell'esame intermedio dell'esercizio finanziario successivo.

2. La relazione di revisione intermedia di cui al paragrafo 1, primo comma, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche agli strumenti e al presente regolamento.

3. I valori degli indicatori al 1° gennaio 2014 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi.

4. La Commissione chiede ai paesi partner di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, conformemente agli impegni internazionali sull'efficacia degli aiuti, per consentire di effettuare il monitoraggio e la valutazione delle misure in questione.

5. I risultati e gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti degli strumenti sono valutati conformemente alle norme e alle procedure in materia di verifiche, valutazioni e informazione vigenti in quel momento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.



Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».

Dichiarazione della Commissione europea relativa ai «rientri»

In linea con gli obblighi previsti dall'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, la Commissione europea inserirà nel progetto di bilancio una linea per le entrate con destinazione specifica interne e indicherà, per quanto possibile, il loro importo.

L'autorità di bilancio sarà informata dell'importo delle risorse accumulate ogni anno durante il processo di pianificazione del bilancio. Le entrate con destinazione specifica interne saranno incluse nel progetto di bilancio solo nella misura in cui il loro importo è certo.



Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

14CE0669



REGOLAMENTO (EURATOM) N. 237/2014 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2013

che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, istituito dal regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio ⁽²⁾, costituisce uno degli strumenti per fornire sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) L'Unione è uno dei principali fornitori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. Il presente regolamento fa parte del quadro elaborato per la pianificazione della cooperazione e la fornitura di assistenza mirate a sostenere la promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci del materiale nucleare nei paesi terzi.
- (3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'incidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato la necessità di proseguire gli sforzi volti a migliorare la sicurezza nucleare e a raggiungere gli standard più elevati. Al fine di instaurare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni,

⁽¹⁾ Parere del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

la Comunità dovrebbe essere in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.


- (4) Agendo nell'ambito di politiche e strategie comuni con i suoi Stati membri, solo l'Unione dispone della massa critica necessaria per rispondere alle sfide globali e, inoltre, si trova nella posizione migliore per coordinare la cooperazione con i paesi terzi.
- (5) Con decisione 1999/819/Euratom ⁽³⁾ della Commissione, la Comunità ha aderito alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994. Con decisione 2005/510/Euratom ⁽⁴⁾ della Commissione, la Comunità ha inoltre aderito alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
- (6) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom ⁽⁵⁾ e la direttiva 2011/70/Euratom ⁽⁶⁾. Tali direttive e gli standard elevati di sicurezza nucleare e di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito attuati nella Comunità sono esempi da utilizzare per incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.
- (7) La promozione della cooperazione in materia di regolamentazione e di altre forme di cooperazione con le economie emergenti e la promozione di approcci, norme, standard e pratiche in uso nell'Unione sono obiettivi di politica esterna della strategia Europa 2020.

⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20).

⁽⁴⁾ Decisione 2005/510/Euratom della Commissione, del 14 giugno 2005, relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 33).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

⁽⁶⁾ Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).



- (8) Gli Stati membri della Comunità sono parti firmatarie del trattato di non proliferazione e del protocollo addizionale.
- (9) Conformemente al capo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom»), la Comunità opera già in stretta collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), sia in relazione alle salvaguardie nucleari, a sostegno degli obiettivi di cui al titolo II, capo 7, del trattato Euratom, sia in relazione alla sicurezza nucleare.
- (10) Esistono varie organizzazioni e programmi internazionali che perseguono obiettivi simili a quelli del presente regolamento, come l'AIEA, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici/Agenzia europea per l'energia nucleare (OCSE/AEN), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e il partenariato ambientale per la dimensione settentrionale (NDEP).
- (11) È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli sforzi a sostegno dell'applicazione di salvaguardie efficaci del materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle proprie attività di salvaguardia all'interno dell'Unione.
- (12) Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe consultare il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) anteriormente all'elaborazione e all'adozione del documento di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. I programmi di azione dovrebbero basarsi su una consultazione, laddove opportuno, con gli organismi di regolamentazione nazionali degli Stati membri e su un dialogo con i paesi partner.
- (13) È inoltre opportuno appoggiare le misure a sostegno degli obiettivi del presente regolamento sfruttando maggiori sinergie con le azioni dirette e indirette dei programmi quadro Euratom per la ricerca e la formazione nel settore nucleare.
- (14) Resta inteso che la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato che ha giurisdizione sull'impianto stesso.
- (15) Se le esigenze di finanziamento per l'assistenza esterna dell'Unione sono in aumento, la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili per tale assistenza. La Commissione dovrebbe pertanto impiegare le risorse disponibili nel modo più efficace, in particolare mediante l'uso di strumenti finanziari che possono esercitare un effetto leva. Tale effetto leva risulta potenziato se è possibile utilizzare i fondi investiti e anche quelli generati da detti strumenti finanziari.
- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.
- (17) Le competenze di esecuzione relative alla programmazione e al finanziamento delle azioni sostenute in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, che deve applicarsi ai fini del presente regolamento, anche se non fa riferimento all'articolo 106 bis del trattato Euratom. Tenuto conto della natura di tali atti di esecuzione, soprattutto del loro carattere di orientamento politico o della loro incidenza finanziaria, per la loro adozione si dovrebbe, in linea generale, far ricorso alla procedura d'esame di cui al suddetto regolamento, tranne per le misure tecniche di esecuzione aventi una portata finanziaria limitata. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a un incidente nucleare o radiologico, compresa l'esposizione accidentale, e all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità per attenuarne le conseguenze, imperativi motivi d'urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (18) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si dovrebbero applicare, se del caso, le norme e le procedure definite nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.
- (19) L'Unione e la Comunità continuano a disporre di un quadro istituzionale unico. È pertanto essenziale far in modo che tra l'azione esterna di entrambe vi sia coerenza. Il servizio europeo per l'azione esterna deve partecipare, laddove opportuno, alla programmazione di questo strumento conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio⁽³⁾.
- (20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra lo strumento in questione, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Questo dovrebbe comportare ulteriormente il potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.
- (21) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (Euratom) n. 300/2007 che cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2013,
- (1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).
- (2) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (Cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).
- (3) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GUL 201 del 3.8.2010, pag. 30).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo generale

L'Unione finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché dell'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie del materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del suo allegato.

Articolo 2

Obiettivi specifici

La cooperazione nell'ambito del presente regolamento persegue i seguenti obiettivi specifici:

- 1) la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare;
- 2) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, vale a dire, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento, e lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;
- 3) l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

Articolo 3

Misure specifiche

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 1, sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:

- a) sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico;
- b) potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la verifica e la valutazione, le attività autorizzative e di sorveglianza delle centrali nucleari e di altri impianti nucleari;
- c) promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;

d) l'adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche, compresa l'esposizione accidentale, nonché l'attenuazione delle eventuali conseguenze, per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione e cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali in caso di esposizione accidentale, e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento;


e) il sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti e dei siti nucleari per quanto riguarda misure concrete di protezione destinate a ridurre i rischi di radiazioni esistenti per la salute dei lavoratori e della popolazione.

2. Gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 2, sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:

- a) sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- b) sviluppo e attuazione di specifiche strategie e quadri per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- c) sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare.

3. L'obiettivo di cui all'articolo 2, punto 3, si limita agli aspetti tecnici volti ad assicurare che minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali gli utilizzatori hanno dichiarato di destinarli. Esso è perseguito, in particolare, tramite le misure seguenti:

- a) creazione del quadro normativo, delle metodologie, della tecnologia e degli approcci necessari per l'attuazione delle salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli operatori;
- b) sostegno alle infrastrutture e alla formazione del personale.



4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono includere azioni volte a promuovere la cooperazione internazionale, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali. Per rafforzare la sostenibilità dei risultati conseguiti, le misure comprendono altresì, come elemento fondamentale, il trasferimento di conoscenze, quali scambio di informazioni, sviluppo di capacità e formazione nel campo della ricerca e della sicurezza nucleare. Esse sono attuate in cooperazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione e/o le autorità dei paesi terzi, le loro autorità di regolamentazione del settore nucleare e le relative organizzazioni per il sostegno tecnico, e/o con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA. In casi specifici e debitamente giustificati, le misure concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c), sono attuate in cooperazione con gli operatori e/o le competenti organizzazioni degli Stati membri e con operatori di impianti nucleari, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/71/Euratom, e di siti nucleari dei paesi terzi.

Articolo 4

Conformità, coerenza e complementarità

1. I passi avanti nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 sono valutati, rispettivamente, mediante i seguenti indicatori di rendimento:

- a) il numero e l'importanza dei problemi rilevati nel corso dell'attuazione della cooperazione;
- b) lo stato di avanzamento delle strategie relative al combustibile esaurito, ai rifiuti nucleari e allo smantellamento, del loro rispettivo quadro legislativo e regolamentare e dell'attuazione dei progetti;
- c) il numero e l'importanza dei problemi rilevati nel corso delle pertinenti relazioni sulle salvaguardie nucleari.

Anteriormente all'attuazione dei progetti e tenendo conto delle particolarità di ciascuna azione, sono definiti gli indicatori specifici ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. La Commissione assicura che le misure adottate siano in linea con il contesto strategico globale definito dall'Unione per il paese partner interessato e, in particolare, con gli obiettivi delle politiche e dei programmi di cooperazione economica e di cooperazione allo sviluppo di detto paese partner.

3. La cooperazione finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare a quella fornita dall'Unione nell'ambito di altri strumenti.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE INDICATIVA DEI FONDI

Articolo 5

Documento di strategia

1. La cooperazione della Comunità nell'ambito del presente regolamento è attuata sulla base di un documento generale di strategia pluriennale relativo allo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

2. Il documento di strategia costituisce una base generale per la cooperazione e viene elaborato per un periodo massimo di sette anni. Esso definisce la strategia della Comunità per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei rispettivi paesi terzi. Il documento di strategia indica altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.

3. Il documento di strategia intende garantire un contesto coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità.

4. La preparazione del documento di strategia soggiace ai principi di efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi nazionali o regionali dei destinatari, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati.

5. La Commissione approva il documento di strategia, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione sottopone il documento di strategia a revisione e, ove necessario, ad aggiornamento nella fase intermedia o, quando ritenuto necessario, secondo la suddetta procedura.

Articolo 6

Programmi indicativi pluriennali

1. I programmi indicativi pluriennali sono redatti sulla base del documento di strategia di cui all'articolo 5. I programmi indicativi pluriennali coprono un periodo da 2 a 4 anni.

2. I programmi indicativi pluriennali definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento e stabiliscono gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di rendimento e la dotazione finanziaria indicativa sia generale che per settore prioritario, compresa un'adeguata riserva di fondi non assegnati. Tali importi possono essere espressi come valore minimo o intervallo di valori, ove opportuno. I programmi indicativi pluriennali stabiliscono orientamenti volti a evitare duplicazione.



3. I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di una richiesta da parte dei paesi o delle regioni partner e di un dialogo con essi/e, al quale sono associate le parti interessate, onde garantire che il paese o la regione interessata assuma una sufficiente titolarità di questo processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo. Al fine di conseguire la complementarità ed evitare duplicazione, i programmi indicativi pluriennali tengono conto della cooperazione internazionale in atto e in progetto, specialmente con organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e con i principali donatori nei settori di cui all'articolo 2. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione.

4. La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione riesamina e, ove necessario, aggiorna tali programmi indicativi, tenendo conto di eventuali revisioni del documento di strategia di cui all'articolo 5.

TITOLO III

ESECUZIONE

Articolo 7

Programmi di azione annuali

1. I programmi di azione annuali («programmi di azione») sono redatti sulla base del documento di strategia e dei programmi indicativi pluriennali di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6. I programmi di azione sono definiti per ciascun paese terzo o regione e specificano in dettaglio l'attuazione della cooperazione prevista nell'ambito del presente regolamento.

In casi eccezionali, in particolare ove non sia stato ancora adottato un programma di azione, la Commissione può adottare, sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa, misure individuali conformemente alle stesse norme e secondo le stesse procedure applicabili ai programmi di azione.

In caso di esigenze, situazioni o impegni imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione indicativa.

2. I programmi di azione precisano gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, le misure e i progetti proposti, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni, un calendario di attuazione indicativo e gli indicatori specifici ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento, secondo il caso. Essi comprendono, se del caso, i risultati di eventuali esperienze acquisite da una precedente cooperazione.

3. La Commissione adotta i programmi di azione, le misure individuali e le misure speciali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione può riesaminare e ampliare i programmi di azione e le misure secondo la suddetta procedura.

4. In deroga al paragrafo 3, la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2 non è richiesta per:

- i) le misure individuali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;
- ii) le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;
- iii) le modifiche tecniche a programmi di azione, misure individuali e misure speciali.

Ai fini del presente paragrafo, per «modifiche tecniche» si intendono adeguamenti quali:


- proroga del periodo di attuazione;
- riassegnazioni di fondi tra le azioni contenute nei programmi di azione annuali, nelle misure individuali e speciali e nei progetti che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 5 milioni di EUR; o
- l'aumento o la riduzione del bilancio dei programmi di azione annuali e delle misure individuali o speciali che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 5 milioni di EUR,

purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi delle misure e dei programmi di azione iniziali.

Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, entro un mese dalla loro adozione.

5. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità per attenuare le conseguenze di un incidente nucleare o radiologico, la Commissione adotta o modifica i programmi di azione o le misure mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

6. La Commissione può decidere di aderire a un'eventuale iniziativa lanciata da organizzazioni internazionali e da principali donatori che perseguono obiettivi simili, nella misura in cui tale iniziativa rispetta l'obiettivo generale di cui all'articolo 1. La corrispondente decisione di finanziamento è adottata secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.



*Articolo 8***Coerenza e complementarità**

Le programmazioni o le revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della stessa.

*Articolo 9***Esecuzione**

Il presente regolamento è attuato a norma dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, e degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 e 17 del regolamento (UE) n. 236/2014, salvo diversamente specificato nel presente regolamento.

*Articolo 10***Relazione**

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione della cooperazione di cui al presente regolamento. La relazione contiene, per l'esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese, regione e tipologia di cooperazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 11***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

*Articolo 12***Servizio europeo per l'azione esterna**

L'applicazione del presente regolamento è conforme all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE.

*Articolo 13***Importo di riferimento finanziario**

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è fissato a 225 321 000 EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

*Articolo 14***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Per il Consiglio

Il presidente

V. MAZURONIS



ALLEGATO

CRITERI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE

Il presente allegato definisce i criteri ⁽¹⁾ per la cooperazione a norma del presente regolamento, comprese le priorità.

La cooperazione dovrebbe basarsi sui criteri indicati in appresso:

1. Criteri generali e priorità

a) Criteri generali:

- la cooperazione può coprire tutti i paesi terzi in tutto il mondo.
- Dovrebbe essere data priorità ai paesi candidati all'adesione e ai paesi dello spazio europeo di vicinato, applicando preferibilmente un approccio specifico per paese. L'approccio regionale dovrebbe essere privilegiato per i paesi situati in altre regioni.
- La cooperazione con i paesi ad alto reddito mira ad agevolare i rapporti tra i loro rispettivi soggetti interessati, competenti in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. Da siffatti rapporti è escluso qualunque finanziamento della Comunità a paesi ad alto reddito per effetto del presente regolamento. Possono tuttavia essere adottate misure speciali, per esempio a seguito di un grave incidente nucleare, ove necessario e appropriato.
- Laddove il paese terzo e la Comunità condividano una visione comune e raggiungano un accordo reciproco è opportuno presentare una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in questione.
- È opportuno che i paesi terzi interessati a cooperare con la Comunità aderiscano pienamente ai principi della non proliferazione. Essi dovrebbero inoltre essere parti delle pertinenti convenzioni dell'AIEA sulla sicurezza nucleare, come la convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 e la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, o aver intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. Tale impegno dovrebbe essere oggetto di una valutazione a cadenza annuale e, sulla base di tale valutazione sarà adottata una decisione in merito al prosieguo della cooperazione. La cooperazione con la Comunità potrebbe essere subordinata all'adesione alle suddette convenzioni o al completamento delle iniziative intraprese in vista di tale adesione. In via eccezionale, si dovrebbero applicare tali principi con flessibilità nei casi di emergenza.
- Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione del presente regolamento, il paese terzo interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione dovrebbe consentire il monitoraggio e il controllo del rispetto degli obiettivi concordati e potrebbe costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità.
- La cooperazione fornita dall'Unione in materia di sicurezza e salvaguardie nucleari a norma del presente regolamento non è volta a promuovere l'energia nucleare e non dovrebbe pertanto essere interpretata come una misura volta a promuovere questa fonte di energia nei paesi terzi.

b) Priorità


Per creare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, la cooperazione si rivolge innanzitutto alle autorità di regolamentazione nucleare e alle loro organizzazioni di sostegno tecnico. L'obiettivo di tale cooperazione è garantire le competenze tecniche e l'indipendenza di dette autorità e promuovere il potenziamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività autorizzative, tra cui il riesame e il follow up di valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza («stress test»).

Tra le altre priorità dei programmi di cooperazione da sviluppare nell'ambito del presente regolamento rientrano:

- lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- lo smantellamento degli impianti esistenti, la bonifica degli ex siti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio, nonché il recupero e la gestione di oggetti e materiale radioattivi affondati in mare che costituiscono un pericolo per la popolazione.

La cooperazione con operatori di impianti nucleari di paesi terzi è presa in considerazione nei casi specifici di cui agli articoli 2 e 3, in particolare nel contesto di misure di follow-up di una valutazione completa dei rischi e della sicurezza. Tale cooperazione esclude la fornitura di attrezzature.

⁽¹⁾ I criteri tengono conto delle conclusioni del Consiglio sull'assistenza ai paesi terzi in materia di sicurezza nucleare (2913ª sessione del Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia, Bruxelles, 9 dicembre 2008).



2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata

Se i paesi hanno già usufruito di finanziamenti della Comunità, l'ulteriore cooperazione dipenderà dalla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità e dall'adeguata motivazione delle nuove esigenze. La valutazione dovrebbe consentire di definire meglio la natura della cooperazione e gli importi da concedere in futuro a questi paesi.

Per i paesi che necessitano di una cooperazione si considererà quanto segue:

- a) l'urgenza dell'intervento alla luce della situazione in materia di sicurezza nucleare nel paese interessato; e
- b) l'importanza di intervenire a uno stadio opportuno per mettere a punto una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda la creazione o il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di supporto tecnico e lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il ricorso al servizio di esame regolatorio integrato (IRRS) e alle missioni del gruppo di valutazione della sicurezza operativa (OSART) dell'AIEA sarà considerato favorevolmente, senza costituire tuttavia un criterio formale per accedere alla cooperazione.

3. Paesi che non dispongono di capacità elettronucleare installata

Nel caso di paesi con impianti nucleari, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom, sul loro territorio, che tuttavia non intendono sviluppare una capacità elettronucleare, la cooperazione dipende dal grado di urgenza, tenuto conto della situazione in materia di sicurezza nucleare.

Nel caso di paesi con o senza impianti nucleari, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom, sul loro territorio che intendono sviluppare una capacità elettronucleare, per i quali si pone la questione di intervenire allo stadio opportuno per sviluppare in parallelo allo sviluppo del programma elettronucleare una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di sostegno tecnico, la cooperazione tiene conto della credibilità del programma di sviluppo nucleare, dell'esistenza di una decisione del governo sull'uso dell'energia nucleare e dell'elaborazione di una tabella di marcia preliminare che tenga conto della seguente pubblicazione: «Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power» (IAEA Nuclear Energy Series Document NG-G-3.1).

Per i paesi di questa categoria, la cooperazione dovrebbe mirare innanzitutto a sviluppare la necessaria infrastruttura di regolamentazione, la competenza tecnica delle autorità di regolamentazione del settore nucleare e le relative organizzazioni di sostegno tecnico. Lo sviluppo di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dovrebbe inoltre essere esaminato e, eventualmente, sostenuto anche nei paesi che non intendono sviluppare o che hanno deciso di non sviluppare una capacità elettronucleare.


Per i paesi che non rientrano nelle categorie suddette, è possibile fornire cooperazione nel campo della sicurezza nucleare in situazioni di emergenza. Tali paesi dovrebbero poter beneficiare di una certa flessibilità nell'applicazione dei criteri generali.

4. Coordinamento

La Commissione dovrebbe coordinare la propria cooperazione a favore dei paesi terzi con le organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi, segnatamente organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA. Tale coordinamento dovrebbe permettere alla Comunità e alle organizzazioni interessate di evitare le duplicazioni delle azioni e dei finanziamenti destinati ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione coinvolga anche le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori europei nell'esecuzione dei suoi compiti, mettendo a profitto la qualità della competenza europea nel settore della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.

La Commissione assicura che non vi siano duplicazioni tra la cooperazione nel settore delle salvaguardie, attraverso le misure che possono essere adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, e la cooperazione che può aver luogo nei settori della sicurezza e della non proliferazione a titolo dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.

14CE0670



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 238/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	78,5
	TN	86,3
	TR	92,8
	ZZ	85,9
0707 00 05	MA	182,1
	TR	157,2
	ZZ	169,7
0709 91 00	EG	45,1
	ZZ	45,1
0709 93 10	MA	39,1
	TR	100,0
	ZZ	69,6
0805 10 20	EG	46,8
	IL	67,4
	MA	50,0
	TN	53,6
	TR	61,4
	ZZ	55,8
0805 50 10	TR	68,0
	ZZ	68,0
0808 10 80	CL	134,9
	CN	111,8
	MK	30,8
	US	207,8
	ZZ	121,3
0808 30 90	AR	105,1
	CL	188,7
	CN	68,3
	TR	158,2
	US	132,7
	ZA	99,5
	ZZ	125,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE0671



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dei risultati del documento di lavoro della Commissione del 27 giugno 2011, intitolato «Relazione sulla valutazione dell'impatto e dell'efficacia della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici», risulta opportuno mantenere norme riguardanti gli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in quanto le autorità nazionali continuano a essere in grado di influenzare il comportamento di questi enti, anche attraverso la partecipazione al loro capitale sociale o l'inserimento di propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza. Un ulteriore motivo che spinge a continuare a regolare normativamente gli appalti pubblici in questi settori è costituito dalla natura chiusa dei mercati in cui agiscono gli enti in tali settori, data l'esistenza di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in materia di alimentazione, fornitura o gestione delle reti per erogare il servizio pertinente.

(2) Al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno

⁽¹⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 49.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014.


stabilire disposizioni di coordinamento per i contratti con valore superiore a una certa soglia. Tale coordinamento è necessario per assicurare l'effetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati, il coordinamento delle procedure d'appalto a livello di Unione, pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

(3) Per gli appalti il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l'applicazione di disposizioni di coordinamento a livello di Unione, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla corretta applicazione delle norme e dei principi del TFUE.

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

⁽⁴⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).



- (5) Nell'applicare la presente direttiva si dovrebbe tener conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁽¹⁾, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei mezzi di comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto.
- (6) È opportuno che la nozione di appalto sia il più possibile simile a quella applicata in conformità della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, tenendo debitamente conto delle specificità dei settori contemplati dalla presente direttiva.
- (7) È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per la fornitura di certi servizi alla collettività, come l'alimentazione con acqua potabile.
- (8) È altresì opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Essa nondovrebbe neppure trattare la liberalizzazione di servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

Occorre parimenti ricordare che gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi, quali i servizi postali, in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale ovvero in quanto combinazione di tali servizi. È opportuno chiarire che i servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

- (9) Occorre infine ricordare che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale, il relativo ambito operativo e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del

⁽¹⁾ Approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa agli appalti pubblici (cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale).

servizio, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico. Parimenti, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, fare eseguire e finanziare i servizi di interesse economico generale, conformemente all'articolo 14 TFUE e al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE). Inoltre, la presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale o le sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme dell'Unione sulla concorrenza.

- (10) Un appalto dovrebbe essere considerato appalto di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato I, anche se l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualifica di appalto di lavori per l'appalto di servizi.

Tuttavia, vista la diversità degli appalti di lavori, è opportuno che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione di lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti.


- (11) Per la realizzazione di un'opera rispondente ai requisiti specificati da un ente aggiudicatore è necessario che l'ente in questione abbia adottato misure volte a definire il tipo di opera o quantomeno che abbia esercitato un'influenza determinante sulla sua progettazione. L'eventualità che l'aggiudicatario realizzi l'opera totalmente o parzialmente con mezzi propri o ne assicuri la realizzazione con altri mezzi non dovrebbe modificare la classificazione dell'appalto come appalto di lavori, a condizione che si assuma l'obbligo, diretto o indiretto ma giuridicamente vincolante, di garantire la realizzazione dei lavori.
- (12) La nozione di «amministrazioni aggiudicatrici» e, in particolare, quella di «organismi di diritto pubblico» sono state esaminate ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Per precisare che l'ambito di applicazione della presente direttiva ratione personae dovrebbe rimanere invariato è appropriato mantenere le definizioni su cui si è basata la Corte e inserire alcune precisazioni fornite da detta giurisprudenza quale chiave di lettura delle definizioni stesse, senza l'intenzione di alterare la comprensione di tale concetto quale elaborato dalla giurisprudenza.



A tal fine, è opportuno precisare che un organismo che opera in condizioni normali di mercato, mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite che risultano dall'esercizio delle sue attività non dovrebbe essere considerato un «organismo di diritto pubblico» in quanto è lecito supporre che sia stato istituito allo scopo o con l'incarico di soddisfare esigenze di interesse generale che sono di natura industriale o commerciale. Analogamente, la giurisprudenza ha anche esaminato la condizione relativa all'origine del finanziamento dell'organismo in questione, precisando, tra l'altro, che per «finanziati in modo maggioritario» si intende per più della metà e che tale finanziamento può includere pagamenti da parte di utenti che sono imposti, calcolati e riscossi conformemente a norme di diritto pubblico.

- (13) Nel caso di appalti misti in cui le diverse parti costitutive dell'appalto sono oggettivamente non separabili, le norme applicabili dovrebbero essere determinate in funzione dell'oggetto principale dell'appalto. È pertanto opportuno precisare in che modo gli enti aggiudicatori dovrebbero stabilire se le diverse parti siano separabili o meno. Tale precisazione dovrebbe basarsi sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La determinazione dovrebbe essere effettuata caso per caso e a tal fine le intenzioni manifestate o presunte dell'ente aggiudicatore di considerare indivisibili i vari aspetti che costituiscono un appalto misto non dovrebbero essere sufficienti, ma dovrebbero essere confermate da prove oggettive atte a giustificarle e a motivare l'esigenza di concludere un appalto unico. Un'esigenza motivata di concludere un appalto unico potrebbe per esempio essere riscontrata nell'ipotesi della costruzione di un edificio unico di cui una parte debba essere utilizzata direttamente dall'ente aggiudicatore interessato e un'altra parte debba essere gestita sulla base di una concessione, per esempio per parcheggi destinati al pubblico. Occorre precisare che l'esigenza di concludere un appalto unico può essere dovuta a motivi di carattere sia tecnico che economico.
- (14) Nel caso di appalti misti che possono essere separati, gli enti aggiudicatori sono sempre liberi di aggiudicare appalti separati per le parti separate dell'appalto misto, nel qual caso le disposizioni applicabili a ciascuna parte separata dovrebbero essere determinate esclusivamente in funzione delle caratteristiche dell'appalto specifico. D'altra parte, ove gli enti aggiudicatori scelgano di includere altri elementi nell'appalto, a prescindere dal valore degli elementi aggiuntivi e dal regime giuridico cui tali elementi aggiuntivi sarebbero stati altrimenti soggetti, il principio fondamentale dovrebbe essere quello per cui, qualora un appalto debba essere aggiudicato in forza delle disposizioni della presente direttiva se aggiudicato per proprio conto, la presente direttiva continua ad applicarsi all'intero appalto misto.
- (15) È tuttavia opportuno prevedere disposizioni particolari per gli appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza o parti che non rientrano nell'ambito di applicazione del TFUE. In questi casi, dovrebbe essere possibile non applicare la presente direttiva, a condizione che l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un appalto unico non sia adottata allo scopo di escludere l'appalto dall'applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Occorre precisare che non si dovrebbe impedire agli enti aggiudicatori di scegliere se applicare la presente direttiva a taluni appalti misti invece della direttiva 2009/81/CE.
- (16) È inoltre possibile procedere all'aggiudicazione di appalti che rispondano a requisiti pertinenti a varie attività, che possono essere eventualmente soggetti a regimi giuridici diversi. È opportuno precisare che il regime giuridico applicabile a un singolo appalto destinato a regolare lo svolgimento di varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui l'appalto è destinato in via prioritaria, è possibile basarsi sull'analisi dei requisiti ai quali l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo dell'appalto e della redazione dei documenti di gara. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività cui l'appalto è destinato in via prioritaria. Dovrebbero essere specificate le norme da applicare in tali casi.
- (17) È opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).



- (18) È opportuno precisare che i raggruppamenti di operatori economici, v sotto forma di associazione temporanea, possono partecipare a procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica. Nella misura in cui ciò sia necessario, ad esempio nei casi in cui sia prevista la responsabilità in solido, detti raggruppamenti possono essere obbligati ad assumere una forma specifica qualora l'appalto sia stato aggiudicato a tali raggruppamenti.

È inoltre opportuno precisare che gli enti aggiudicatori dovrebbero poter stabilire esplicitamente come i raggruppamenti di operatori economici siano tenuti a soddisfare i criteri e i requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui alla presente direttiva richiesti agli operatori economici che partecipano in proprio.

L'esecuzione di appalti da parte di raggruppamenti di operatori economici può rendere necessario definire condizioni che non sono imposte a singoli partecipanti. Tali condizioni, che dovrebbero essere giustificate da ragioni obiettive e dovrebbero essere proporzionate, potrebbero ad esempio comprendere la richiesta a tali raggruppamenti di nominare una rappresentanza congiunta o un partner capofila ai fini della procedura di appalto o la richiesta di informazioni sulla loro costituzione.

- (19) La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano identificati prescindendo dal loro statuto giuridico. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Occorre inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 TFUE, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
- (20) La nozione di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione dell'ambito di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti che non sono né amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche ai sensi della presente direttiva sono soggetti alla sua applicazione solo nella misura in cui esercitano una delle attività contemplate sulla base di tali diritti. È pertanto opportuno chiarire che i diritti concessi mediante una procedura fondata su criteri obiettivi, in particolare in conformità

alla legislazione dell'Unione, e in base alla quale è stata assicurata un'adeguata pubblicità, non costituiscono dei diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva.

Tale normativa dovrebbe comprendere la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Occorre altresì chiarire che tale elenco di atti legislativi non è esaustivo e che i diritti concessi in qualsiasi forma, anche per mezzo di atti di concessione, mediante altre procedure fondate su criteri oggettivi e in base alle quali è stata assicurata un'adeguata pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della definizione dell'ambito di applicazione della presente direttiva *ratione personae*. La nozione di diritti esclusivi dovrebbe essere utilizzata anche al fine di stabilire se il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara sia giustificato dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti solo da un operatore economico determinato in ragione della tutela di diritti esclusivi.

Tuttavia, tenendo presente la diversa *ratio legis* alla base di queste disposizioni, si dovrebbe precisare che la nozione di diritti esclusivi non deve avere necessariamente lo stesso significato nei due contesti. Si dovrebbe quindi precisare che un ente che si è assicurato il diritto esclusivo di fornire un determinato servizio in una certa area geografica a seguito di una procedura basata su criteri oggettivi, in base alla quale sia stata garantita adeguata trasparenza, non sarebbe, se è un organismo privato, un ente aggiudicatore di per sé, ma sarebbe nondimeno il solo ente che può fornire il servizio in questione in tale area.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁽²⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

⁽³⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

⁽⁴⁾ Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).


⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).



- (21) Taluni enti operano nella produzione, trasmissione o distribuzione nei settori del riscaldamento e del raffreddamento. Può sussistere incertezza riguardo alle norme applicabili alle attività legate, rispettivamente, al riscaldamento e al raffreddamento. Si dovrebbe dunque precisare che le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e le imprese private che operano nel settore del riscaldamento sono soggette alla presente direttiva, tuttavia, nel caso delle imprese private, con la condizione aggiuntiva di operare in virtù di diritti speciali o esclusivi. D'altra parte, le amministrazioni aggiudicatrici che operano nel settore del raffreddamento sono soggette alle norme della direttiva 2014/24/UE mentre le imprese pubbliche e le imprese private, indipendentemente dal fatto che queste ultime operino in virtù di diritti speciali o esclusivi o meno, non sono soggette alle norme in materia di appalti. È infine opportuno precisare che gli appalti aggiudicati per l'esecuzione di contratti contestualmente nel settore del riscaldamento e del raffreddamento dovrebbero essere esaminate alla luce delle disposizioni sui contratti per lo svolgimento di più attività per determinare le eventuali norme in materia di appalti che ne disciplinano l'aggiudicazione.
- (22) Prima di prendere in considerazione qualsiasi modifica dell'ambito di applicazione della presente direttiva e della direttiva 2014/24/UE per questo settore, si dovrebbe esaminare la situazione del settore del raffreddamento al fine di ottenere informazioni sufficienti, in particolare, per quanto riguarda la situazione della concorrenza, il livello di appalti transfrontalieri e le opinioni delle parti interessate. Dato che l'applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ al precitato settore potrebbe avere notevoli effetti in termini di apertura del mercato, sarebbe opportuno effettuare tale esame all'atto della valutazione dell'impatto della direttiva 2014/23/UE.
- (23) Senza estendere in alcun modo l'ambito di applicazione della presente direttiva, si dovrebbe precisare che allorché in essa si fa riferimento all'alimentazione con l'elettricità rientrano in questo concetto la produzione, la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio di energia elettrica.
- (24) Gli enti aggiudicatori che operano nel settore dell'acqua potabile possono comunque svolgere altre attività connesse alla gestione dell'acqua, ad esempio progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio nonché evacuazione e trattamento delle acque reflue. In tal caso, gli enti aggiudicatori devono essere in grado di applicare le procedure di appalto previste nella presente direttiva riguardo a tutte le attività da loro svolte che riguardano la gestione dell'acqua e che fanno parte di qualsiasi fase del «ciclo dell'acqua». Tuttavia, le regole sugli appalti
- come quelle proposte per le forniture di prodotti sono inadeguate per gli acquisti d'acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione.
- (25) È opportuno escludere gli appalti finalizzati alla ricerca di petrolio e gas, in quanto si è rilevato che tale settore è stato costantemente oggetto di un'estrema pressione concorrenziale, così da rendere non più necessaria la disciplina contenuta nelle norme unionali in materia di appalti. Poiché l'estrazione di petrolio e di gas continua a rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, potrebbe essere necessario distinguere tra ricerca ed estrazione. A tal fine la «ricerca» dovrebbe essere considerata comprensiva delle attività intraprese per verificare la presenza in una determinata zona di petrolio e gas e, in tal caso, se siano sfruttabili commercialmente, mentre l'«estrazione» dovrebbe essere considerata come la «produzione» di petrolio e gas. Conformemente alla prassi consolidata nei casi di fusione, la «produzione» dovrebbe essere considerata comprensiva anche dello «sviluppo», ovvero della creazione di infrastrutture adeguate per la produzione futura (piattaforme, condotte, terminali ecc.).
- (26) Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avvalersi di tutti i possibili mezzi a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale per prevenire le distorsioni derivanti da conflitti di interesse nelle procedure di aggiudicazione degli appalti. Tra questi potrebbero rientrare le procedure per individuare, prevenire e porre rimedio a conflitti di interesse.
- (27) La decisione 94/800/CE del Consiglio⁽²⁾ ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio («AAP»). Scopo dell'AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per gli appalti contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali relative all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, gli enti aggiudicatori dovrebbero soddisfare gli obblighi previsti da questi accordi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi.
- (28) L'AAP si applica agli appalti che superano determinate soglie, stabilite nell'AAP stesso ed espresse in diritti speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva dovrebbero essere allineate in modo da garantire che

⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'aggiudicazione di contratti di concessione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi di negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).



corrispondano al controvalore in euro delle soglie indicate nell'AAP. È altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un'operazione meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.

Oltre ai suddetti adeguamenti matematici periodici, durante il prossimo ciclo di negoziati si dovrebbe valutare se aumentare le soglie stabilite nell'AAP.

Al fine di evitare il proliferare di tali soglie è inoltre opportuno, fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, continuare ad applicare le stesse soglie a tutti gli enti aggiudicatori, a prescindere dal settore in cui operano.

- (29) Occorre chiarire che per la stima del valore di un appalto è necessario tenere conto di tutti i ricavi, a prescindere dal fatto che siano stati ottenuti dall'ente aggiudicatore o da terzi. È opportuno inoltre precisare che, ai fini della valutazione delle soglie, per forniture analoghe dovrebbero intendersi le forniture di prodotti destinati a usi identici o analoghi, quali una gamma di alimenti o di diversi mobili per ufficio. Generalmente è probabile che queste forniture siano parte della normale gamma di prodotti di un operatore economico che esercita la sua attività nel settore in questione
- (30) Al fine di stimare il valore di un determinato appalto, è opportuno precisare che basare la stima del valore su un frazionamento dell'appalto dovrebbe essere consentito solo se giustificato da ragioni oggettive. Potrebbe ad esempio essere giustificato stimare il valore degli appalti al livello di un'unità operativa distinta dell'ente aggiudicatore, purché l'unità in questione sia responsabile in modo indipendente per il proprio appalto. È possibile ipotizzarlo nei casi in cui l'unità operativa distinta attua in modo indipendente le procedure d'appalto e decide in merito all'acquisto, dispone di una linea di bilancio distinta per gli appalti interessati, conclude il contratto in modo indipendente e lo finanzia con una dotazione finanziaria di cui dispone. Un frazionamento non è giustificato nei casi in cui l'ente aggiudicatore organizza semplicemente un appalto in modo decentrato.
- (31) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. È tuttavia opportuno precisare in che misura la presente direttiva debba applicarsi agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali.

(32) È opportuno ricordare che i servizi d'arbitrato e di conciliazione e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono di norma prestati da organismi o persone approvati, o selezionati, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti. Occorre precisare che la presente direttiva non si applica agli appalti di servizi per la fornitura di tali servizi indipendentemente dalla loro denominazione nel diritto interno.

(33) Taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all'esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(34) È opportuno specificare che la nozione di strumenti finanziari di cui alla presente direttiva è da intendersi con lo stesso significato di cui ad altri atti legislativi relativi al mercato interno e, in considerazione della recente creazione del Fondo europeo di stabilità finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità, si dovrebbe disporre che le operazioni condotte con tale fondo e tale meccanismo siano escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Occorre infine chiarire che i prestiti, a prescindere dal fatto che siano legati all'emissione di titoli o altri strumenti finanziari o ad altre operazioni a essi relative, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(35) È opportuno ricordare che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ prevede esplicitamente che le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE si applichino, rispettivamente, ai contratti di servizio e ai contratti di servizio pubblico per servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus o tram e che il regolamento (CE) n. 1370/2007 si applichi alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri con autobus e tram. È inoltre opportuno ricordare che tale regolamento continua ad applicarsi ai contratti di servizio pubblico nonché alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri per

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).



- ferrovia o metropolitana. Al fine di chiarire le relazioni tra la presente direttiva e il regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno prevedere esplicitamente che la presente direttiva non sia applicabile ai contratti di servizio pubblico per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana, la cui aggiudicazione dovrebbe rimanere soggetta a tale regolamento. Nella misura in cui il regolamento (CE) n. 1370/2007 lascia al diritto nazionale la facoltà di distaccarsi dalle norme in esso fissate, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, che gli appalti pubblici di servizi per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana debbano essere aggiudicati mediante una procedura di aggiudicazione secondo le rispettive regole generali in materia di appalti pubblici.
- (36) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi. In tale contesto è inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del CPV non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»). Di conseguenza, anche gli appalti misti per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza.
- (37) In taluni casi, un'amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici può essere l'unica fonte di un dato servizio, per la cui fornitura gode di un diritto esclusivo a norma di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate compatibili con il TFUE. È opportuno precisare che la presente direttiva può non applicarsi all'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a tale amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici.
- (38) Vi è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo è interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza sarebbe egualmente applicata alle amministrazioni pubbliche, se esse operano nei settori contemplati dalla presente direttiva, è opportuno garantire che le stesse norme siano applicate e interpretate allo stesso modo sia nella presente direttiva che nella direttiva 2014/24/UE.
- (39) Molti enti aggiudicatori sono organizzati come gruppi economici che possono comprendere una serie di imprese distinte; spesso ciascuna di tali imprese svolge un ruolo specializzato nel contesto generale del gruppo economico. È pertanto opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori aggiudicati a un'impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al raggruppamento cui appartiene, invece di renderli disponibili sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività contemplate dalla presente direttiva e di cui tale ente faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-venture che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-venture e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.
- (40) È inoltre opportuno chiarire l'interazione tra le disposizioni in materia di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e le disposizioni in materia di aggiudicazione degli appalti alle imprese collegate o nel contesto delle joint-venture.
- (41) Le imprese dovrebbero essere considerate collegate se esiste un'influenza dominante diretta o indiretta tra l'ente aggiudicatore e l'impresa interessata oppure se entrambi sono soggetti all'influenza dominante di un'altra impresa; in tale contesto, la partecipazione privata non dovrebbe di per sé avere rilevanza. Verificare se un'impresa sia collegata ad un determinato ente aggiudicatore dovrebbe essere il più facile possibile. Di conseguenza, e dato che l'eventuale esistenza di detta influenza dominante diretta o indiretta avrebbe dovuto già essere verificata per decidere se i conti annuali delle imprese e degli enti interessati debbano essere consolidati, le imprese dovrebbero



essere considerate collegate laddove i loro conti annuali siano consolidati. Tuttavia, le norme dell'Unione in materia di conti consolidati non si applicano in taluni casi, ad esempio per via della dimensione delle imprese interessate o perché talune condizioni riguardanti la loro forma giuridica non sono soddisfatte. In questi casi, qualora non si applichi la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, sarà necessario esaminare l'esistenza di un'influenza dominante diretta o indiretta prendendo in considerazione la proprietà, la partecipazione finanziaria o le norme che disciplinano le imprese in questione.


- (42) È opportuno incoraggiare il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo (R&S) da parte di fonti del settore industriale. È pertanto opportuno precisare che la presente direttiva si applica solo in assenza di tale cofinanziamento e qualora i risultati delle attività di R&S siano destinati all'ente aggiudicatore interessato. Ciò dovrebbe escludere la possibilità che il prestatore di servizi che ha svolto tali attività possa pubblicare una relazione al riguardo, a condizione che l'ente aggiudicatore mantenga il diritto esclusivo di usare i risultati dell'R&S nell'esercizio delle sue attività. Tuttavia, condivisioni fittizie dei risultati dell'R&S o partecipazioni simboliche alla remunerazione del prestatore di servizi non dovrebbero impedire l'applicazione della presente direttiva.
- (43) La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività oggetto della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno mantenere la procedura applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva o a parti di essi, così da permettere di prendere in considerazione gli effetti di un'apertura, attuale o futura, alla concorrenza. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea in materia. A fini di certezza giuridica si dovrebbe precisare che tutte le decisioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva in materia di applicabilità delle corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE continuano ad essere applicabili.
- (44) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore o delle parti interessate del settore in questione. Tale valutazione, tuttavia, è condizionata dall'obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dal doversi basare sulle informazioni a disposizione della Commissione – provenienti sia da fonti

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

già disponibili oppure ottenute nel contesto della richiesta ai sensi dell'articolo 35– che non possono essere integrate facendo ricorso a metodi che necessitano un notevole dispendio di tempo, incluso, in particolare, il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati. La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza svolta nel contesto della presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

- (45) La valutazione volta a stabilire se un determinato settore o parti di esso siano direttamente esposti alla concorrenza dovrebbe tener conto dell'area specifica in cui l'attività o le relative parti in questione vengono svolte dagli operatori economici interessati, il cosiddetto «mercato geografico di riferimento». Poiché tale concetto è essenziale ai fini della valutazione, bisognerebbe darne una definizione appropriata, sulla base delle nozioni esistenti nel diritto dell'Unione. Si dovrebbe anche precisare che il mercato geografico di riferimento può non coincidere con il territorio dello Stato membro interessato; pertanto dovrebbe essere possibile limitare le decisioni relative all'applicabilità dell'esenzione a parti del territorio dello Stato membro interessato.
- (46) L'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione dell'Unione, così da aprire l'accesso a un determinato settore o parte di esso, dovrebbero essere ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Nell'aggiornare l'allegato, la Commissione dovrebbe tener conto in particolare della possibile adozione di misure che comportino una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da quelli per i quali la legislazione è già menzionata in tale allegato, ad esempio quella per il settore del trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.
- (47) Se il libero accesso a un determinato mercato non consegue dall'attuazione della pertinente legislazione dell'Unione, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. Qualora uno Stato membro estenda l'applicazione di un atto giuridico dell'Unione che apre alla concorrenza un determinato settore a situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, ad esempio applicando la direttiva 94/22/CE al settore del carbone o la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ al servizio passeggeri a livello nazionale, si dovrebbe tener conto di tale circostanza nel valutare se l'accesso al settore in questione sia libero.

⁽²⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).



- (48) Le amministrazioni nazionali indipendenti quali le autorità di regolamentazione settoriale o le autorità competenti in materia di concorrenza sono di solito in possesso di know-how specializzato, informazioni e conoscenze pertinenti al fine di valutare se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Le richieste di esenzione dovrebbero pertanto se del caso contenere o essere corredate di una posizione recente sulla situazione della concorrenza nel settore in questione, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente che sia competente in relazione all'attività di cui trattasi.

In assenza di una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, sarebbe necessario più tempo per la valutazione di una richiesta di esenzione. I termini entro i quali la Commissione deve effettuare la valutazione di tali richieste dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

- (49) La Commissione dovrebbe sempre essere tenuta a esaminare le richieste conformi alle norme dettagliate per l'applicazione delle procedure atte a stabilire se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Si dovrebbe tuttavia precisare anche che la complessità di tali richieste può essere tale da rendere talvolta impossibile assicurare l'adozione entro i termini applicabili di atti di esecuzione che stabiliscano se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

- (50) Si dovrebbe precisare che la Commissione deve avere la possibilità di chiedere agli Stati membri o agli enti aggiudicatori di fornire o completare o precisare informazioni. La Commissione dovrebbe stabilire un termine appropriato a tal fine che tenga conto, vista anche la necessità di rispettare i termini stabiliti per l'adozione dell'atto di esecuzione da parte della Commissione, di fattori quali la complessità dell'informazione richiesta e la sua accessibilità più o meno facile.

- (51) Lavoro e occupazione contribuiscono all'integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i lavoratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è


sostenere l'integrazione o reintegrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti lavoratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali lavoratori o imprese o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.

- (52) In vista di un'adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati membri e gli enti aggiudicatori adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell'Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione. Parimenti, durante l'esecuzione di un appalto dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati nell'allegato XIV. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori.

Le misure pertinenti dovrebbero essere applicate in conformità dei principi fondamentali del diritto dell'Unione, in particolare per garantire parità di trattamento. Le suddette misure pertinenti si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e in modo da garantire parità di trattamento e non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici e i lavoratori di altri Stati membri.

- (53) I servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono eseguite le prestazioni caratteristiche. Se prestati a distanza, ad esempio quelli forniti dai call centre, i servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono effettuati, a prescindere dai luoghi e dagli Stati membri a cui sono destinati.

⁽¹⁾ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).



- (54) I relativi obblighi potrebbero trovare riscontro in clausole contrattuali. Dovrebbe anche essere possibile inserire negli appalti pubblici clausole che assicurino il rispetto dei contratti collettivi in conformità del diritto dell'Unione. Il mancato rispetto dei relativi obblighi potrebbe essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione che può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
- (55) La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell'applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione dei contratti, nell'applicare i criteri di esclusione e nell'applicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse. La necessaria verifica a tal fine dovrebbe essere effettuata conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative ai mezzi di prova e alle autodichiarazioni.
- (56) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali o altre misure ambientali in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE.
- (57) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli enti aggiudicatori dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.
- È opportuno ricordare che la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007 intitolata «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa» riguardante gli appalti dei servizi di R&S che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, riporta una serie modelli di aggiudicazione di appalti. Questi modelli continuerebbero ad essere disponibili, ma la presente direttiva dovrebbe anche contribuire ad agevolare gli appalti nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito.
- (58) In considerazione dell'importanza dell'innovazione, occorre incoraggiare gli enti aggiudicatori a consentire varianti quanto più spesso possibile. Occorre pertanto attirare l'attenzione di tali enti sulla necessità di definire i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare prima di indicare che possono essere presentate varianti.
- (59) Se l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere accesso a una procedura di appalto specifica per quanto riguarda gli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Questa procedura specifica dovrebbe consentire agli enti aggiudicatori di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una procedura d'appalto distinta per l'acquisto. Il partenariato per l'innovazione dovrebbe basarsi sulle norme procedurali applicabili alle procedure negoziate precedute da una gara e l'unico criterio di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere quello del miglior rapporto qualità/prezzo, che è il più adatto per comparare le offerte concernenti soluzioni innovative. Riguardo a progetti innovativi di grandi dimensioni o a progetti di entità minore, il partenariato per l'innovazione dovrebbe essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso. Gli enti aggiudicatori non dovrebbero pertanto ricorrere ai partenariati per l'innovazione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In determinati casi la creazione di partenariati per l'innovazione con diversi partner potrebbe contribuire ad evitare tali effetti.
- (60) L'esperienza ha dimostrato che il dialogo competitivo previsto dalla direttiva 2014/24/UE è utile nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche. Tale situazione può presentarsi in particolare per i progetti innovativi, per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche



o di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato. Dovrebbe pertanto essere consentito agli Stati membri di mettere questo strumento a disposizione degli enti aggiudicatori. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a nominare un responsabile di progetto per assicurare una buona cooperazione tra gli operatori economici e l'amministrazione aggiudicatrice durante la procedura di aggiudicazione.

- (61) Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa indizione di gara dovrebbero essere utilizzate solo in circostanze del tutto eccezionali. L'eccezionalità dovrebbe essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di estrema urgenza dovute a eventi imprevedibili e non imputabili all'ente aggiudicatore, o se è chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività ovvero migliori risultati dell'appalto, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l'appalto. Ciò vale per le opere d'arte, in quanto l'identità dell'artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell'opera d'arte stessa. L'esclusività può anche trarre origine da altri motivi, ma solo situazioni di reale esclusività possono giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, se la situazione di esclusività non è stata creata dallo stesso ente aggiudicatore in vista della futura gara di appalto. Gli enti aggiudicatori che si avvalgono di questa eccezione dovrebbero indicare i motivi per cui non esistono soluzioni alternative o sostituibili praticabili quali il ricorso a canali di distribuzione alternativi anche al di fuori dello Stato membro dell'ente aggiudicatore o la possibilità di prendere in considerazione lavori, forniture e servizi comparabili dal punto di vista funzionale.

Se la situazione di esclusività è dovuta a ragioni tecniche, queste dovrebbero essere rigorosamente definite e giustificate caso per caso. Potrebbe rientrarvi, ad esempio, il caso in cui sia tecnicamente quasi impossibile che un altro operatore economico consegua i risultati richiesti o la necessità di utilizzare conoscenze, strumenti o mezzi specifici di cui solo un unico operatore economico dispone. Le ragioni tecniche possono anche derivare da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare.

Infine, una procedura di appalto non è utile se le forniture sono acquistate direttamente sul mercato delle materie prime, comprese le piattaforme di scambio per prodotti di base quali prodotti agricoli, materie prime ed

energia, nel cui ambito la struttura di negoziazione multilaterale regolamentata e soggetta a vigilanza garantisce per sua natura prezzi di mercato.

- (62) Occorre precisare che le disposizioni riguardanti la protezione delle informazioni riservate non ostano in alcun modo alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.
- (63) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l'obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione in via elettronica) delle offerte. Gli Stati membri e gli enti aggiudicatori che lo desiderino dovrebbero poter mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate. Occorre altresì precisare che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare gli enti aggiudicatori a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato. Inoltre, ai sensi della presente direttiva, l'obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici non dovrebbe riguardare alcun elemento della procedura di appalto pubblico dopo l'aggiudicazione dell'appalto né la comunicazione interna nell'ambito dell'ente aggiudicatore.
- (64) Gli enti aggiudicatori dovrebbero, fatta eccezione per talune situazioni particolari, usare mezzi di comunicazione elettronici che hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. L'uso di tali mezzi di comunicazione dovrebbe inoltre tener debitamente conto dell'accessibilità per le persone con disabilità. Occorre precisare che non è opportuno prevedere l'obbligo di ricorrere a strumenti elettronici in tutte le fasi della procedura d'appalto se esso richiede strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili e se le comunicazioni in questione possono essere trattate solo ricorrendo ad attrezzature



specializzate per ufficio. In determinati casi, che dovrebbero essere elencati in modo esaustivo, non è pertanto opportuno obbligare gli enti aggiudicatori a richiedere l'uso di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione. La presente direttiva prevede che in questi casi rientrino situazioni in cui è richiesto l'uso di attrezzature specializzate per ufficio non generalmente disponibili per gli enti aggiudicatori quali stampanti di grande formato. In determinate procedure d'appalto i documenti di gara potrebbero richiedere la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere presentato agli enti aggiudicatori per mezzo di strumenti elettronici. In situazioni di questo tipo il modello dovrebbe essere trasmesso agli enti aggiudicatori per posta o altro idoneo supporto.

È tuttavia opportuno precisare che il ricorso ad altri mezzi di comunicazione dovrebbe essere limitato agli elementi dell'offerta per i quali non sono richiesti mezzi di comunicazione elettronica.

È opportuno chiarire che, ove necessario per motivi tecnici, gli enti aggiudicatori dovrebbero essere in grado di stabilire un limite massimo per le dimensioni dei file presentabili.

- (65) Si possono presentare casi eccezionali in cui gli enti aggiudicatori dovrebbero essere autorizzati a non usare mezzi di comunicazione elettronici qualora non usare mezzi di comunicazione elettronici sia necessario per tutelare la natura particolarmente sensibile delle informazioni. Occorre precisare che qualora l'uso di strumenti elettronici non comunemente disponibili potesse offrire il necessario livello di protezione, tali strumenti dovrebbero essere utilizzati. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando gli enti aggiudicatori richiedono l'uso di appositi mezzi di comunicazione sicuri ai quali esse offrono accesso.
- (66) Formati tecnici o processi e standard di messaggistica diversi tra loro potrebbero ostacolare l'interoperabilità non solo all'interno degli Stati membri, ma soprattutto anche tra gli Stati membri. Per esempio, per partecipare a una procedura d'appalto in cui è permesso o richiesto l'uso di cataloghi elettronici, ossia un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni comune a tutti gli offerenti che si presta al trattamento elettronico, gli operatori economici sarebbero obbligati, in mancanza di standardizzazione, ad adattare i propri cataloghi a ciascuna procedura d'appalto, con la conseguenza di fornire informazioni molto simili tra loro in diversi formati a seconda delle specifiche degli enti aggiudicatori interessati. La standardizzazione dei formati


del catalogo aumenterebbe pertanto il livello di interoperabilità e l'efficienza e ridurrebbe anche lo sforzo richiesto agli operatori economici.

- (67) È opportuno che, all'atto di esaminare se sia necessario assicurare o aumentare l'interoperabilità tra diversi formati tecnici o standard di elaborazione dei dati e di messaggistica rendendo obbligatorio l'uso di standard specifici e, in caso di risposta positiva, all'atto di decidere quali standard imporre, la Commissione tenga nel massimo conto i pareri dei soggetti interessati. Dovrebbe anche esaminare in quale misura un determinato standard è già stato usato nella pratica dagli operatori economici e dagli enti aggiudicatori e come ha funzionato. Prima di rendere obbligatorio l'uso di eventuali particolari standard tecnici, la Commissione dovrebbe anche esaminare accuratamente i costi che ciò potrebbe comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l'elaborazione o il software.

Se gli standard interessati non sono elaborati da un organismo di normalizzazione internazionale, europeo o nazionale, essi dovrebbero soddisfare i requisiti applicabili agli standard TIC di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

- (68) Prima di specificare il livello di sicurezza richiesto per i mezzi elettronici di comunicazione da usare nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione, gli Stati membri e gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare, da un lato, la proporzionalità tra i requisiti intesi ad assicurare un'identificazione corretta e affidabile dei mittenti della comunicazione in questione e l'integrità del contenuto di quest'ultima e, dall'altro, il rischio di problemi, come in situazioni in cui i messaggi sono inviati da un mittente diverso da quello indicato. Ceteris paribus, ciò significherebbe che il livello di sicurezza richiesto, per esempio, per un'email inviata per chiedere la conferma dell'indirizzo esatto al quale sarà tenuta una riunione di informazione non dovrebbe essere lo stesso livello di sicurezza richiesto per l'offerta stessa che è vincolante per l'operatore economico. Analogamente, grazie alla valutazione della proporzionalità potrebbero essere abbassati i livelli di sicurezza richiesti in caso di rappresentazione di cataloghi elettronici o di presentazione di offerte nel contesto di mini-gare nell'ambito di un accordo quadro, oppure di accesso ai documenti di gara.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).



(69) Elementi essenziali di una procedura di appalto quali i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte dovrebbero sempre essere in forma scritta, tuttavia la comunicazione orale con operatori economici dovrebbe d'altro canto rimanere possibile purché il suo contenuto sia sufficientemente documentato. Ciò è necessario per assicurare un adeguato livello di trasparenza che consenta di verificare se sia stato rispettato il principio della parità di trattamento. In particolare, è essenziale che le comunicazioni orali con offerenti, che potrebbero incidere sul contenuto e la valutazione delle offerte, siano documentate in misura sufficiente e con mezzi appropriati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

(70) Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di enti aggiudicatori coinvolti, oppure in termini di volume e di valore nel tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI.

(71) Lo strumento degli accordi quadro può costituire una soluzione efficiente per gli appalti in tutta l'Unione; tuttavia, vi è la necessità di rafforzare la concorrenza attraverso il miglioramento sia della trasparenza degli appalti gestiti mediante accordi quadro sia dell'accesso agli appalti stessi. È pertanto opportuno rivedere le disposizioni applicabili agli accordi quadro, in particolare prevedendo che l'aggiudicazione di appalti specifici basati su tali accordi avvenga in base a norme e criteri oggettivi, per esempio a seguito di una mini-gara, e limitando la durata degli accordi quadro.

(72) È anche opportuno precisare che, mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell'accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore. Dovrebbe in particolare essere possibile stabilire la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro tenendo conto di fattori quali il tempo necessario per la loro esecuzione, l'eventuale inclusione della manutenzione del materiale la cui vita utile prevista è superiore a otto anni o l'eventuale necessità di una formazione approfondita del personale esistente ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

È altresì opportuno precisare che si potrebbero verificare casi in cui si dovrebbe consentire che la durata degli accordi quadro sia superiore a otto anni. Tali casi, che dovrebbero essere debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro, potrebbero ad esempio presentarsi quando gli operatori economici hanno bisogno di disporre di materiale con un periodo di ammortamento superiore a otto anni che deve essere disponibile in qualsiasi momento per tutta la durata dell'accordo quadro. Nel particolare contesto dei gestori di servizi

essenziali di pubblica utilità possono verificarsi casi in cui vi è la necessità sia di accordi quadro più lunghi sia di una maggiore durata dei singoli appalti, per esempio nel caso di accordi quadro intesi ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, che possono richiedere l'impiego di apparecchiature costose da parte di personale che abbia ricevuto una formazione ad hoc altamente specializzata volta a garantire la continuità dei servizi e la riduzione al minimo delle perturbazioni.

(73) Alla luce dell'esperienza acquisita, è altresì necessario adattare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da tale strumento. I sistemi devono essere semplificati, in particolare dovrebbero essere gestiti in forma di procedura ristretta e che elimini, di conseguenza, la necessità di presentare offerte indicative, individuate come uno degli oneri più gravosi associati ai sistemi dinamici di acquisizione. Ne consegue che la partecipazione a procedure di appalto gestite tramite il sistema dinamico di acquisizione dovrebbe essere consentita a un operatore economico che presenti una domanda di partecipazione e che soddisfi i criteri di selezione durante il suo periodo di validità.

Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un'ampia concorrenza per quanto riguarda i prodotti, lavori o servizi di uso comune o pronti per l'uso che sono generalmente disponibili sul mercato.

(74) L'esame di queste richieste di partecipazione dovrebbe di norma essere effettuato entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, in quanto la valutazione dei criteri di selezione si svolgerà in base ai requisiti per la documentazione stabiliti dagli enti aggiudicatori, se del caso conformemente alle disposizioni semplificate della direttiva 2014/24/UE. Tuttavia, quando viene istituito per la prima volta un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori potrebbero, in risposta alla prima pubblicazione del bando di gara o dell'invito a manifestare interesse, trovarsi di fronte a un numero di domande di partecipazione così elevato da rendere necessario un lasso di tempo più lungo per esaminarle. È opportuno ammettere questa possibilità, purché non sia indetto nessun appalto specifico prima che siano state esaminate tutte le domande. Gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di organizzare il modo in cui intendono esaminare le domande di partecipazione, per esempio decidendo di effettuare tale esame solo una volta alla



settimana, purché siano osservati i termini per l'esame di ciascuna domanda. Gli enti aggiudicatori che si avvalgono dei criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE nel contesto di un sistema dinamico di acquisizione dovrebbero applicare le pertinenti disposizioni di tale direttiva allo stesso modo delle amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di un sistema dinamico di acquisizione ai sensi della direttiva 2014/24/UE.

- (75) Per offrire alle PMI ulteriori possibilità di partecipare a un sistema dinamico di acquisizione su larga scala, gestito per esempio da una centrale di committenza, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore interessati dovrebbero avere la facoltà di articolare il sistema in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi. Tali categorie dovrebbero essere definite in riferimento a fattori oggettivi che potrebbero includere, per esempio, l'importo o quantitativo massimo degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito della categoria in questione o un'area geografica specifica in cui gli appalti specifici devono essere eseguiti.


Se un sistema dinamico di acquisizione è diviso in categorie, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore interessati dovrebbero applicare criteri di selezione appropriati alle caratteristiche della categoria in questione.

- (76) È opportuno precisare che le aste elettroniche non sono normalmente adatte per determinati appalti di lavori e determinati appalti di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, in quanto possono essere oggetto di aste elettroniche solo gli elementi adatti alla valutazione automatizzata con strumenti elettronici, senza intervento o valutazione da parte dell'ente aggiudicatore, in particolare gli elementi quantificabili che possono essere espressi in cifre o percentuali.

È tuttavia opportuno precisare altresì che le aste elettroniche possono essere usate in una procedura d'appalto per l'acquisizione di uno specifico diritto di proprietà intellettuale. È altresì opportuno ricordare che, salva la facoltà degli enti aggiudicatori di applicare criteri di selezione che consentano di ridurre il numero di candidati o offerenti prima che l'asta sia avviata, non dovrebbe essere permessa alcuna ulteriore riduzione del numero di offerenti partecipanti all'asta elettronica dopo l'inizio della stessa.

- (77) Si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. I cataloghi elettronici sono un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni in un modo comune per tutti gli offerenti e che si presta al trattamento elettronico. Le offerte presentate in forma di foglio elettronico potrebbero essere un esempio. Gli enti aggiudicatori dovrebbero poter esigere cataloghi elettronici in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici. I cataloghi elettronici consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Di conseguenza, l'uso dei cataloghi elettronici per la presentazione di offerte non dovrebbe comportare la possibilità che gli operatori economici si limitino alla trasmissione del loro catalogo generale. Gli operatori economici dovrebbero continuare a dover adattare i loro cataloghi generali per la procedura d'appalto specifica. Tale adattamento fa sì che il catalogo trasmesso in risposta a una determinata procedura d'appalto contenga solo prodotti, lavori o servizi che secondo gli operatori economici, previo esame attivo, corrispondono a quanto richiesto dall'ente aggiudicatore. In tal modo dovrebbe essere consentito agli operatori economici di copiare informazioni contenute nel loro catalogo generale, ma non dovrebbe essere permesso loro di presentare il catalogo generale in quanto tale. Inoltre, se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di elaborare offerte per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi, in particolare se la concorrenza è stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione. Laddove l'amministrazione aggiudicatrice abbia elaborato un'offerta, l'operatore economico interessato dovrebbe avere la facoltà di verificare che l'offerta così costituita dall'ente aggiudicatore non contenga errori materiali. Se esistono errori materiali, l'operatore economico interessato non dovrebbe essere vincolato dall'offerta elaborata dall'ente aggiudicatore a meno che l'errore venga corretto.

In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronica, gli enti aggiudicatori dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.



- (78) Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l'uso delle tecniche di acquisto centralizzato. Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti/concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori, con o senza remunerazione. Gli enti aggiudicatori per i quali è concluso un accordo quadro dovrebbero avere la facoltà di usarlo per acquisti singoli o ripetuti. Tali tecniche possono contribuire, dato l'ampio volume degli acquisti, a un aumento della concorrenza e dovrebbero aiutare a professionalizzare la commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione a livello di Unione delle centrali di committenza destinata agli enti aggiudicatori e precisare che le centrali di committenza operano in due modi diversi.

Dovrebbero, in primo luogo, essere in grado di agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo o, in secondo luogo, dovrebbero poter agire come intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso degli enti aggiudicatori.

Tale ruolo di intermediari potrebbe, in alcuni casi, essere svolto espletando autonomamente le pertinenti procedure di aggiudicazione, senza istruzioni particolareggiate degli enti aggiudicatori interessati o, in altri casi, attuando le pertinenti procedure di aggiudicazione secondo le istruzioni degli enti aggiudicatori interessati, a loro nome e per loro conto. Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e gli enti aggiudicatori che a essa fanno direttamente o indirettamente ricorso, la responsabilità di vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche quando si tratta di misure correttive. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un ente aggiudicatore gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell'ambito di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, lo stesso ente dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce.


- (79) Gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di aggiudicare a una centrale di committenza un appalto di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva. Dovrebbe anche essere ammesso che tali appalti di servizi includano la fornitura di attività di committenza ausiliarie. Gli appalti di servizi per la fornitura di attività di committenza ausiliarie dovrebbero, qualora non siano eseguiti da una centrale di committenza in

collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze all'ente aggiudicatore interessato, essere aggiudicati conformemente alla presente direttiva. È anche opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe applicarsi nei casi in cui le attività di centralizzazione delle committenze o le attività di committenza ausiliarie non sono effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della presente direttiva.

- (80) Il rafforzamento delle disposizioni riguardanti le centrali di committenza non dovrebbe in alcun modo escludere le prassi attuali riguardanti gli appalti congiunti occasionali, ossia sistemi di acquisizione meno sistematici e istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un ente aggiudicatore e seguendo le sue istruzioni. Alcuni elementi dell'appalto congiunto dovrebbero, al contrario, essere precisati, dato il ruolo importante che esso può svolgere, non da ultimo in collegamento con progetti innovativi.

L'appalto congiunto può assumere numerose forme diverse, che spaziano dall'appalto coordinato, passando per l'elaborazione di specifiche tecniche comuni per lavori, forniture o servizi che saranno appaltati da vari enti aggiudicatori ciascuno dei quali attua una procedura d'appalto distinta, a situazioni in cui gli enti aggiudicatori interessati attuano congiuntamente un'unica procedura d'appalto, o agendo in comune o affidando a un ente aggiudicatore la gestione della procedura d'appalto a nome di tutti gli enti aggiudicatori.

Se più enti aggiudicatori attuano congiuntamente una procedura d'appalto, essi dovrebbero essere congiuntamente responsabili per il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva. Tuttavia, qualora solo parti della procedura d'appalto siano attuate congiuntamente dagli enti aggiudicatori, la responsabilità congiunta si dovrebbe applicare solo alle parti della procedura che sono state attuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore dovrebbe avere la responsabilità esclusiva per quanto riguarda le procedure o parti di procedure che attua per proprio conto, quali l'aggiudicazione di un appalto, la conclusione di un accordo quadro, la gestione di un sistema dinamico di acquisizione o la riapertura di una gara nell'ambito di un accordo quadro.



- (81) I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da essi offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di comunicazione deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di trenta mesi.
- (83) Le specifiche tecniche fissate dai committenti devono permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. A tal fine dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi.

- (82) L'aggiudicazione comune degli appalti da parte di enti aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico riguardanti conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/17/CE consenta implicitamente appalti pubblici congiunti transfrontalieri, gli enti aggiudicatori si trovano tuttora di fronte a considerevoli difficoltà di ordine giuridico e pratico negli acquisti presso le centrali di committenza in altri Stati membri o nell'aggiudicazione congiunta di appalti. Al fine di permettere agli enti aggiudicatori di sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuti da un unico ente aggiudicatore, è opportuno porre rimedio a dette difficoltà. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti congiunti transfrontalieri al fine di facilitare la cooperazione tra enti aggiudicatori e di accrescere i vantaggi del mercato interno creando opportunità commerciali transfrontaliere per i fornitori e prestatori di servizi. Tali norme dovrebbero stabilire le condizioni per l'utilizzazione transfrontaliera delle centrali di committenza e determinare la legislazione applicabile in materia di appalti pubblici, compresa la legislazione applicabile in materia di ricorsi, nei casi di procedure congiunte transfrontaliere, integrando le norme in materia di conflitto di leggi del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Inoltre, enti aggiudicatori appartenenti a Stati membri diversi dovrebbero poter istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti congiunti.

Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile. I requisiti funzionali e in materia di prestazioni sono inoltre strumenti appropriati per stimolare l'innovazione nell'ambito degli appalti pubblici e dovrebbero essere applicati il più ampiamente possibile. Quando si fa riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest'ultima, a una norma nazionale, dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori le offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti fissati dagli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza. Dovrebbe spettare all'operatore economico il compito di dimostrare l'equivalenza con l'etichettatura richiesta. Per dimostrare l'equivalenza, dovrebbe essere possibile richiedere agli offerenti di fornire elementi di prova verificati da terzi. Tuttavia, dovrebbe essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni sulle prove eseguite o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, purché dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Tuttavia, gli enti aggiudicatori non dovrebbero avvalersi della possibilità di appalti congiunti transfrontalieri al fine di aggirare le norme obbligatorie di diritto pubblico ad essi applicabili, in conformità del diritto dell'Unione, nello Stato membro in cui sono ubicati. Tali norme potrebbero includere, ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e accesso ai documenti o requisiti specifici per la tracciabilità delle forniture sensibili.

- (84) Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale che del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che gli enti aggiudicatori definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).



- (85) Gli enti aggiudicatori che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichettatura, quali l'ecoetichettatura europea Ecolabel, ecoetichettature (multi)nazionali o eventuali altre etichettature, a condizione che i requisiti per l'etichettatura quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, siano collegati con l'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale partecipano le parti interessate, ad esempio gli organismi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che l'etichettatura sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. Occorre precisare che i soggetti interessati potrebbero essere organismi pubblici o privati, imprese o qualsiasi tipo di organizzazioni non governative (un'organizzazione che non fa parte di un governo e non è un'impresa tradizionale).

Occorre parimenti precisare che organismi od organizzazioni nazionali o governativi specifici possono essere coinvolti nella definizione dei requisiti delle etichettature utilizzabili in materia di appalti da parte delle autorità pubbliche senza che detti organismi o organizzazioni perdano il proprio status di parte terza. I riferimenti alle etichettature non dovrebbero avere l'effetto di limitare l'innovazione.

- (86) Nel redigere le specifiche tecniche, gli enti aggiudicatori dovrebbero tener conto dei requisiti derivanti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la progettazione del trattamento dei dati personali (protezione dei dati fin dalla progettazione).
- (87) È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI. Gli enti aggiudicatori dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici», che fornisce orientamenti sul modo in cui detti enti possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI. A tal fine, è opportuno prevedere esplicitamente che i contratti possano essere suddivisi in lotti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto. L'entità e l'oggetto dei lotti dovrebbero essere determinati liberamente dall'ente aggiudicatore che, in conformità

delle pertinenti norme sul calcolo del valore stimato dell'appalto, dovrebbe anche avere la facoltà di aggiudicare alcuni dei lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di andare oltre nei loro sforzi intesi a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici introducendo l'obbligo di esaminare l'opportunità di suddividere gli appalti in lotti per appalti di entità minore, obbligando gli enti aggiudicatori a fornire una motivazione per la decisione di non suddividere in lotti o rendendo la suddivisione in lotti obbligatoria in determinate condizioni. Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori.

- (88) Se l'appalto è suddiviso in lotti, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l'affidabilità dell'approvvigionamento; dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente.

Tuttavia, l'obiettivo di facilitare un maggiore accesso agli appalti pubblici da parte delle PMI potrebbe essere ostacolato se gli enti aggiudicatori fossero obbligati ad aggiudicare un appalto lotto per lotto anche se ciò implicasse dover accettare soluzioni sostanzialmente meno vantaggiose rispetto a quella di un'aggiudicazione che raggruppi più lotti o tutti i lotti. Pertanto, qualora la possibilità di applicare tale metodo sia stata chiaramente indicata in precedenza, dovrebbe essere possibile per gli enti aggiudicatori effettuare una valutazione comparativa delle offerte per stabilire se quelle presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti rispondano meglio, nel loro complesso, ai criteri di aggiudicazione stabiliti in conformità della presente direttiva in relazione a tali lotti rispetto alle offerte per i singoli lotti in questione, prese isolatamente. In tal caso, all'ente aggiudicatore dovrebbe essere consentito aggiudicare un appalto che associ i lotti in questione all'offerente interessato. Occorre chiarire che gli enti aggiudicatori dovrebbero effettuare tale valutazione comparativa determinando prima quali offerte rispondano meglio ai criteri di aggiudicazione stabiliti per ogni singolo lotto per poi compararle, nel loro complesso, a quelle presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti.


- (89) Al fine di rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure d'appalto dovrebbero essere quanto più brevi possibile, senza creare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici di tutto il mercato interno, in particolare delle PMI. È pertanto opportuno tenere presente che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, gli enti aggiudicatori dovrebbero tener conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, anche se ciò comporta la fissazione di termini più lunghi rispetto a



- quelli minimi previsti dalla presente direttiva. Il ricorso a mezzi elettronici di informazione e comunicazione, in particolare la piena disponibilità elettronica per operatori economici, offerenti e candidati dei documenti relativi all'appalto e la trasmissione elettronica delle comunicazioni, comporta d'altro canto maggiore trasparenza e risparmi di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi applicabili alle procedure aperte in conformità con le disposizioni dell'AAP e a condizione che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello di Unione. Inoltre gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di ridurre ulteriormente i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte nei casi in cui uno stato di emergenza renda impraticabili i termini regolari delle procedure aperte, ma non renda impossibile una procedura aperta con termine abbreviato. Solo in situazioni eccezionali in cui l'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore in questione che non sono ad esso imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, gli enti aggiudicatori dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza indicazione di gara preventiva. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati.
- (90) Si dovrebbe precisare che la necessità di assicurare che gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per elaborare offerte adeguate può comportare l'eventuale proroga dei termini stabiliti inizialmente. Ciò avverrebbe ad esempio, in particolare, qualora siano apportate modifiche significative ai documenti di gara. Si dovrebbe inoltre specificare che, in tale caso, per modifiche significative si dovrebbero intendere in particolare quelle apportate alle specifiche tecniche per cui gli operatori economici avrebbero bisogno di un periodo di tempo supplementare per capire e adeguarsi in modo opportuno. Si dovrebbe tuttavia precisare che tali modifiche non dovrebbero essere così sostanziali da consentire l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o da attirare ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, nel caso in cui le modifiche rendono sostanzialmente diversa la natura dell'appalto o dell'accordo quadro rispetto a quella inizialmente figurante nei documenti di gara.
- (91) È opportuno precisare che le informazioni riguardanti determinate decisioni prese nell'ambito di una procedura d'appalto, compresa la decisione di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo quadro, dovrebbero essere inviate dagli enti aggiudicatori senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta. È altresì opportuno ricordare che la direttiva 92/13/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ impone agli enti aggiudicatori, anche in questo caso senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta, di fornire agli offerenti e ai candidati interessati una relazione sintetica dei motivi di alcune delle decisioni prese nel corso di una procedura d'appalto. È infine opportuno precisare che i candidati e gli offerenti dovrebbero essere autorizzati a richiedere informazioni più particolareggiate riguardo a tali motivi, che gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a fornire tranne quando vi ostano gravi motivi. Tali motivi dovrebbero essere precisati nella presente direttiva. Per assicurare la necessaria trasparenza nel contesto delle procedure d'appalto che comportano negoziazioni e dialoghi con gli offerenti, anche gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammissibile dovrebbero, salvo ove vi siano gravi motivi per non procedere in tal senso, essere autorizzati a richiedere informazioni sullo svolgimento e l'avanzamento della procedura.
- (92) Sempreché sia compatibile con la necessità di assicurare la realizzazione dell'obiettivo di pratiche commerciali leali pur permettendo la massima flessibilità, è opportuno prevedere l'applicazione della direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle prove documentali. Agli enti aggiudicatori dovrebbe essere pertanto consentito di applicare i criteri di selezione di cui a tale direttiva e, qualora essi lo facciano, dovrebbero avere l'obbligo di applicare determinate altre disposizioni che riguardano, in particolare, il massimale relativo ai requisiti sul fatturato minimo nonché in materia di utilizzo del documento di gara unico europeo.
- (93) Gli enti aggiudicatori dovrebbero poter esigere che siano applicati misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione di un appalto. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti dell'Unione europea, quali il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, possono dimostrare che l'operatore economico possiede la capacità tecnica di realizzare l'appalto. In alternativa ai sistemi di registrazione per la gestione ambientale, occorre accettare come elemento di prova la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione ambientale, laddove l'operatore economico interessato non abbia accesso a detti sistemi o non abbia la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

(1) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

(2) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).



(94) Dal momento che la nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva, è importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che il singolo ente aggiudicatore ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte. Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo». Di conseguenza, dovrebbe essere interpretato conformemente alla giurisprudenza relativa a tali direttive, salvo in presenza di soluzioni chiaramente diverse in modo sostanziale nella presente direttiva.

(95) L'aggiudicazione dell'appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Occorre stabilire esplicitamente che l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. Analogamente occorre precisare che tale valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia. È inoltre opportuno ricordare che gli enti aggiudicatori sono liberi di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Al fine di incoraggiare maggiormente l'orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato.

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati ad assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che saranno applicati nella decisione di aggiudicazione dell'appalto. Gli enti aggiudicatori dovrebbero pertanto essere obbligati a indicare i criteri di aggiudicazione dell'appalto nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri. Gli enti aggiudicatori dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di derogare all'obbligo di indicare la ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi essi dovrebbero indicare i criteri in ordine decrescente d'importanza.


(96) L'articolo 11 TFUE impone che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente siano integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo gli enti aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro appalti il migliore rapporto qualità/prezzo.

(97) Nel valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, gli enti aggiudicatori dovrebbero determinare i criteri di aggiudicazione economici e qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto sulla base dei quali valuteranno le offerte per individuare l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico per l'ente aggiudicatore. Tali criteri dovrebbero pertanto permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche. Nel contesto del miglior rapporto qualità/prezzo, è riportato nella presente direttiva un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione. Gli enti aggiudicatori dovrebbero essere incoraggiati a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità.

I criteri di aggiudicazione prescelti non dovrebbero conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e dovrebbero garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da disposizioni che consentano l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione di aggiudicazione dell'appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi. I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell'ente aggiudicatore, basarsi sul prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita. Tuttavia, i criteri di aggiudicazione non dovrebbero influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali che determinano la remunerazione di taluni servizi o che impongono un prezzo fisso per determinate forniture.

(98) Qualora disposizioni nazionali determinino la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture, si dovrebbe precisare che resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base



di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita (per esempio portata dei servizi di consulenza e di sostituzione) o aspetti ambientali o sociali (per esempio la stampa o meno di libri su carta riciclata o su carta prodotta utilizzando legname sostenibile, i costi imputati alle esternalità ambientali o l'agevolazione o meno dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone incaricate dell'esecuzione dell'appalto). Viste le numerose possibilità di valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di criteri sostanziali, si dovrebbe evitare il ricorso al sorteggio quale unico mezzo di aggiudicazione dell'appalto.

- (99) Qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell'esecuzione dell'appalto, gli enti aggiudicatori dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. Tale ipotesi potrebbe ricorrere, ad esempio, negli appalti per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura. Gli enti aggiudicatori che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con appropriati strumenti contrattuali, che il personale addetto all'esecuzione dell'appalto soddisfi efficacemente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'ente aggiudicatore che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente.
- (100) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020. In tale contesto, è opportuno ricordare che gli appalti pubblici sono essenziali per promuovere l'innovazione, che è di primaria importanza per la futura crescita in Europa. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione.

Il legislatore dell'Unione ha già fissato requisiti obbligatori in materia di appalti volti a ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).

Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione di un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

- (101) Tali misure settoriali dovrebbero essere integrate da un adeguamento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che consenta agli enti aggiudicatori di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che, tranne se la valutazione è basata esclusivamente sul prezzo, gli enti aggiudicatori possono determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il concetto di costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. I metodi impiegati dagli enti aggiudicatori per valutare i costi imputati alle esternalità ambientali dovrebbero essere stabiliti anticipatamente in modo oggettivo e non discriminatorio ed essere accessibili a tutte le parti interessate. Siffatti metodi possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o locale ma, al fine di evitare distorsioni della concorrenza attraverso metodologie ad hoc, dovrebbero rimanere generali nel senso che non dovrebbero essere definiti in modo specifico per una particolare procedura d'appalto. È necessario elaborare metodi comuni a livello di Unione per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi. In caso di elaborazione di siffatte metodologie comuni, è opportuno renderne obbligatorio l'uso.

Si dovrebbe inoltre esaminare la possibilità di definire una metodologia comune per la determinazione dei costi sociali del ciclo di vita, tenendo conto delle metodologie esistenti come gli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti adottati nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.



- (102) Inoltre, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell'appalto pubblico sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall'estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o commercio, e relative condizioni, di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o fornitura possono ad esempio consistere nel fatto che la fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti l'uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati siano forniti usando macchine efficienti dal punto di vista energetico.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto riguardanti la fornitura o l'utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell'esecuzione dell'appalto da aggiudicare. Condizioni di esecuzione dell'appalto basate su considerazioni ambientali potrebbero riguardare, ad esempio, l'imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l'uso efficiente delle risorse.

Tuttavia, la condizione di un collegamento con l'oggetto dell'appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'acquisto. Gli enti aggiudicatori non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale.


- (103) È essenziale che i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto riguardanti gli aspetti sociali del processo di produzione si colleghino ai lavori, alle forniture o ai servizi oggetto dell'appalto. I criteri dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'AAP o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito

dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell'Unione nel contesto di tale direttiva.

Le condizioni di esecuzione dell'appalto potrebbero anche essere intese a favorire l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

- (104) Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione dell'appalto anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l'appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l'altro, all'assunzione di disoccupati di lunga durata, all'attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell'esecuzione dell'appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche gli enti aggiudicatori possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l'accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.

- (105) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione, di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe altresì condurre all'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di prevedere una deroga a queste esclusioni obbligatorie in situazioni eccezionali in cui esigenze imperative di interesse generale rendano indispensabile l'aggiudicazione di un appalto. Tale situazione potrebbe verificarsi, per esempio, se è possibile procurarsi vaccini o attrezzature di emergenza urgentemente necessari solo attraverso un operatore economico al quale altrimenti si applicano i motivi di esclusione obbligatoria. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, è opportuno lasciare a tali enti la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui alla direttiva 2014/24/UE. L'obbligo di applicare l'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici.



(106) Gli enti aggiudicatori dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l'integrità di un operatore economico e dunque rendere quest'ultimo inidoneo ad ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l'esecuzione dell'appalto.

Tenendo presente che l'ente aggiudicatore sarà responsabile per le conseguenze di una sua eventuale decisione erranea, gli enti aggiudicatori dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l'operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale. Dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell'esecuzione di precedenti appalti pubblici o appalti con altri enti aggiudicatori hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull'affidabilità dell'operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni. Nell'applicare motivi di esclusione facoltativi, si dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l'esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull'affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificare l'esclusione.


(107) Nei casi in cui gli enti aggiudicatori sono tenuti ad applicare o scelgono di applicare i criteri di esclusione di cui sopra, dovrebbero applicare la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda la possibilità che gli operatori economici adottino misure volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire che tali comportamenti non ammessi si verifichino di nuovo.

(108) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'ente aggiudicatore dovrebbe avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'ente aggiudicatore abbia stabilito che il prezzo o i costi anormalmente bassi proposti risultano da una non conformità con il diritto vincolante dell'Unione o con il diritto nazionale con esso compatibile nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o con le disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

(109) Le condizioni di esecuzione di un appalto hanno il fine di stabilire requisiti specifici per quanto riguarda l'esecuzione dell'appalto. A differenza dei criteri di aggiudicazione dell'appalto che costituiscono la base di una valutazione comparativa della qualità delle offerte, le condizioni di esecuzione dell'appalto sono requisiti oggettivi prestabiliti che non incidono sulla valutazione delle offerte. Le condizioni di esecuzione di un appalto dovrebbero essere compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano collegate all'oggetto dell'appalto, che comprende tutti i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o commercializzazione. Ciò include le condizioni concernenti il processo di esecuzione dell'appalto, ma esclude i requisiti riguardanti la politica aziendale generale.

(110) È importante che l'osservanza, da parte dei subappaltatori, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione, sia garantita dalle autorità nazionali competenti, ad esempio gli ispettorati del lavoro o le agenzie per la protezione dell'ambiente, mediante azioni adeguate entro i limiti delle loro responsabilità e del loro mandato.

È inoltre necessario garantire una certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce agli enti aggiudicatori informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si stanno eseguendo i lavori per loro conto o su quali imprese forniscono servizi negli edifici, infrastrutture o aree, ad esempio municipi, scuole comunali,



infrastrutture sportive, porti o autostrade, dei quali gli enti aggiudicatori sono responsabili o su cui hanno un controllo diretto. Dovrebbe essere chiarito che l'obbligo di fornire le necessarie informazioni grava in ogni caso sul contraente principale, in virtù di clausole specifiche che l'ente aggiudicatore dovrà inserire in tutte le procedure di appalto, o in virtù di obblighi che gli Stati membri imporranno al contraente principale mediante disposizioni di applicazione generale. Dovrebbe essere altresì chiarito che le condizioni relative al controllo del rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione, dovrebbero essere applicate ogniqualvolta il diritto nazionale di uno Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale. Inoltre, dovrebbe essere indicato esplicitamente che gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni più rigorose, ad esempio estendendo gli obblighi in materia di trasparenza, consentendo il pagamento diretto ai subappaltatori, oppure permettendo o imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare che i subappaltatori non si trovino in una delle situazioni che giustificano l'esclusione dell'operatore economico. Nell'applicare tali misure ai subappaltatori, occorre garantire la coerenza con le disposizioni applicabili ai contraenti principali, facendo in modo che l'esistenza di motivi obbligatori di esclusione comporti l'obbligo per il contraente principale di sostituire il subappaltatore. Qualora dalle verifiche risulti la presenza di motivi non obbligatori di esclusione, andrebbe precisato che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere la sostituzione. Si dovrebbe tuttavia indicare esplicitamente anche che le amministrazioni aggiudicatrici possono essere tenute a chiedere la sostituzione del subappaltatore in questione quando in tali casi l'esclusione del contraente principale sarebbe obbligatoria.

Si dovrebbe inoltre stabilire espressamente che gli Stati membri restano liberi di prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità o norme più avanzate in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori.

- (111) Viste le discussioni in corso relative alle disposizioni orizzontali che disciplinano le relazioni con paesi terzi nel contesto degli appalti pubblici, è opportuno mantenere per un periodo transitorio lo statu quo del regime attualmente applicabile al settore dei servizi di pubblica utilità ai sensi degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Queste disposizioni dovrebbero pertanto

essere mantenute invariate, compresa la disposizione relativa all'adozione di atti di esecuzione qualora le imprese dell'Unione abbiano difficoltà ad accedere ai mercati di paesi terzi. In queste circostanze tali atti di esecuzione dovrebbero continuare ad essere adottati dal Consiglio.

- (112) È opportuno ricordare che al computo dei termini di cui alla presente direttiva si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio⁽¹⁾.
- (113) È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le condizioni alle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d'appalto è necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all'ambito di applicazione e il contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale.

Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d'appalto. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie «de minimis», al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Le modifiche contrattuali al di sopra di tali soglie dovrebbero essere possibili senza necessità di una nuova procedura di appalto nella misura in cui soddisfino le pertinenti condizioni previste dalla presente direttiva.

- (114) Gli enti aggiudicatori possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari lavori, forniture o servizi supplementari; in tali casi può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto, in particolare quando le consegne complementari siano destinate o al rinnovo parziale oppure all'ampliamento di servizi, forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare materiali, lavori o servizi con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).



- (115) Gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto, in particolare quando l'esecuzione dell'appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile.

Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile ipotizzare un'influenza ipotetica sul risultato.

- (116) In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico, ad esempio in caso di cessazione dell'appalto a motivo di carenze nell'esecuzione, senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, in particolare qualora sia stato aggiudicato a più di un'impresa, l'aggiudicatario dell'appalto dovrebbe poter subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale offerente.
- (117) Rispetto ai singoli contratti, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione o di opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possano essere previste nel contratto iniziale. Si dovrebbe pertanto precisare che clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza potrebbero ad esempio prevedere indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante l'inserimento di clausole sufficientemente chiare, prevedere

adattamenti del contratto che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante il funzionamento o la manutenzione. È inoltre opportuno ricordare che gli appalti potrebbero, ad esempio, comprendere la manutenzione ordinaria e prevedere gli interventi di manutenzione straordinaria che risultino necessari per garantire continuità nell'erogazione di un servizio pubblico.

- (118) Gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze che impongono la risoluzione anticipata di contratti pubblici al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione nel settore degli appalti pubblici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se così richiesto dal diritto dell'Unione.
- (119) I risultati del documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 giugno 2011, dal titolo «Relazione di valutazione: impatto ed efficacia della legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici», indicavano l'opportunità di rivedere la decisione di escludere taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva 2004/17/CE. Di conseguenza, la piena applicazione della presente direttiva dovrebbe essere estesa a una serie di servizi.
- (120) Certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transnazionale, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per gli appalti aventi per oggetto tali servizi, con una soglia più elevata di quella che si applica ad altri servizi.

Nel contesto specifico degli appalti che riguardano questi settori, i servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri.



I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che gli enti aggiudicatori abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, pubblicato dal comitato per la protezione sociale. Nel definire le procedure da utilizzare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi alla persona, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre perseguire gli obiettivi della semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici; è opportuno chiarire che ciò potrebbe anche comportare il ricorso a norme applicabili agli appalti di servizi non assoggettati al regime specifico.

Gli Stati membri e gli enti aggiudicatori sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'ente aggiudicatore, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

- (121) Analogamente, i servizi alberghieri e di ristorazione sono offerti generalmente solo da operatori ubicati nel luogo specifico di prestazione di tali servizi e hanno pertanto anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero pertanto rientrare solo nel regime alleggerito, con una soglia di 1 000 000 EUR. I servizi alberghieri e di ristorazione che superano tale soglia possono rivestire un interesse per diversi operatori economici, quali agenzie di viaggio e altri intermediari, anche su base transfrontaliera.
- (122) Analogamente, taluni servizi legali riguardano esclusivamente questioni di puro diritto nazionale e sono pertanto offerti generalmente solo da operatori ubicati nello Stato membro interessato e hanno di conseguenza anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero

peraltro rientrare solo nel regime alleggerito, con una soglia di 1 000 000 EUR. Gli appalti di servizi legali al di sopra di tale soglia possono rivestire interesse per vari operatori economici, quali gli studi legali internazionali, anche su base transfrontaliera, in particolare ove riguardino questioni giuridiche aventi come fonte o contesto il diritto dell'Unione o il diritto internazionale oppure questioni giuridiche che interessano più di un paese.

- (123) Dall'esperienza si evince che una serie di altri servizi, quali i servizi di soccorso, i servizi antincendio e i servizi penitenziari, generalmente presentano un certo interesse a livello transfrontaliero solo dal momento in cui acquisiscono una massa critica sufficiente attraverso il loro valore relativamente elevato. In quanto non esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, dovrebbero essere inclusi nel regime alleggerito. Nella misura in cui la loro prestazione è effettivamente fondata su appalti, altre categorie di servizi, quali i servizi investigativi e assicurativi, presenterebbero generalmente un interesse a livello transfrontaliero solo a partire dalla soglia di 1 000 000 EUR e solo allora dovrebbero pertanto essere soggetti al regime alleggerito.
- (124) Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici la presente direttiva dovrebbe prevedere che la partecipazione alle procedure di appalto per taluni servizi nei settori dei servizi sanitari, sociali e culturali possa essere riservata per le organizzazioni basate sull'azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al governo societario e per le organizzazioni esistenti quali le cooperative a partecipare alla prestazione di tali servizi agli utenti finali. L'applicazione della presente disposizione si limita esclusivamente a taluni servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, a taluni servizi di istruzione e formazione, a biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali, a servizi sportivi e servizi domestici, e non riguarda nessuna delle esclusioni altrimenti previste dalla presente direttiva. Tali servizi dovrebbero essere disciplinati dal regime alleggerito.
- (125) È opportuno individuare tali servizi mediante riferimento alle posizioni specifiche del «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, una nomenclatura strutturata gerarchicamente e articolata in divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Al fine di evitare l'incertezza giuridica, è opportuno precisare che il riferimento a una divisione non comporta implicitamente un riferimento alle sottodivisioni subordinate. Tale copertura globale dovrebbe invece essere esplicitamente indicata mediante riferimento a tutte le posizioni pertinenti, se del caso in forma di serie di codici.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).



- (126) Tradizionalmente si è fatto ricorso ai concorsi di progettazione soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati. Occorre tuttavia rammentare che tali strumenti flessibili potrebbero essere utilizzati anche per altri scopi e che si può stabilire che i successivi contratti di servizio siano aggiudicati al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione mediante una procedura negoziata senza pubblicazione.
- (127) La valutazione ha messo in evidenza che è ancora possibile migliorare considerevolmente l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici. Ai fini di un'applicazione delle norme più efficiente e coerente è essenziale avere un quadro chiaro dei possibili problemi strutturali e delle tendenze generali delle politiche nazionali in materia di appalti, onde far fronte agli eventuali problemi in modo più mirato. Tale quadro dovrebbe essere acquisito mediante un adeguato monitoraggio, i cui risultati dovrebbero essere pubblicati periodicamente, al fine di consentire un dibattito informato sui possibili miglioramenti delle norme e delle prassi in materia di appalti. Acquisire un quadro chiaro potrebbe fornire informazioni circa l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici nel contesto dell'attuazione di progetti cofinanziati dall'Unione. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di definire le modalità di tale monitoraggio e di decidere chi dovrà effettuarlo in pratica; in questo contesto dovrebbero anche mantenere la facoltà di decidere se il monitoraggio debba basarsi su un controllo a posteriori estrapolato da campioni o su un controllo sistematico ex ante delle procedure di appalto pubblico contemplate dalla presente direttiva. Dovrebbe essere possibile sottoporre eventuali problemi all'attenzione degli organismi competenti; a tal fine non dovrebbe essere necessario che coloro che hanno effettuato il monitoraggio siano legittimati a stare in giudizio in modo indipendente dinanzi a corti e tribunali. Anche migliori orientamenti e informazioni e un migliore sostegno agli enti aggiudicatori e agli operatori economici potrebbero contribuire ampiamente ad accrescere l'efficienza degli appalti pubblici, migliorando le conoscenze, la certezza del diritto e la professionalizzazione delle prassi sugli appalti pubblici. Tali orientamenti dovrebbero essere messi a disposizione degli enti aggiudicatori e degli operatori economici qualora risultino necessari al fine di migliorare la corretta applicazione delle norme. Gli orientamenti da fornire potrebbero abbracciare tutti gli aspetti pertinenti degli appalti pubblici, quali la pianificazione degli acquisti, le procedure, la scelta delle tecniche e degli strumenti nonché le buone prassi nello svolgimento delle procedure. Per quanto riguarda le questioni giuridiche, gli orientamenti non dovrebbero necessariamente consistere in un'analisi giuridica completa di tali questioni; potrebbero limitarsi a un'indicazione generale degli elementi da prendere in considerazione per la successiva analisi dettagliata delle questioni, per esempio facendo riferimento alla giurisprudenza che potrebbe essere pertinente o a note orientative o ad altre fonti che hanno esaminato la questione specifica.
- (128) La direttiva 92/13/CEE prevede che determinate procedure di ricorso siano accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare queste procedure di ricorso. Tuttavia, i cittadini, i soggetti interessati, organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla direttiva 92/13/CEE hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto. Dovrebbero pertanto avere la possibilità, con modalità diverse dal sistema di ricorso di cui alla direttiva 92/13/CEE e senza che ciò comporti necessariamente una loro azione dinanzi a corti e tribunali, di segnalare le eventuali violazioni della presente direttiva all'autorità o alla struttura competente. Al fine di non creare duplicazioni di autorità o strutture esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere il ricorso ad autorità o strutture di controllo generali, organi di vigilanza settoriali, autorità di vigilanza comunali, autorità competenti in materia di concorrenza, al Mediatore o ad autorità nazionali competenti in materia di audit.
- (129) Al fine di sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione dovranno fare la loro parte. È pertanto importante ottenere una panoramica degli sviluppi nel campo degli appalti strategici che consenta di formarsi un parere con cognizione di causa sulle tendenze generali a livello globale in tale settore. In questo contesto possono, evidentemente, essere usate anche eventuali relazioni appropriate già elaborate.
- (130) Dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l'innovazione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici, sia tramite disposizioni appropriate nella presente direttiva che tramite iniziative a livello nazionale. Le nuove disposizioni della presente direttiva dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati. Non è appropriato imporre percentuali obbligatorie di successo, ma occorre tenere sotto stretto controllo le iniziative nazionali volte a rafforzare la partecipazione delle PMI, data la sua importanza.



- (131) È già stata posta in essere una serie di procedure e metodi di lavoro per quanto riguarda le comunicazioni della Commissione e i contatti con gli Stati membri, quali le comunicazioni e i contatti riguardanti le procedure di cui agli articoli 258 e 260 TFUE, la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) ed EU Pilot, procedure che non sono modificate dalla presente direttiva. Dovrebbero, tuttavia, essere integrate dalla designazione di un unico punto di riferimento in ciascuno Stato membro per la cooperazione con la Commissione, che fungerebbe da punto di entrata unico per materie riguardanti gli appalti pubblici nello Stato membro in questione. Questa funzione può essere esercitata da persone o strutture che sono già regolarmente in contatto con la Commissione per quanto riguarda materie attinenti agli appalti pubblici, quali punti di contatto nazionali, membri del comitato consultivo per gli appalti pubblici, membri della rete per gli appalti pubblici o organismi di coordinamento nazionali.
- (132) La tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero quindi conservare le copie dei contratti conclusi di valore elevato onde garantire alle parti interessate l'accesso a tali documenti, conformemente alle norme applicabili in materia di accesso alla documentazione. È altresì necessario che gli elementi essenziali e le decisioni delle singole procedure di aggiudicazione degli appalti siano documentati dagli enti aggiudicatori in una relazione sull'appalto. Onde evitare, per quanto possibile, oneri amministrativi dovrebbe essere permesso che la relazione sull'appalto rimandi a informazioni già riportate nel pertinente avviso di aggiudicazione. Occorre inoltre migliorare i sistemi elettronici per la pubblicazione di tali avvisi, gestiti dalla Commissione, al fine di facilitare l'inserimento dei dati e, nel contempo, l'estrazione delle relazioni globali e lo scambio di dati tra i sistemi.
- (133) Per favorire la semplificazione amministrativa e diminuire l'onere imposto agli Stati membri, la Commissione dovrebbe esaminare periodicamente se la qualità e completezza delle informazioni contenute negli avvisi che sono pubblicati in occasione di procedure di appalto siano sufficienti per permettere alla Commissione di estrarre le informazioni statistiche che diversamente dovrebbero essere trasmesse dagli Stati membri.
- (134) È necessaria un'efficace cooperazione amministrativa per lo scambio delle informazioni richieste per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione in situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda la verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione e l'applicazione degli standard di qualità ed ambientali. Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ potrebbe fornire un utile strumento elettronico per facilitare e rafforzare la cooperazione amministrativa gestendo lo scambio di informazioni sulla base di procedure semplici ed unificate che superino le barriere linguistiche. Il più rapidamente possibile dovrebbe pertanto essere avviato un progetto pilota per valutare l'opportunità di estendere l'IMI allo scambio di informazioni a norma della presente direttiva.
- (135) Al fine di potersi adattare ai rapidi progressi tecnici, economici e normativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Data la necessità di rispettare gli accordi internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di modificare le modalità tecniche dei metodi di calcolo delle soglie e periodicamente rivedere le soglie stesse; i riferimenti alla nomenclatura CPV possono subire modifiche normative a livello dell'Unione ed è necessario riflettere tali cambiamenti nel testo della presente direttiva; i dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronici devono essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici; è inoltre necessario attribuire alla Commissione la facoltà di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche così da garantire l'interoperabilità di formati tecnici, processi e messaggistica delle procedure di appalto condotte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione tenendo conto degli sviluppi tecnologici; dovrebbe essere inoltre conferito alla Commissione il potere di adeguare l'elenco degli atti legislativi dell'Unione che istituisce metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita; l'elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale e l'elenco della legislazione dell'Unione la cui attuazione introduce la presunzione di libero accesso a un determinato mercato, nonché l'allegato II, che stabilisce un elenco di atti giuridici da prendere in considerazione per valutare se esistano diritti speciali o esclusivi, devono essere tempestivamente adeguati per incorporare le misure adottate su base settoriale. Al fine di soddisfare tale esigenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di mantenere gli elenchi aggiornati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).



(136) Nell'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe consultare gli appropriati gruppi di esperti nel settore degli appalti elettronici, garantendo una composizione equilibrata tra i principali gruppi di parti interessate.

(137) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato IX, alle modalità per la redazione e la trasmissione di bandi o avvisi nonché ai modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

(138) Per l'adozione degli atti di esecuzione relativi ai modelli di formulari per la pubblicazione degli avvisi che non hanno alcuna incidenza né da un punto di vista finanziario né sulla natura e l'ambito di applicazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Al contrario, tali atti sono caratterizzati da una finalità puramente amministrativa e sono intesi ad agevolare l'applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva.

Inoltre, le decisioni per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza sui mercati ove vi sia libero accesso sono adottate in condizioni che assicurano modalità uniformi per l'applicazione di detta disposizione. Dovrebbero quindi essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione anche riguardo alle disposizioni particolareggiate per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 35, per stabilire se l'articolo 34 nonché gli stessi atti di esecuzione siano applicabili. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Per l'adozione di detti atti di esecuzione si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(139) La Commissione dovrebbe riesaminare gli effetti sul mercato interno derivanti dall'applicazione delle soglie e tra-

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

smettere una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. In tale contesto dovrebbe tener conto di fattori quali il livello degli appalti transfrontalieri, la partecipazione delle PMI, i costi di transazione e l'equilibrio tra costi e benefici.

Conformemente all'articolo XXII, paragrafo 7, l'AAP sarà oggetto di ulteriori negoziati tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli periodici. In tale contesto dovrebbe essere esaminata l'appropriatezza del livello delle soglie, tenendo presente l'impatto dell'inflazione nel lungo periodo in cui le soglie previste dall'AAP non sono state modificate; qualora il livello delle soglie dovesse cambiare di conseguenza, la Commissione dovrebbe, se del caso, adottare una proposta di atto giuridico che modifichi le soglie previste dalla presente direttiva.

(140) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di appalti pubblici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.


(141) La direttiva 2004/17/CE dovrebbe essere abrogata.

(142) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,




HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I:	CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I:	Oggetto e definizioni
Articolo 1:	Oggetto e campo di applicazione
Articolo 2:	Definizioni
Articolo 3:	Amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 4:	Enti aggiudicatori
Articolo 5:	Appalti misti e appalti che riguardano più attività
Articolo 6:	Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività
CAPO II:	Attività
Articolo 7:	Disposizioni comuni
Articolo 8:	Gas ed energia termica
Articolo 9:	Elettricità
Articolo 10:	Acqua
Articolo 11:	Servizi di trasporto
Articolo 12:	Porti e aeroporti
Articolo 13:	Servizi postali
Articolo 14:	Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
CAPO III:	Ambito di applicazione materiale
SEZIONE 1:	SOGLIE
Articolo 15:	Soglie
Articolo 16:	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Articolo 17:	Revisione delle soglie
SEZIONE 2:	APPALTI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI; disposizioni particolari per l'aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
Articolo 18:	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 19:	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo



Articolo 20:	Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 21:	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 22:	Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo
Articolo 23:	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sottosezione 2:	Aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e alla sicurezza
Articolo 24:	Difesa e sicurezza
Articolo 25:	Appalto misto che copre la stessa attività e che coinvolge aspetti di difesa e di sicurezza
Articolo 26:	Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività e relativi alla difesa e alla sicurezza
Articolo 27:	Contratti e concorsi di progettazione che coinvolgono la difesa e o la sicurezza che vengono attribuiti od organizzati in base a norme internazionali
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (enti controllati, cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 28:	Relazioni tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 29:	Appalti aggiudicati a un'impresa collegata
Articolo 30:	Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Articolo 31:	Notifica di informazioni
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 32:	Servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 33:	Appalti sottoposti a un regime speciale
Sottosezione 5:	Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali
Articolo 34:	Attività direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 35:	Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 è applicabile
CAPO IV:	Principi generali
Articolo 36:	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 37:	Operatori economici
Articolo 38:	Appalti riservati
Articolo 39:	Riservatezza
Articolo 40:	Norme applicabili alle comunicazioni



Articolo 41:	Nomenclature
Articolo 42:	Conflitti di interesse
TITOLO II:	DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI
CAPO I:	Procedure
Articolo 43:	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
Articolo 44:	Scelta delle procedure
Articolo 45:	Procedura aperta
Articolo 46:	Procedura ristretta
Articolo 47:	Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 48:	Dialogo competitivo
Articolo 49:	Partenariati per l'innovazione
Articolo 50:	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara
CAPO II:	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 51:	Accordi quadro
Articolo 52:	Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 53:	Aste elettroniche
Articolo 54:	Cataloghi elettronici
Articolo 55:	Attività di centralizzazione della committenza e centrali di committenza
Articolo 56:	Appalti comuni occasionali
Articolo 57:	Appalti comuni tra enti aggiudicatori di Stati membri diversi
CAPO III:	Svolgimento della procedura
SEZIONE 1:	PREPARAZIONE
Articolo 58:	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 59:	Coinvolgimento preventiva dei candidati o offerenti
Articolo 60:	Specifiche tecniche
Articolo 61:	Etichette
Articolo 62:	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova



Articolo 63:	Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 64:	Varianti
Articolo 65:	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 66:	Fissazione dei termini
SEZIONE 2:	PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Articolo 67:	Avviso periodico indicativo
Articolo 68:	Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 69:	Bandi di gara
Articolo 70:	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 71:	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 72:	Pubblicazione a livello nazionale
Articolo 73:	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 74:	Inviti ai candidati
Articolo 75:	Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
SEZIONE 3:	SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI
Articolo 76:	Principi generali
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 77:	Sistemi di qualificazione
Articolo 78:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 79:	Affidamento sulle capacità di altri soggetti
Articolo 80:	Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE
Articolo 81:	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
Sottosezione 2:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 82:	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 83:	Calcolo dei costi del ciclo di vita
Articolo 84:	Offerte anormalmente basse
SEZIONE 4:	OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI E RELAZIONI CON DETTI PAESI




Articolo 85:	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 86:	Relazioni con i paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi
CAPO IV:	Esecuzione del contratto
Articolo 87:	Condizioni di esecuzione del contratto
Articolo 88:	Subappalto
Articolo 89:	Modifica di contratti durante il periodo della loro validità
Articolo 90:	Risoluzione dei contratti
TITOLO III:	REGIMI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPALTI
CAPO I:	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 91:	Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Articolo 92:	Pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 93:	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 94:	Appalti riservati per alcuni servizi
CAPO II:	Regole sui concorsi di progettazione
Articolo 95:	Ambito di applicazione
Articolo 96:	Avvisi
Articolo 97:	Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
Articolo 98:	Decisioni della commissione giudicatrice
TITOLO IV:	GOVERNANCE
Articolo 99:	Applicazione
Articolo 100:	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 101:	Presentazione di relazioni nazionali
Articolo 102:	Cooperazione amministrativa
TITOLO V:	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 103:	Esercizio della delega
Articolo 104:	Procedura d'urgenza
Articolo 105:	Procedura di comitato
Articolo 106:	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 107:	Abrogazione
Articolo 108:	Riesame
Articolo 109:	Entrata in vigore
Articolo 110:	Destinatari



ALLEGATI

- ALLEGATO I: Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)
- ALLEGATO II: Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
- ALLEGATO III: Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3
- ALLEGATO IV: Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35
- ALLEGATO V: Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi
- ALLEGATO VI, parte A: Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)
- ALLEGATO VI, parte B: Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)
- ALLEGATO VII: Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 53, paragrafo 4)
- ALLEGATO VIII: Definizione di alcune specifiche tecniche
- ALLEGATO IX: Caratteristiche relative alla pubblicazione
- ALLEGATO X: Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)
- ALLEGATO XI: Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)
- ALLEGATO XII: Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)
- ALLEGATO XIII: Contenuto degli inviti a presentare offerte, a negoziare o a manifestare il proprio interesse ai sensi dell'articolo 74
- ALLEGATO XIV: Elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale di cui all'articolo 36, paragrafo 2
- ALLEGATO XV: Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3
- ALLEGATO XVI: Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso, di cui all'articolo 89, paragrafo 1
- ALLEGATO XVII: Servizi di cui all'articolo 91
- ALLEGATO XVIII: Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)
- ALLEGATO XIX: Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)
- ALLEGATO XX: Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)
- ALLEGATO XXI: Tavola di concordanza



TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie di cui all'articolo 15.

2. Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando uno o più enti aggiudicatori acquisiscono, mediante un appalto di lavori, forniture e servizi, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dagli enti aggiudicatori stessi, a condizione che i lavori, le forniture o i servizi siano destinati all'esercizio di una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14.

3. L'applicazione della presente direttiva è soggetta all'articolo 346 TFUE.

4. La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell'articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26.

5. La presente direttiva fa salve le modalità con cui gli Stati membri organizzano i propri sistemi in materia di previdenza sociale.


6. I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «appalti di lavori, forniture e servizi»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più degli enti aggiudicatori e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- 2) «appalti di lavori»: appalti aventi per oggetto una delle seguenti attività:
 - a) l'esecuzione, o la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
 - b) l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione, di un'opera; oppure
 - c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
- 3) «opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
- 4) «appalti di forniture»: appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- 5) «appalti di servizi»: appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 2;
- 6) «operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- 7) «offerente»: un operatore economico che ha presentato un'offerta;
- 8) «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione;



- 9) «documento di gara»: qualsiasi documento prodotto dall'ente aggiudicatore o al quale l'ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi — qualora siano usati come mezzo di indizione di gara — il bando di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- 10) «attività di centralizzazione delle committenze»: attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
- a) l'acquisto di forniture e/o servizi destinati a enti aggiudicatori;
- b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a enti aggiudicatori;
- 11) «attività di committenza ausiliarie»: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
- a) infrastrutture tecniche che consentano agli enti aggiudicatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'ente aggiudicatore interessato;
- 12) «centrale di committenza»: un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva o un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.
- Gli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze sono considerati appalti per l'esercizio di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14. L'articolo 18 non si applica agli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze;
- 13) «prestatore di servizi in materia di appalti»: un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;
- 14) «scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
- 15) «mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- 16) «ciclo di vita»: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;
- 17) «concorsi di progettazione»: le procedure intese a fornire all'ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
- 18) «innovazione»: l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l'altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- 19) «etichettatura»: qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti e i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
- 20) «requisiti per l'etichettatura»: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.



Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici

1. Ai fini della presente direttiva, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

2. «Autorità regionali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che sono elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3. «Autorità locali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.

4. Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- b) sono dotati di personalità giuridica; e
- c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Articolo 4

Enti aggiudicatori

1. Ai fini della presente direttiva gli enti aggiudicatori sono enti che:

- a) sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14;
- b) quando non sono amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 8 a 14 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

2. Per «impresa pubblica» si intende un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un'influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.


3. Ai fini del presente articolo, per «diritti speciali o esclusivi» si intendono i diritti concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del primo comma.

Tali procedure comprendono:

- a) le procedure di appalto con previa indizione di gara ai sensi della direttiva 2014/24/UE della direttiva 2009/81/CE, della direttiva 2014/23/UE o della presente direttiva;
- b) le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell'Unione di cui all'allegato II, in grado di garantire un'adeguata trasparenza preliminare per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 riguardo alle modifiche dell'elenco di atti giuridici dell'Unione di cui all'allegato II, quando le modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuovi atti giuridici, o dell'abrogazione o della modifica di tali atti giuridici.



Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

1. Il paragrafo 2 si applica ai contratti misti aventi per oggetto diverse tipologie di appalto, tutte contemplate nella presente direttiva.

I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.

2. I contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applica il paragrafo 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 5.

Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l'articolo 25 della presente direttiva.

4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 25, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con la presente direttiva, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l'articolo 16, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 15.

5. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

1. Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi.

In deroga all'articolo 5, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l'articolo 26 della presente direttiva.

La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non è adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE.

2. A un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

3. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a) l'appalto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla direttiva 2014/24/UE;



b) l'appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla direttiva 2014/23/UE;

c) l'appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/23/UE.

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Ai fini degli articoli 8, 9 e 10, «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 14.

Articolo 8

Gas ed energia termica

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 9 a 11;

b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 9

Elettricità

1. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

2. L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice, con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli 8, 10 e 11;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 10

Acqua

1. Per quanto riguarda l'acqua, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.



2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 8 a 11;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di acqua potabile di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 11

Servizi di trasporto

La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Articolo 12

Porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di

aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Articolo 13

Servizi postali

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla prestazione di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

2. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, si intende per:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;


b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

i) servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta);

ii) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

⁽¹⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).



*Articolo 14***Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi**

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

- a) estrazione di petrolio o di gas;
- b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

*CAPO III***Ambito di applicazione materiale***Sezione I***Soglie***Articolo 15***Importi delle soglie**

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell'articolo 34 concernente il perseguimento dell'attività in questione e il cui valore netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 414 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
- b) 5 186 000 EUR per gli appalti di lavori;
- c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato XVII.

*Articolo 16***Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti**

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Se un ente aggiudicatore è composto da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative.

In deroga al primo comma, se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest'ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell'unità in questione.

3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

4. Tale valore stimato è valido al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'ente aggiudicatore avvia la procedura d'appalto, per esempio, se del caso, mettendosi in contatto con operatori economici in relazione all'appalto.

5. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

6. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

7. Ai fini dell'articolo 15, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato di un appalto di lavori sia il costo dei lavori stessi che il valore stimato complessivo di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono messi a disposizione dell'aggiudicatario dagli enti aggiudicatori, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori.

8. Quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.

Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 15, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.



9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 15, lettere b) e c), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 15, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. In deroga ai paragrafi 8 e 9, gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20 % del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.

11. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

12. Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

13. Per gli appalti di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

14. Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata;

b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Articolo 17

Revisione delle soglie

1. Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1º gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'AAP ed espresse in diritti speciali di prelievo.



2. Dal 1º gennaio 2014, ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, i valori delle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, i valori della soglia di cui all'articolo 15, lettera c).

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1º gennaio.

3. La Commissione pubblica le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per adattare la metodologia di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all'AAP per la revisione delle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), e per la determinazione del controvalore nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, come menzionato al presente articolo, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per la revisione delle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), se necessario.

5. Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), e i limiti di tempo non consentano l'uso della procedura di cui all'articolo 103, e quindi motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 104 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 4, secondo comma.

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo

1. La presente direttiva non si applica né agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dal perseguimento delle loro attività di cui agli articoli da 8 a 14 o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione, né ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a titolo d'informazione, gli elenchi delle categorie di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano queste informazioni.



Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

1. La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l'ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d'appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

- a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;
- b) un'organizzazione internazionale.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 105.

2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione che l'ente aggiudicatore aggiudica od organizza in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3. L'articolo 27 si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano a tali appalti e concorsi di progettazione.

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.
- b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- c) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ⁽¹⁾:
 - in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale, oppure
 - in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
 - iii) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - v) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

⁽¹⁾ Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).



- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e con il meccanismo europeo di stabilità;
- e) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- f) concernenti i contratti di lavoro;
- g) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- i) relativi ai contratti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «fornitori di servizi di media» hanno lo stesso significato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma».

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

- a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 14 per la fornitura di:
- i) energia;
- ii) combustibili destinati alla produzione di energia.

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

1. Per gli appalti aggiudicati e i concorsi di progettazione organizzati nei settori della difesa e della sicurezza, la presente direttiva non si applica:

- a) agli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE;
- b) agli appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest'ultima.

2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio l'imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto, come previsto nella presente direttiva.



Inoltre, in conformità dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l'applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.

3. Qualora l'attribuzione e l'esecuzione dell'appalto o del concorso di progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, la presente direttiva non si applica a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1. Nel caso di appalti misti riguardanti la medesima attività e aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti o altri elementi disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.

2. Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente separabili, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:

a) se parte di un determinato appalto è disciplinata dall'articolo 346 TFUE, l'appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;

b) se parte di un determinato appalto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, l'appalto può essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purché l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa direttiva.

La decisione di aggiudicare un appalto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere appalti dall'applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3. Il paragrafo 2, terzo comma, lettera a), si applica agli appalti misti cui potrebbero altrimenti applicarsi entrambe le lettere a) e b) di tale comma.

4. Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente non separabili, l'appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1. Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un contratto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, si applica il presente articolo, paragrafo 2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico contratto e l'aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto contratto o detti contratti dall'ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

2. Nel caso di contratti destinati a contemplare un'attività soggetta alla presente direttiva e un'altra attività che:

a) è soggetta alla direttiva 2009/81/CE; o

b) è disciplinata dall'articolo 346 TFUE,



il contratto può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE nei casi di cui alla lettera a) e può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera b). Il presente comma fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.

I contratti di cui al primo comma, lettera a), che comprendano in aggiunta appalti o altri elementi disciplinati dall'articolo 346 TFUE, possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.

Tuttavia, è condizione per l'applicazione del primo e del secondo comma che l'aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall'applicazione della presente direttiva.

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

1. La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d'appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

- a) un accordo o un'intesa internazionale, conclusi in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;
- b) un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) un'organizzazione internazionale.

Tutti gli accordi o le intese di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 105.

2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'ente aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.

Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.



2. Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici su tale persona giuridica un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

- ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;


- iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

4. Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a fare in modo che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni relative all'interesse pubblico; e
- c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.

5. Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla pertinente persona giuridica nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica pertinente, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, basta che esso dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.



Articolo 29

Appalti aggiudicati a un'impresa collegata

1. Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.

2. Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

- a) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure
- b) che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; oppure
- c) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato che all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

3. In deroga all'articolo 28 e ove siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

- a) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata; o
- b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 8 a 14, a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4. Il paragrafo 3 si applica:

- a) agli appalti di servizi, purché almeno l'80 % del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi forniti da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b) agli appalti di forniture, a condizione che almeno l'80 % del fatturato totale medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutte le forniture effettuate da tale impresa, provenga dalla prestazione di forniture all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

c) agli appalti di lavori, a condizione che almeno l'80 % del fatturato totale medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall'esecuzione di tali lavori all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4, lettera a), b) o c).

6. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

In deroga all'articolo 28 e a condizione che la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati da:

- a) una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività di cui agli articoli da 8 a 14, a uno di tali enti aggiudicatori; o
- b) un ente aggiudicatore alla joint-venture di cui fa parte.



Articolo 31

Notifica di informazioni

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 30:

- a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
- b) la natura e il valore degli appalti considerati;
- c) gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all'articolo 29 o 30.

Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) i risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività; e
- b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'ente aggiudicatore.

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

1. Fatto salvo l'articolo 34 della presente direttiva, la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 2002/205/CE della Commissione ⁽¹⁾ e alla decisione 2004/73/CE della Commissione ⁽²⁾:

- ⁽¹⁾ Decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, di seguito alla domanda dell'Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 31).
- ⁽²⁾ Decisione 2004/73/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, relativa ad una richiesta della Repubblica federale di Germania di applicare il regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 57).

a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all'informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;

b) comunichi alla Commissione, alle condizioni di cui alla decisione 93/327/CEE della Commissione ⁽³⁾, le informazioni relative agli appalti che essi aggiudicano.

2. Fatto salvo l'articolo 34, il Regno Unito provvede, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 97/367/CEE applichi il presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli appalti aggiudicati per il perseguimento di tale attività in Irlanda del Nord.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli appalti aggiudicati a fini della prospezione di petrolio o gas.

Sottosezione 5


Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione. L'attività in questione può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato. La valutazione della concorrenza di cui alla prima frase del presente paragrafo, che sarà effettuata alla luce delle informazioni disponibili alla Commissione e ai fini della presente direttiva, lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza. Tale valutazione viene effettuata tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 2.

- ⁽³⁾ Decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati (GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25).



2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

Il mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio nel quale le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo di condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione dell'Unione di cui all'allegato III.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile

1. Quando uno Stato membro o, se la legislazione dello Stato membro interessato lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene che, sulla base dei criteri di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3, una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, esso può richiedere alla Commissione che venga stabilito che la presente direttiva non si applichi all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, se del caso allegando la posizione adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione. Tali richieste possono riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato.

Nella richiesta, lo Stato membro o l'ente aggiudicatore interessato informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1.


2. Salvo che una domanda proveniente da un ente aggiudicatore sia accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato. In tali casi quest'ultimo informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

3. Su richiesta presentata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati entro i termini di cui all'allegato IV, stabilire se un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 sia direttamente esposta alla concorrenza sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 34. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 105, paragrafo 2.

Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attività di cui trattasi e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

- a) ha adottato l'atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilità dell'articolo 34, paragrafo 1, entro il termine previsto dall'allegato IV;
- b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato IV.

4. Dopo aver presentato una domanda lo Stato membro o l'ente aggiudicatore in questione può, con il consenso della Commissione, modificarla notevolmente, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato IV, salvo che la Commissione concordi un termine più breve con lo Stato membro o l'ente aggiudicatore che ha presentato la domanda.



5. Se un'attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 5. Tale atto di esecuzione comprende almeno norme relative:

- a) alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, per informazione, della data alla quale i termini di cui al paragrafo 1 dell'allegato IV bis hanno inizio e fine, comprese eventuali proroghe o sospensioni dei termini, come previsto da detto allegato;
- b) alla pubblicazione dell'eventuale applicabilità dell'articolo 34, paragrafo 1, a norma del presente articolo, paragrafo 3, secondo comma, lettera b);
- c) alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e altri dettagli delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 105, paragrafo 2.

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1. Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura dell'appalto non ha l'intento di escludere quest'ultimo dall'ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura dell'appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato XIV.

Articolo 37

Operatori economici

1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, gli enti aggiudicatori possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri e requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui agli articoli da 77 a 81, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all'ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici.


Le condizioni per l'esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.

3. In deroga al paragrafo 2, gli enti aggiudicatori possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Articolo 38

Appalti riservati

1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.



2. L'avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Articolo 39

Riservatezza

1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetto l'ente aggiudicatore, in particolare la legislazione riguardante l'accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 70 e 75, l'ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

2. Gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto, comprese le informazioni relative al funzionamento di un sistema di qualificazione, a prescindere dal fatto che esso sia stato reso pubblico o meno usando come mezzo di indizione di gara un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le loro caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

In deroga al primo comma, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici

strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'ente aggiudicatore;

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili agli enti aggiudicatori;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.

Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5.

Spetta agli enti aggiudicatori che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all'articolo 100. Se del caso, gli enti aggiudicatori indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma.



2. In deroga al paragrafo 1, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

3. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, gli enti aggiudicatori garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

4. Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, gli enti aggiudicatori offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.

5. Gli enti aggiudicatori possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti che in genere non sono disponibili, purché detti enti offrano modalità alternative di accesso.

Si ritiene che gli enti aggiudicatori presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:

a) se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato IX, o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;

b) se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure

c) se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

6. Oltre ai requisiti di cui all'allegato V, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;

b) gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti specifica; il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c) se gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, ritengono che il livello dei rischi, valutato a norma del presente paragrafo, lettera b), è tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, gli enti aggiudicatori accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE⁽²⁾, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

⁽¹⁾ Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36).



i) gli enti aggiudicatori stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE ⁽¹⁾ e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti, che rientrano nelle responsabilità dello Stato membro. Le possibilità di convalida consentono all'ente aggiudicatore di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione, che mette su Internet, a disposizione del pubblico, le informazioni ricevute dagli Stati membri;

ii) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, gli enti aggiudicatori non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorità competente di uno Stato membro o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità dei requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per modificare i dettagli e le caratteristiche tecniche di cui all'allegato V per tener conto del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per modificare l'elenco di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a d), qualora gli sviluppi tecnologici rendano inadeguate le eccezioni costanti all'uso di mezzi di comunicazione elettronici ovvero, in casi eccezionali, qualora debbano essere previste nuove eccezioni a causa degli sviluppi tecnologici.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 2011/130/UE del 25 febbraio 2011 che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).

Per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 103 per stabilire l'uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l'uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un'utilità pratica. Prima di rendere obbligatorio l'uso di eventuali standard tecnici, la Commissione esamina anche accuratamente i costi che ciò può comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l'elaborazione o il software.

Articolo 41

Nomenclature

1. Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002.


2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva ogniqualvolta i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell'ambito di applicazione di quest'ultima.

Articolo 42

Conflitti di interesse

Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.



TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice I dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali ai quali l'Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione.

Articolo 44

Scelta delle procedure

1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell'articolo 47, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara in conformità con la presente direttiva.

2. Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, come disposto dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

4. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 67 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 68 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 69.

Nel caso di cui al presente paragrafo, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pub-

blicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all'articolo 74.

5. Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all'articolo 50, gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. Gli Stati membri non consentono l'applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all'articolo 50.

Articolo 45

Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, può essere ridotto a quindici giorni, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso periodico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste nell'allegato VI, parte A, sezione I, tutte le informazioni richieste nell'allegato VI, parte A, sezione II, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso;

b) l'avviso periodico indicativo è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma, non possono essere rispettati, l'ente aggiudicatore può fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

4. L'ente aggiudicatore può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 40, paragrafi 5 e 6.



*Articolo 46***Procedura ristretta**

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono presentare un'offerta. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 78, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

*Articolo 47***Procedura negoziata con previa indizione di gara**

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a

partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 78, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

*Articolo 48***Dialogo competitivo**

1. Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità con l'articolo 78, paragrafo 2. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 82, paragrafo 2.

2. Gli enti aggiudicatori indicano e definiscono le loro esigenze e i loro requisiti nell'avviso di indizione di gara e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e negli stessi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.

3. Gli enti aggiudicatori avviano con i partecipanti selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 76 a 81 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.



Durante il dialogo gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

Conformemente all'articolo 39, gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

4. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo l'ente aggiudicatore indica se sceglierà tale opzione.

5. L'ente aggiudicatore prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, gli enti aggiudicatori li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'ente aggiudicatore tali offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7. Gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

Su richiesta dell'ente aggiudicatore possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 82, paragrafo 2, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da tali negoziazioni non consegua la modifica sostanziale di elementi

fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

8. Gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Articolo 49

Partenariati per l'innovazione

1. Nei partenariati per l'innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara l'ente aggiudicatore identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali indicazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L'ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 78, paragrafo 2. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 82, paragrafo 2.

2. Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra gli enti aggiudicatori e i partecipanti.



Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.

In base a questi obiettivi, l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che esso abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

3. Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

4. Nel corso delle negoziazioni gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, essi non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Conformemente all'articolo 39, gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

5. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

6. Nel selezionare i candidati, gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel

settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto ed attuazione di soluzioni innovative.

Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.

Nei documenti di gara l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più partner, l'ente aggiudicatore non rivela, conformemente all'articolo 39, agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l'accordo di tale partner. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

7. L'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori acquistati non è sproporzionato rispetto all'investimento operato per il loro sviluppo.


Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 78 o 80;



b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

ii) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

iii) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura a titolo dell'articolo 44, paragrafo 1.

Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno ag-

giudicati. La possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli articoli 15 e 16, tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;

j) quando l'appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati


Articolo 51

Accordi quadro

1. Gli enti aggiudicatori possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per «accordo quadro» s'intende un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.



2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a norme e criteri oggettivi, che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali norme e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

Le norme e i criteri oggettivi di cui al primo comma garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onere dell'accordo quadro.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze degli enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.

2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2. Se hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti aggiudicatori precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

In deroga all'articolo 46, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di

trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applicano le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

3. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 40, paragrafi 1, 3, 5 e 6.

4. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori:


a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d'acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;

d) offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara a norma dell'articolo 73.

5. Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Gli enti aggiudicatori completano la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.



In deroga al primo comma, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, gli enti aggiudicatori possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.

Gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

6. Gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 74. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta.

Essi aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

7. Gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell'articolo 80, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dalla direttiva 2014/24/UE possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un'autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell'articolo 59, paragrafo 1, di tale direttiva entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

L'articolo 59, paragrafi da 2 a 4, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

8. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 70.

9. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

A tal fine, gli enti aggiudicatori strutturano l'asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte o ristrette o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 51, paragrafo 2, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 52.

3. L'asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:

a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;

b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o all'offerta con il costo più basso sulla base di un approccio costo/efficacia.



4. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando come mezzo di indicazione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato VII.

5. Prima di procedere all'asta elettronica, gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Un'offerta è considerata ammissibile se è presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 1, che soddisfa i criteri di selezione di cui agli articoli 78 e 80 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.

In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 78 o 80.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

6. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente in questione, effettuata conformemente

alla ponderazione di cui all'articolo 82, paragrafo 5, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.


7. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'onere. Essi possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, tuttavia, essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

8. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; oppure
- c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Se gli enti aggiudicatori intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

9. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 82, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.



Articolo 54

Cataloghi elettronici

1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, gli enti aggiudicatori possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato definiti dall'ente aggiudicatore.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti richiesti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall'ente aggiudicatore conformemente all'articolo 40.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, gli enti aggiudicatori:

a) lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;

b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, gli enti aggiudicatori possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In questo caso gli enti aggiudicatori utilizzano uno dei seguenti metodi:

a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o

b) comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Se riaprono il confronto competitivo per contratti specifici in conformità al paragrafo 4, lettera b), gli enti aggiudicatori indicano agli offerenti la data e l'ora alla quale intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Gli enti aggiudicatori prevedono un congruo lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, gli enti aggiudicatori presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.


6. Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Gli enti aggiudicatori possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall'ente aggiudicatore. Tale catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell'intenzione dell'ente aggiudicatore di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, punto 10, lettera a).



Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, punto 10, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altri enti aggiudicatori, ciò viene indicato nell'avviso di indizione di gara per l'istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.

In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.

2. Un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, punto 10, lettera a).

Inoltre un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, punto 10, lettera b).

Tuttavia, l'ente aggiudicatore in questione è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, quali:

a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; oppure

b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

3. Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con i requisiti di cui all'articolo 40.

4. Gli enti aggiudicatori, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la prestazione di attività di centralizzazione delle committenze.

Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la prestazione di attività di committenza ausiliarie.

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

1. Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2. Se la procedura d'appalto in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutti gli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un solo ente aggiudicatore gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto degli altri enti aggiudicatori interessati.

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto degli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da esso svolte a proprio nome e per proprio conto.

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

1. Fatti salvi gli articoli da 28 a 31, gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell'aggiudicazione di appalti mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo.

Gli enti aggiudicatori non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l'applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell'Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.

2. Uno Stato membro non vieta ai suoi enti aggiudicatori di ricorrere ad attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro.



Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all'ente aggiudicatore, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che i rispettivi enti aggiudicatori possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all'articolo 2, punto 10, lettera a) o b).

3. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza è ubicata si applicano altresì:

- a) all'aggiudicazione di un appalto nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro.

4. Vari enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione. Possono altresì aggiudicare appalti basati sull'accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina:

- a) le responsabilità delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;
- b) l'organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto, e la conclusione dei contratti.

Un ente aggiudicatore partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un ente aggiudicatore responsabile della procedura d'appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili del diritto nazionale dei loro rispettivi Stati membri.

L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti aggiudicati congiuntamente.

5. Se più enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto, inclusi i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell'Unione, gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell'organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:

- a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
- b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

L'accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Prima dell'avvio di una procedura di appalto, gli enti aggiudicatori possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, gli enti aggiudicatori possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).



*Articolo 59***Partecipazione precedente di candidati o offerenti**

Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'ente aggiudicatore, nel contesto dell'articolo 58 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l'ente aggiudicatore adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica richiesta dall'articolo 100.

*Articolo 60***Specifiche tecniche**

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un ente ag-


giudicatore, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;
- b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;
- d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per altre caratteristiche.



4. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né fanno riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo adeguato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 62, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6. Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esso non respinge un'offerta di forniture, servizi o lavori conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti.

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo adeguato, compresi quelli di cui all'articolo 62, che le forniture, i servizi o i lavori conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente aggiudicatore.

Articolo 61

Etichettature

1. Gli enti aggiudicatori che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche

richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:


- a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;
- b) i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Se gli enti aggiudicatori non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura si fa riferimento.

Gli enti aggiudicatori che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l'etichettatura equivalenti.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'ente aggiudicatore o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all'operatore economico in questione, l'ente aggiudicatore accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'ente aggiudicatore.

2. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, gli enti aggiudicatori non esigono l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.



Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Gli enti aggiudicatori che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Gli enti aggiudicatori accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso a tali certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell'operatore economico interessato e purché l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all'articolo 60, paragrafo 6, all'articolo 61 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dell'operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 102.

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a dispo-

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

sizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.

Tuttavia, le specifiche tecniche devono essere trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, ovvero qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché gli enti aggiudicatori intendono applicare l'articolo 39, paragrafo 2.

2. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

Articolo 64

Varianti

1. Gli enti aggiudicatori possono autorizzare o esigere la presentazione da parte degli offerenti di varianti che rispondano ai requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara se autorizzano o richiedono le varianti o meno e, in tal caso, menzionano i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Qualora le varianti siano autorizzate o richieste, essi garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato o richiesto varianti non respingono una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.



Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

1. Gli enti aggiudicatori possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l'oggetto di tali lotti.

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indicazione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

2. Gli enti aggiudicatori possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, gli enti aggiudicatori possano aggiudicare un appalto che associa alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

4. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione. Si applicano il secondo comma del paragrafo 1 e, se del caso, il paragrafo 3.

Articolo 66

Fissazione di termini

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 45 a 49.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco

dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli da 45 a 49, sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici in questione possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.

3. Gli enti aggiudicatori prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni;
- b) qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, gli enti aggiudicatori non sono tenuti a prorogare le scadenze.


Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

1. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, sezione I, sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dagli enti aggiudicatori sul loro profilo di committente, come indicato all'allegato IX, punto 2, lettera b). Qualora la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sia a cura degli enti aggiudicatori, essi inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo su un profilo di committente, come indicato nell'allegato IX, punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte B.



2. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
- c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato VI, parte A, sezione I, le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, sezione II;
- d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse.

Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un'eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 72 può essere effettuata sul profilo del committente.

Il periodo coperto dall'avviso periodico indicativo può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

Articolo 68

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 77, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato X, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

- a) se il periodo di validità viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;
- b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 70.

Articolo 69

Bandi di gara

I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XI e sono pubblicati conformemente all'articolo 71.

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati


1. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto.

Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XII ed è pubblicato conformemente all'articolo 71.

2. Se la gara per l'appalto in questione è stata indetta mediante un avviso periodico indicativo e se l'ente aggiudicatore ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso periodico indicativo, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità dell'articolo 51, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che gli enti aggiudicatori raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

Gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione al più tardi entro trenta giorni a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto aggiudicato sulla base di un sistema dinamico di acquisizione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.



3. Le informazioni fornite a titolo dell'allegato XII e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato IX. Alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro diffusione possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatori economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:

- a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 50, lettera b); oppure
- b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XII e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato IX per motivi statistici.

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 contengono le informazioni indicate negli allegati VI, parte A, VI, parte B, X, XI e XII e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche.

Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 105.

2. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono redatti, trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione.

3. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dall'ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tali

lingue è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 67, paragrafo 2, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, lettera a), nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b), continuano a essere pubblicati:

- a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 70, paragrafo 2, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 70, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

- b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

- c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.

5. Gli enti aggiudicatori sono in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea rilascia all'ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi per appalti di lavori, forniture e servizi che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea a Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato IX.



Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli da 67 a 70 e le informazioni in essi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 71. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la pubblicazione non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 71.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate su un profilo di committente ma indicano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3. Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1. Gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso, conformemente all'articolo 71, o di invio di un invito a confermare interesse.

Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso deve essere offerto il più rapidamente possibile e al più tardi al momento dell'invio a presentare un'offerta o a negoziare. Il testo dell'avviso o degli inviti deve indicare l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, gli enti aggiudicatori possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, paragrafo 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di

concerto ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 39, paragrafo 2, queste indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nei documenti di gara, quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni.


Articolo 74

Inviti ai candidati

1. Nel caso delle procedure ristrette, dei dialoghi competitivi, dei partenariati per l'innovazione e delle procedure negoziate con previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare.

Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, lettera a), gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato interesse a confermare nuovamente interesse.

2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Tali inviti sono corredati dei documenti di gara, se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all'articolo 73, paragrafo 1, terzo o quarto comma, e non sono stati resi disponibili con altri mezzi. Inoltre gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le informazioni indicate nell'allegato XIII.



Articolo 75

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

1. Gli enti aggiudicatori informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta del candidato od offerente interessato, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

- a) a ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
- b) a ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 60, paragrafi 5 e 6, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- c) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;
- d) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico pubblico o privato oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

5. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

6. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 77, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

- a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 1, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
- b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 78 e 80;
- c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 2, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

- a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 77;
- b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.



3. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non:

a) impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.

4. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, gli enti aggiudicatori possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

5. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 82 e 84, tenendo conto dell'articolo 64.

6. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

7. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, a condizione che le pertinenti disposizioni degli articoli da 76 a 84 siano osservate, in particolare che il contratto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 80.

Gli Stati membri possono escludere l'uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di appalti e a circostanze specifiche.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per modificare l'elenco

di cui all'allegato XIV, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, di contenuto o di denominazione.

Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l'iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli da 60 a 62. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Tali norme e criteri aggiornati sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

4. Viene conservato un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.



5. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

6. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Articolo 78

Criteria di selezione qualitativa

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

1. Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all'ente aggiudicatore che disporrà di tali mezzi per

tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio mediante presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

Se, ai sensi dell'articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L'ente aggiudicatore impone all'operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l'ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento. L'ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all'operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l'ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'ente aggiudicatore può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione dell'appalto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 37, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2. Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o negoziate, in dialoghi competitivi oppure in partenariati per l'innovazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario e per un particolare contratto, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all'ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno assunto da detti soggetti a tal fine.



Se, ai sensi dell'articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L'ente aggiudicatore impone all'operatore economico di sostituire gli enti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l'ente aggiudicatore ha fatto riferimento. L'ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all'operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l'ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'ente aggiudicatore può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 37 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

3. Nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un contratto di fornitura, gli enti aggiudicatori possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 37, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento.

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla 2014/24/UE

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se gli Stati membri lo richiedono, tali criteri e norme comprendono inoltre i criteri di esclusione di cui all'articolo 57, para-

grafo 4, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

2. I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 59 a 61 della direttiva 2014/24/UE.


Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per i disabili, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non abbiano avuto la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che questi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Se gli enti aggiudicatori richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Essi riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici dimostrino di non avere avuto accesso a tali certificati o di non avere avuto la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l'ente aggiudicatore accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema di gestione ambientale o norma applicabile.



3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2.

Sottosezione 2

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'ente aggiudicatore è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 83, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto in questione. Tali criteri possono comprendere, ad esempio:

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;
- b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; o
- c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento.

L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l'uso a determinate categorie di enti aggiudicatori o a determinati tipi di appalto.

3. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:

- a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; oppure
- b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,

anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

4. I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire all'ente aggiudicatore una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio gli enti aggiudicatori verificano efficacemente l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

5. L'ente aggiudicatore precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.



Articolo 83

Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

- a) costi sostenuti dall'ente aggiudicatore o da altri utenti, quali:
 - i) costi relativi all'acquisizione;
 - ii) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
 - iii) costi di manutenzione;
 - iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l'ente aggiudicatore impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un'applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;
- b) è accessibile a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare.

3. Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo

dell'Unione, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.

Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell'allegato XV.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 riguardo all'aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell'adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell'abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.

Articolo 84

Offerte anormalmente basse

1. Gli enti aggiudicatori impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.


2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;
- d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 2;
- e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 88;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

3. L'ente aggiudicatore valuta le informazioni fornite consultando l'offerente.

Esso può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.

Gli enti aggiudicatori respingono l'offerta se hanno accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 36, paragrafo 2.



4. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

5. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a loro disposizione, quali leggi, regolamentazioni, contratti collettivi universalmente applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 2.

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del presente paragrafo, secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 82, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguenze incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5. Entro il 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese dell'Unione ai mercati dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'attuazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 18 aprile 2019 e successivamente a intervalli periodici, sull'apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constatata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

a) non concede alle imprese dell'Unione un accesso effettivo comparabile a quello accordato dall'Unione alle imprese di tale paese terzo;



b) non concede alle imprese dell'Unione il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali; oppure

c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell'Unione.

4. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XIV.

5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di adottare un atto di esecuzione per sospendere o limitare, per un periodo da determinare in tale atto di esecuzione, l'aggiudicazione di appalti di servizi a:

a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

b) imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nell'Unione ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;

c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

6. Il presente articolo fa salvi gli impegni dell'Unione nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 3, e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.

Articolo 88

Subappalto

1. L'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, da parte di subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze.

2. Nei documenti di gara l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.


3. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti dall'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

4. I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità del contraente principale.

5. Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l'impianto sotto la diretta supervisione dell'ente aggiudicatore, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto l'ente aggiudicatore impone al contraente principale di indicargli nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L'ente aggiudicatore impone al contraente principale di comunicare all'ente aggiudicatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l'obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori di cui all'articolo 80, paragrafo 3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell'autodichiarazione.



Il disposto del primo comma non si applica ai fornitori.

Gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio nei casi seguenti:

- a) ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell'ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;
- b) ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

6. Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:

- a) se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all'articolo 36, paragrafo 2;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice impone all'operatore economico di sostituire un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata da uno Stato membro a imporre che l'operatore economico sostituisca un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

7. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

8. Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma dei paragrafi 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, le condizioni di attuazione di tali misure.

In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l'applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di enti aggiudicatori o operatori economici ovvero a determinati importi.

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;

- b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, a prescindere dal loro valore, che sono stati resi necessari non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
 - i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

- ii) comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;


- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere;

- ii) la modifica non altera la natura generale del contratto;

- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);



- ii) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva; o
- iii) nel caso in cui l'ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell'articolo 88;
- e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XVI ed è pubblicato conformemente all'articolo 71.

2. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura di appalto, ai sensi della presente direttiva, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- i) le soglie fissate all'articolo 15; e
- ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5. Una nuova procedura d'appalto, in conformità della presente direttiva, è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto di lavori, forniture o servizi o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale, di risolvere un contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo di validità dello stesso, qualora:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 89;
- b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento a norma dell'articolo 258 TFUE.



TITOLO III
PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato XVII sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all'articolo 15, lettera c).

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui all'articolo 91 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

- a) mediante un avviso di gara; oppure
- b) mediante un bando periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continua. L'avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; o
- c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, che viene pubblicato in maniera continua.

Il primo comma non si applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza previo avviso di indizione di gara potrebbe essere stata utilizzata conformemente all'articolo 50 per l'aggiudicazione di appalti di servizi.

2. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui all'articolo 91 ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo contengono le informazioni di cui all'allegato XVIII, rispettivamente alle parti A, B, C o D, conformemente ai modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 105.

4. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 71.

Articolo 93

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1. Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l'aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte degli enti aggiudicatori. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono agli enti aggiudicatori di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali.

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

1. Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'articolo 91 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000 7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2. Un'organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;
- b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;



- c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e
- d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. L'avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.
5. Fermo restando l'articolo 108, la Commissione valuta gli effetti del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un contratto di servizi, purché il valore stimato del contratto, al netto dell'IVA e compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti, sia pari o superiore all'importo di cui all'articolo 15, lettera a).
2. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione per i quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti ai partecipanti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 50, lettera j), qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso, è uguale o superiore all'importo di cui all'articolo 15, lettera a).

Articolo 96

Avvisi

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso.

Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 50, lettera j), ciò è indicato nell'avviso di concorso.

Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

2. L'avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX, nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 105.

L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. L'articolo 71, paragrafi da 2 a 6, si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi al titolo I e al presente capo.
2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
- facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
 - dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.
3. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

4. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.



Articolo 98

Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV

GOVERNANCE

Articolo 99

Applicazione

1. Al fine di garantire in maniera effettiva un'attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da uno o più organismi, autorità o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.

2. Gli Stati membri garantiscono il controllo dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici.

Se le autorità o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture appropriate quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3. I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante strumenti appropriati di informazione. Tali risultati sono resi disponibili anche alla Commissione. Ad esempio possono essere riportati nelle relazioni di controllo di cui al presente paragrafo, secondo comma.

Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull'attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.

Ai fini del presente paragrafo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾.

Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull'attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.

4. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell'Unione in materia; e
- b) sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d'appalto.

5. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).



6. Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:

- a) 1 000 000 EUR nel caso di appalti di forniture o di servizi;
- b) 10 000 000 EUR in caso di appalti di lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l'accesso a tali contratti; tuttavia, è possibile negare l'accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell'Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:

- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
- b) il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 50;
- c) la mancata applicazione dei capi da II a IV del titolo II, in virtù delle deroghe previste dei capi II e III del titolo I;
- d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.

Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 70 o dell'articolo 92, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.

2. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni

interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

3. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi di queste sono comunicati alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture nazionali di cui all'articolo 99 quando essi ne fanno richiesta.

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

1. La Commissione riesamina la qualità e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli da 67 a 71, 92 e 96, pubblicati conformemente all'allegato IX.

Se la qualità e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 1, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 69, all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 92, paragrafo 3, e all'articolo 96, paragrafo 2, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.

2. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per gli appalti che sarebbero rientrati nell'ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all'articolo 15, una relazione statistica, indicando una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima può essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.

Tale relazione può essere inclusa nella relazione di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 62, 81 e 84. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che si scambiano.



2. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformità con le regole in materia di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

3. Per valutare l'opportunità di utilizzare il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 ai fini dello scambio di informazioni di cui alla presente direttiva, entro il 18 aprile 2015 è avviato un progetto pilota.

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.

3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il

Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 104

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 105

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

⁽³⁾ Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).



2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli 52, 53 e 54, dell'articolo 55, paragrafo 3, o dell'articolo 71, paragrafo 2, o dell'articolo 73.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1, per le centrali di committenza ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, fino al 18 aprile 2017.

Se uno Stato membro decide di rinviare l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che gli enti aggiudicatori possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

- a) mezzi elettronici conformemente all'articolo 40;
- b) posta o altro idoneo supporto;
- c) fax;
- d) una combinazione di questi metodi.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 107

Abrogazione

La direttiva 2004/17/CE è abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXI.

Articolo 108

Riesame

La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l'aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall'applicazione delle soglie di cui all'articolo 15 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell'AAP durante il successivo ciclo di negoziati. In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell'AAP, alla relazione fa seguito, se del caso, una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

Articolo 109

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 110

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS




ALLEGATO I


ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 2, LETTERA A)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.


NACE (*)					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici; movimento terra	Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture, — sgombero dei cantieri edili, — movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo ecc. — preparazione del sito per l'estrazione di minerali: — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — drenaggio del cantiere edile, — drenaggio di terreni agricoli o forestali.	45110000
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, — scavo di pozzi, cfr. 45.25, — prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.	45120000



NACE (*)					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile, — ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate) viadotti, gallerie e sottopassaggi, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, — lavori urbani ausiliari, — montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23, — lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, — attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, — gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. 	<p>45210000</p> <p>Eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 45213316 45220000 45231000 45232000
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — costruzione di tetti, — copertura di tetti, — lavori di impermeabilizzazione. 	45261000




SEZIONE F			NACE (*)		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, — costruzione di strade ferrate, — costruzione di piste di campi di aviazione, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, — segnaletica orizzontale per superfici stradali e delimitazione di zone di parcheggio. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. 	<p>45212212 e DA03</p> <p>45230000</p> <p>eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 45231000 – 45232000 – 45234115
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei. 	45240000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi, — posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, — piegatura d'ossature metalliche, — posa in opera di mattoni e pietre, 	<p>45250000</p> <p>45262000</p>



NACE (*)					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
				<ul style="list-style-type: none"> — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — costruzione di camini e forni industriali. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. 	
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d'uso privato, — impianti di segnalazione d'incendio, — sistemi d'allarme antifurto, — ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini ecc. 	<p>45213316</p> <p>45310000</p> <p>Eccetto:</p> <p>— 45316000</p>
		45.32	Lavori di isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22. 	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, — sistemi antincendio (sprinkler). 	45330000




SEZIONE F			NACE (*)		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
				Questa classe non comprende: — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.	
		45.34	Altri lavori di installazione	Questa classe comprende: — installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.	45234115 45316000 45340000
	45.4		Lavori di rifinitura e completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	Questa classe comprende: — lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	Questa classe comprende: — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, — completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc. Questa classe non comprende: — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.	45420000
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	Questa classe comprende: — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — piastrelle in ceramica, calcstruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, — inclusi rivestimenti in gomma o plastica, — rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati.	45430000



NACE ⁽¹⁾					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tinteggiatura interna ed esterna di edifici, — verniciatura di strutture di genio civile, — posa in opera di vetrate, specchi ecc. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — posa in opera di finestre, cfr. 45.42. 	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — installazione di piscine private, — pulizia a vapore, sabbatura ecc. delle pareti esterne degli edifici, — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — pulizie effettuate all'interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. 	45212212 e DA04 45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	<p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32. 	45500000

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).




ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure, onde garantire un'adeguata trasparenza preliminare, per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti giuridici dell'Unione che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva:


- a) rilascio di autorizzazioni per la gestione di impianti a gas naturale in conformità delle procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;
- b) rilascio di autorizzazioni o invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;
- c) la concessione di autorizzazioni, in conformità delle procedure cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a un servizio postale che non sia riservato o che non lo sarà;
- d) una procedura per la concessione di un'autorizzazione a esercitare un'attività di sfruttamento degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;
- e) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per autobus, tramvia, ferrovia o metropolitana, assegnati sulla base di una procedura di gara conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso, purché la durata di detti contratti sia conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento.



ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3

- A. **Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica**
Direttiva 2009/73/CE
- B. **Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità**
Direttiva 2009/72/CE
- C. **Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile**
[Nessun atto giuridico]
- D. **Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari**
Trasporto ferroviario di merci
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
[Nessun atto giuridico]
- E. **Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus**
[Nessun atto giuridico]
- F. **Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali**
Direttiva 97/67/CE
- G. **Estrazione di petrolio o di gas**
Direttiva 94/22/CE
- H. **Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi**
[Nessun atto giuridico]
- I. **Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali**
[Nessun atto giuridico]
- J. **Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali**
[Nessun atto giuridico]
-



ALLEGATO IV

TERMINI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35


1. Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 sono adottati entro i seguenti termini:
 - a) 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma;
 - b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1, conformemente all'articolo 34, paragrafi 2 e 3.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all'articolo 35, paragrafo 1, o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2. La Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessati o all'amministrazione nazionale indipendente di cui al punto 1 o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al punto 1, primo comma, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.




ALLEGATO V

REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) si possano stabilire con precisione l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e dei progetti;
- b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base a tali requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- c) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- d) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
- e) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;
- f) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;
- g) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.



ALLEGATO VI

PARTE A

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI

(di cui all'articolo 67)

I. Informazioni che devono figurare in ogni caso

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV);
c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente».
5. Altre eventuali informazioni.

II. Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 67, paragrafo 2)

6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
7. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d'onere e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
8. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
9. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
10. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità.
11. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
12. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
13. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.
14. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
15. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
16. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.



17. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
 - b) Tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
19. Eventualmente, indicare se:
 - a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
 - c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
 - d) sarà accettato il pagamento elettronico.
20. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
21. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onere o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 67, paragrafo 2, lettera b), o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

PARTE B

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA

(di cui all'articolo 67, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso di preinformazione.



ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA RELATIVI ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 53, PARAGRAFO 4)

Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano deciso di organizzare un'asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:

- a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché essi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'onere dell'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e su modalità e specifiche tecniche di collegamento.




ALLEGATO VIII

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso
 - a) nel caso di appalti di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;
 - b) nel caso di appalti di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Le caratteristiche comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
- 2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:
 - a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
- 3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾;
- 4) «specifico tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 5) «riferimento tecnico»: qualsiasi documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adatte all'evoluzione delle esigenze del mercato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).



ALLEGATO IX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE**1. Pubblicazione dei bandi e degli avvisi**

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

- a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1.

Inoltre gli enti aggiudicatori possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b), in appresso;

- b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 71, paragrafo 5, secondo comma.


2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.

- a) Salvo se altrimenti disposto dall'articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, gli enti aggiudicatori pubblicano integralmente i documenti di gara su Internet.

- b) Il profilo di committente può contenere: avvisi periodici, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il profilo di committente può includere altresì avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell'articolo 72.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>



ALLEGATO X

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

(di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 68)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
7. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
10. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
11. Eventualmente, indicare se:
 - a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
 - c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
 - d) sarà accettato il pagamento elettronico.
12. Altre eventuali informazioni.



ALLEGATO XI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA

(di cui all'articolo 69)

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
 - a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
 - b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;
 - c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
 - a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
 - b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
 - e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
11. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.
 - b) Indirizzo al quale inviarle.
 - c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.




12. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.
17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
19. Criteri di cui all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.
21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
23. Altre eventuali informazioni.

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
 - a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
 - b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;
 - c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.



7. Per i servizi:
- a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
 - b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
 - e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
- b) indirizzo al quale inviarle;
 - c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
16. Criteri di cui all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.

C. PROCEDURE NEGOZiate

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.



6. Per le forniture e i lavori:
- a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
 - b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.
Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;
 - c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
- a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
 - b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
 - e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
15. Criteri di cui all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.
16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.



ALLEGATO XII


INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI

(di cui all'articolo 70)

I. Informazioni per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.
5. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);
b) data/e e riferimento/i della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 50.
6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:
 - a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;
 - b) numero di offerte ricevute dall'estero;
 - c) numero di offerte ricevute per via elettronica.Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.
8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 50, lettera h).
10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
 - a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una PMI;
 - b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un consorzio.
11. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.
12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
14. Informazioni facoltative:
 - valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi,
 - criteri di aggiudicazione dell'appalto.

(1) Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.



II. Informazioni non destinate a essere pubblicate

15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
 16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
 17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
 18. Criteri di attribuzione utilizzati.
 19. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1.
 20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 84.
 21. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
-



ALLEGATO XIII

CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO, A NEGOZIARE O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 74

1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all'articolo 74 deve contenere almeno:
 - a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;
 - b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
 - c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
 - d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
 - e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
 - f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'onere.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
- c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
- e) l'indirizzo dell'ente aggiudicatore;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
- g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e
- h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'onere o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.



ALLEGATO XIV


ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2

- Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
- Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
- Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione OIL 138 sull'età minima;
- Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
- Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
- Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) Rotterdam, 10.9.1998, e relativi tre protocolli regionali.

ALLEGATO XV

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

Direttiva 2009/33/CE




ALLEGATO XVI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO

(di cui all'articolo 89, paragrafo 1)


1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Codici CPV.
4. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
5. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi.
6. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
7. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
8. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.
9. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
10. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione.
11. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, denominazione, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.



ALLEGATO XVII

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 91

Codice CPV	Descrizione
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]	Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]	Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura
75300000-9	Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (1)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1	Servizi di prestazioni sociali
98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3	Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative
98131000-0	Servizi religiosi
da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55510000-8 [Servizi di mensa], 55511000-5 [Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta], 55512000-2 [Servizi di gestione mensa], 55523100-3 [Servizi di mensa scolastica] 55520000-1 [Servizi di catering], 55522000-5 [Servizi di catering per imprese di trasporto], 55523000-2 [Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni], 55524000-9 [Servizi di ristorazione scolastica]	Servizi alberghieri e di ristorazione
da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;	Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 21, lettera c)
da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3	Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche
da 75200000-8 a 75231000-4	Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività



Codice CPV	Descrizione
da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9	Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 21, lettera h)
da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tessere identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]	Servizi investigativi e di sicurezza
98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]	Servizi internazionali
64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]	Servizi postali
50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]	Servizi vari

(¹) Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.



ALLEGATO XVIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI

(di cui all'articolo 92)

Parte A. Bando o avviso di gara

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantità o valori coinvolti e codici CPV.
4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.
5. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.
7. Scadenze per contattare l'ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.
8. Altre eventuali informazioni.

Parte B. Avviso periodico indicativo

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
 - a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
 - b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
 - c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

Parte C. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.



3. Se noti:

- a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
- b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
- c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;


- d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

Parte D. Avviso di aggiudicazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.
4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
7. Altre eventuali informazioni.




ALLEGATO XIX

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

(di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.
6. Nel caso di concorsi ristretti:
 - numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
 - eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - criteri di selezione dei partecipanti;
 - termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.
11. Eventualmente, numero e valore dei premi.
12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.
14. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
15. Data d'invio del presente avviso.
16. Altre informazioni pertinenti.




ALLEGATO XX

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

(di cui all'articolo 96, paragrafo 1)


1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Numero totale dei partecipanti.
5. Numero dei partecipanti esteri.
6. Vincitore/i del concorso.
7. Eventualmente, premio o premi.
8. Altre informazioni.
9. Riferimento all'avviso di concorso.
10. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
11. Data d'invio del presente avviso.




ALLEGATO XXI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 1	—
Articolo 2, prima frase	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, punto 1	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, punto 2	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), prima frase
Articolo 2, punto 3	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), seconda frase
Articolo 2, punto 4	Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 2, punto 5	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo comma
Articolo 2, punto 6	Articolo 1, paragrafo 7, primo e secondo comma
Articolo 2, punto 7	Articolo 1, paragrafo 7, terzo comma
Articolo 2, punto 8	Articolo 1, paragrafo 7, terzo comma
Articolo 2, punto 9	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 2, punto 10	Articolo 1, paragrafo 8
Articolo 2, punto 11	—
Articolo 2, punto 12	Articolo 1, paragrafo 8
Articolo 2, punto 13	—
Articolo 2, punto 14	Articolo 1, paragrafo 11
Articolo 2, punto 15	Articolo 1, paragrafo 12
Articolo 2, punto 16	—
Articolo 2, punto 17	Articolo 1, paragrafo 10
Articolo 2, punto 18	—
Articolo 2, punto 19	—
Articolo 2, punto 20	—
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo comma
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo comma
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma	—
Articolo 4, paragrafo 4	—
Articolo 5, paragrafo 1	—
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma	—




Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), secondo e terzo comma
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 5, paragrafo 4, primo e secondo comma	—
Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma	—
Articolo 5, paragrafo 5	—
Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma	—
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 1, primo comma
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)	—
Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 7	Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3; articolo 4, paragrafo 1; articolo 7, lettera a)
Articolo 8	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 10	Articolo 4
Articolo 11	Articolo 5, paragrafo 1
—	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 12	Articolo 7, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c)
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 2, lettera c), punti i e ii	Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino
—	Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), secondo, quarto, quinto e sesto trattino
Articolo 14, lettera a)	Articolo 7, lettera a)
Articolo 14, lettera b)	Articolo 7, lettera a)
—	Articolo 8
—	Allegati da I a X
Articolo 15	Artt. 16 e 61
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1; articolo 17, paragrafo 8
Articolo 16, paragrafo 2	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 2; articolo 17, paragrafo 8
Articolo 16, paragrafo 4	—
Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 6	—




Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 16, paragrafo 7	Articolo 17, paragrafi 4 e 5
Articolo 16, paragrafo 8	Articolo 17, paragrafo 6, lettera a), primo e secondo comma
Articolo 16, paragrafo 9	Articolo 17, paragrafo 6, lettera b), primo e secondo comma
Articolo 16, paragrafo 10	Articolo 17, paragrafo 6, lettera a), terzo comma, e paragrafo 6, lettera b), terzo comma
Articolo 16, paragrafo 11	Articolo 17, paragrafo 7
Articolo 16, paragrafo 12	Articolo 17, paragrafo 9
Articolo 16, paragrafo 13	Articolo 17, paragrafo 10
Articolo 16, paragrafo 14	Articolo 17, paragrafo 11
<i>Articolo 17</i>	<i>Articolo 69</i>
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1; articolo 62, punto 1
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 2
<i>Articolo 20</i>	Articolo 22; articolo 62, punto 1
Articolo 21, lettera a)	Articolo 24, lettera a)
Articolo 21, lettera b)	Articolo 24, lettera b)
Articolo 21, lettera c)	—
Articolo 21, lettera d)	Articolo 24, lettera c)
Articolo 21, lettera e)	—
Articolo 21, lettera f)	Articolo 24, lettera d)
Articolo 21, lettera g)	—
Articolo 21, lettera h)	—
Articolo 21, lettera i)	—
<i>Articolo 22</i>	<i>Articolo 25</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Articolo 26</i>
Articolo 24, paragrafo 1	<i>Articolo 22 bis</i>
Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 21; articolo 62, punto 1
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 21; articolo 62, punto 1
<i>Articolo 25</i>	—
<i>Articolo 26</i>	—
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 22 bis; articolo 12 della direttiva 2009/81/CE
Articolo 27, paragrafo 2	—
<i>Articolo 28</i>	—
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 29, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 29, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 2



Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 29, paragrafo 4	Articolo 23, paragrafo 3, lettere da a) a c)
Articolo 29, paragrafo 5	Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 29, paragrafo 6	Articolo 23, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 30	Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 31	Articolo 23, paragrafo 5
Articolo 32	Articolo 24, lettera e)
Articolo 33, paragrafi 1 e 2	Articolo 27
Articolo 33, paragrafo 3	—
Articolo 34, paragrafo 1, prima e seconda frase	Articolo 30, paragrafo 1; articolo 62, punto 2
Articolo 34, paragrafo 1, terza frase	—
Articolo 34, paragrafo 1, quarta frase	Articolo 30, paragrafo 2, considerando 41
Articolo 34, paragrafo 2, primo comma frase	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 34, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 34, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 3
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5, primo e secondo comma
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 5, primo e secondo comma
Articolo 35, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 5, quarto comma; articolo 62, punto 2
—	Articolo 30, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 35, paragrafo 4	—
Articolo 35, paragrafo 5	Articolo 30, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 35, paragrafo 6	Articolo 30, paragrafo 6, terzo e quarto comma
Articolo 36, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 36, paragrafo 2	—
Articolo 37	Articolo 11
Articolo 38, paragrafo 1	Articolo 28, primo comma
Articolo 38, paragrafo 2	Articolo 28, secondo comma
Articolo 39	Articolo 13
Articolo 40, paragrafo 1	Articolo 48, paragrafo 1, 2 e 4; articolo 64, paragrafo 1
Articolo 40, paragrafo 2	—
Articolo 40, paragrafo 3	Articolo 48, paragrafo 3; articolo 64, paragrafo 2
Articolo 40, paragrafo 4	—
Articolo 40, paragrafo 5	—
Articolo 40, paragrafo 6	Articolo 48, paragrafo 5 e 6; articolo 64, paragrafo 3
Articolo 40, paragrafo 7, primo comma	Articolo 70, paragrafo 2, lettera f) e secondo comma




Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 40, paragrafo 7, secondo e terzo comma	
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 13
Articolo 41, paragrafo 2	Articolo 70, paragrafo 2, lettere c) e d); articolo 70, paragrafo 2, secondo comma
<i>Articolo 42</i>	—
<i>Articolo 43</i>	<i>Articolo 12</i>
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafi 1 e 2
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 44, paragrafo 3	—
Articolo 44, paragrafo 4	Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b)
Articolo 44, paragrafo 5	inizio dell'articolo 40, paragrafo 3
Articolo 45, paragrafo 1, primo comma	Articolo 1, paragrafo 9, lettera a)
Articolo 45, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Articolo 45, paragrafo 2
Articolo 45, paragrafo 2	Articolo 45, paragrafo 4
Articolo 45, paragrafo 3	—
Articolo 45, paragrafo 4	—
<i>Articolo 46</i>	Articolo 1, paragrafo 9, lettera b); articolo 45, paragrafo 3
<i>Articolo 47</i>	Articolo 1, paragrafo 9, lettera c); articolo 45, paragrafo 3
<i>Articolo 48</i>	—
<i>Articolo 49</i>	—
Articolo 50, lettera a)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 50, lettera b)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 50, lettera c)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 50, lettera d)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 50, lettera e)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 50, lettera f)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera g)
Articolo 50, lettera g)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera h)
Articolo 50, lettera h)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera j)
Articolo 50, lettera i)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera k)
Articolo 50, lettera j)	Articolo 40, paragrafo 3, lettera l)
Articolo 51, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 14, paragrafo 1; articolo 1, paragrafo 4
Articolo 51, paragrafo 1, terzo comma	—
Articolo 51, paragrafi 5, primo e secondo comma	—
Articolo 51, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 52, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 1




Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 52, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 52, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2, ultima frase
Articolo 52, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 52, paragrafo 5	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 52, paragrafo 6	Articolo 15, paragrafo 6
Articolo 52, paragrafo 7	—
Articolo 52, paragrafo 8	—
Articolo 52, paragrafo 9	Articolo 15, paragrafo 7, terzo comma
Articolo 53, paragrafo 1, primo comma	Articolo 1, paragrafo 6; articolo 56, paragrafo 1
Articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Articolo 1, paragrafo 6
Articolo 53, paragrafo 2	Articolo 56, paragrafo 2
Articolo 53, paragrafo 3	Articolo 56, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 53, paragrafo 4	Articolo 56, paragrafo 3
Articolo 53, paragrafo 5	Articolo 56, paragrafo 4
Articolo 53, paragrafo 6	Articolo 56, paragrafo 5
Articolo 53, paragrafo 7	Articolo 56, paragrafo 6
Articolo 53, paragrafo 8	Articolo 56, paragrafo 7
Articolo 53, paragrafo 9	Articolo 56, paragrafo 8
Articolo 54	—
Articolo 55, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 55, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 55, paragrafo 3	—
Articolo 55, paragrafo 4	Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 56	—
Articolo 57	—
Articolo 58	Considerando 15
Articolo 59	—
Articolo 60, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 60, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 60, paragrafo 3	Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 60, paragrafo 4	Articolo 34, paragrafo 8
Articolo 60, paragrafo 5	Articolo 34, paragrafo 4
Articolo 60, paragrafo 6	Articolo 34, paragrafo 5
Articolo 61, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 6



Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 61, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 6
Articolo 62, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafi 4, secondo e terzo comma; paragrafo 6, secondo comma; paragrafo 7
Articolo 62, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafi 4, primo comma; paragrafo 5, primo comma; paragrafo 6, primo comma
Articolo 62, paragrafo 3	—
Articolo 63	Articolo 35
Articolo 64, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 64, paragrafo 2	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 65	—
Articolo 66, paragrafo 1	Articolo 45, paragrafo 1
Articolo 66, paragrafo 2	Articolo 45, paragrafo 9
—	Articolo 45, paragrafo 10
Articolo 66, paragrafo 3	Articolo 45, paragrafi 9
Articolo 67, paragrafo 1	Articolo 41, paragrafi 1 e 2
Articolo 67, paragrafo 2	Articolo 42, paragrafo 3; articolo 44, paragrafo 1
Articolo 68	Articolo 41, paragrafo 3
Articolo 69	Articolo 42, paragrafo 1, lettera c); articolo 44, paragrafo 1
Articolo 70, paragrafo 1	Articolo 43, paragrafo 1, primo comma; articolo 44, paragrafo 1
Articolo 70, paragrafo 2	Articolo 43, paragrafo 1, secondo e terzo comma
Articolo 70, paragrafo 3	Articolo 43, paragrafi 2 e 3
Articolo 70, paragrafo 4	Articolo 43, paragrafo 5
Articolo 71, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 1; articolo 70, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 71, paragrafo 2, prima frase	Articolo 44, paragrafi 2 e 3
Articolo 71, paragrafo 2, seconda e terza frase	Articolo 44, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 71, paragrafo 3	Articolo 44, paragrafo 4, primo comma
Articolo 71, paragrafo 4	—
Articolo 71, paragrafo 5, primo comma	Articolo 44, paragrafi 6
Articolo 71, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 44, paragrafo 7
Articolo 71, paragrafo 6	Articolo 44, paragrafo 8
Articolo 72, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 5, primo comma
Articolo 72, paragrafi 2 e 3	Articolo 44, paragrafo 5, secondo e terzo comma
Articolo 73, paragrafo 1	Articolo 45, paragrafo 6
Articolo 73, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 2




Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 74, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 5, primo comma
Articolo 74, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 5, secondo comma
Articolo 75, paragrafo 1	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 75, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 2, primo e secondo comma
Articolo 75, paragrafo 3	Articolo 49, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 75, paragrafi 4, 5 e 6	Articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5
Articolo 76, paragrafo 1	Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 76, paragrafo 2	Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 76, paragrafo 3	Articolo 52, paragrafo 1
Articolo 76, paragrafo 4	—
Articolo 76, paragrafo 5	Articolo 51, paragrafo 3
Articolo 76, paragrafo 6	—
Articolo 76, paragrafo 7	—
Articolo 76, paragrafo 8	—
Articolo 77, paragrafo 1	Articolo 53, paragrafo 1
Articolo 77, paragrafo 2	Articolo 53, paragrafo 2
Articolo 77, paragrafo 3	Articolo 53, paragrafo 6
Articolo 77, paragrafo 4	Articolo 53, paragrafo 7
Articolo 77, paragrafo 5	Articolo 53, paragrafo 9
Articolo 77, paragrafo 6	—
Articolo 78, paragrafo 1	Articolo 54, paragrafi 1 e 2
Articolo 78, paragrafo 2	Articolo 54, paragrafo 3
Articolo 79, paragrafo 1	Articolo 53, paragrafi 4 e 5
Articolo 79, paragrafo 2	Articolo 54, paragrafi 5 e 6
Articolo 79, paragrafo 3	—
Articolo 80, paragrafo 1	Articolo 53, paragrafo 3; articolo 54, paragrafo 4
Articolo 80, paragrafo 2	—
Articolo 80, paragrafo 3	Articolo 53, paragrafo 3; articolo 54, paragrafo 4
Articolo 81, paragrafo 1	Articolo 52, paragrafo 2
Articolo 81, paragrafo 2	Articolo 52, paragrafo 3
Articolo 81, paragrafo 3	—
Articolo 82, paragrafo 1	Articolo 55, paragrafo 1
Articolo 82, paragrafo 2	Articolo 55, paragrafo 1
Articolo 82, paragrafo 3	—
Articolo 82, paragrafo 4	Considerando 1; considerando 55, paragrafo 3



Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 82, paragrafo 5	Articolo 55, paragrafo 2
<i>Articolo 83</i>	—
Articolo 84, paragrafo 1	Articolo 57, paragrafo 1, primo comma
Articolo 84, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 84, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 84, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)
Articolo 84, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)
Articolo 84, paragrafo 2, lettera e)	—
Articolo 84, paragrafo 2, lettera f)	Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)
Articolo 84, paragrafo 3, primo comma	Articolo 57, paragrafo 2
Articolo 84, paragrafo 3, secondo comma	—
Articolo 84, paragrafo 4	Articolo 57, paragrafo 3
Articolo 84, paragrafo 5	—
Articolo 85, paragrafi 1, 2, 3, 4 e articolo 86	Articolo 58, paragrafi da 1 a 4; articolo 59
Articolo 85, paragrafo 5	Articolo 58, paragrafo 5
<i>Articolo 87</i>	<i>Articolo 38</i>
Articolo 88, paragrafo 1	—
Articolo 88, paragrafo 2	Articolo 37, prima frase
Articolo 88, paragrafo 3	—
Articolo 88, paragrafi 4	Articolo 37, seconda frase
Articolo 88, paragrafi da 5 a 8	—
<i>Articolo 89</i>	—
<i>Articolo 90</i>	—
<i>Articolo 91</i>	—
<i>Articolo 92</i>	—
<i>Articolo 93</i>	—
<i>Articolo 94</i>	—
<i>Articolo 95</i>	<i>Articolo 61</i>
Articolo 96, paragrafo 1	Articolo 63, paragrafo 1, primo comma
Articolo 96, paragrafo 2, primo comma	Articolo 63, paragrafo 1, primo comma
Articolo 96, paragrafo 2, secondo e terzo comma	Articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, prima e seconda frase
Articolo 96, paragrafo 3	Articolo 63, paragrafo 2
Articolo 97, paragrafo 1	Articolo 65, paragrafo 1
Articolo 97, paragrafo 2	Articolo 60, paragrafo 2
Articolo 97, paragrafi 3 e 4	Articolo 65, paragrafi 2 e 3
<i>Articolo 98</i>	<i>Articolo 66</i>



Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Articolo 99, paragrafo 1	Articolo 72, primo comma
Articolo 99, paragrafi da 2 a 6	—
Articolo 100	Articolo 50
Articolo 101	—
Articolo 102	—
Articolo 103	Articolo 68, paragrafi 3 e 4
Articolo 104	Articolo 68, paragrafo 5
Articolo 105, paragrafi 1 e 2	Articolo 68, paragrafi 1 e 2
Articolo 105, paragrafo 3	—
Articolo 106, paragrafo 1	Articolo 71, paragrafo 1, primo comma
Articolo 106, paragrafo 2	—
Articolo 106, paragrafo 3	Articolo 71, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 107	Articolo 73
Articolo 108	—
Artt. 109	Articolo 74
Articolo 110	Articolo 75
—	Allegati da I a X
Allegato I (ad eccezione della prima frase)	Allegato XII (ad eccezione della nota a piè di pagina 1)
Prima frase dell'allegato I	Nota a piè di pagina 1 dell'allegato XII
Allegato II	—
Allegato III, lettere A, B, C, E, F, G, H, I e J	Allegato XI
Allegato III, lettera D	—
Allegato IV, punto 1, dal primo al terzo comma	Articolo 30, paragrafo 6, primo comma
Allegato IV, punto 1, quarto comma	—
Allegato IV, punto 2	Articolo 30, paragrafo 6, primo comma, seconda frase
Allegato V, lettere da a) a f)	Allegato XXIV, lettere da b) a h)
Allegato V, lettera g)	—
Allegato VI	Allegato XV
Allegato VII	Articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, lettere da a) a f)
Allegato VIII (ad eccezione del punto 4)	Allegato XXI (ad eccezione del punto 4)
Allegato VIII, punto 4	Allegato XXI
Allegato IX	Allegato XX
Allegato X	Allegato XIV
Allegato XI	Allegato XIII
Allegato XII	Allegato XVI
Allegato XIII, punto 1	Articolo 47, paragrafo 4



Presente direttiva	Direttiva 2004/17/CE
Allegato XIII, punto 2	Articolo 47, paragrafo 5
Allegato XIV	Allegato XXIII
Allegato XV	—
Allegato XVI	Allegato XVI
Allegato XVII	Allegato XVII
Allegato XVIII	—
Allegato XIX	Allegato XVIII
Allegato XX	Allegato XIX
Allegato XXI	Allegato XXVI
—	Allegato XXII
—	Allegato XXV

14CE0672LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUE-035) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 4 0 5 1 2 *

€ 16,00

